

I residui di cui sopra risultano costituiti:

- per milioni 8.512,9 da ratei di annualità in conto interessi comprese nelle rate di ammortamento dei prestiti contratti per investimenti patrimoniali, le cui scadenze non coincidono con il 31 dicembre;
- per milioni 83.549,5 dalle somme stanziante e non erogate in conto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle linee ed impianti fissi, al materiale rotabile e navi traghetto nonché all'altro materiale mobile, che vengono mantenute tra i residui ai sensi dell'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429 e successive modificazioni;
- per milioni 400 dalle somme stanziante e non erogate quale contributo in conto interessi sui mutui contratti dalle piccole e medie aziende per la costruzione e l'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete F.S. ed i propri stabilimenti, mantenute ai residui ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 913;
- per milioni 86.060 dalle somme stanziante e non erogate al termine dell'esercizio corrispondenti al « premio di produzione » dovuto al personale ferroviario in servizio nonché agli incaricati di servizi diversi ai sensi della legge 1° agosto 1978, n. 448, istitutiva del premio stesso;
- per milioni 5.000 dal rateo di competenza per « premio di esercizio » da corrispondersi, al personale ferroviario in servizio, per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979;
- per milioni 7.225 quale contributo previdenziale a carico dell'Azienda da corrispondersi all'E.N.P.A.S. sulle competenze maturate e non scadute in favore del personale ferroviario in servizio (premio di produzione e premio d'esercizio) indicate nei precedenti due punti.

Circa il processo di smaltimento dei residui passivi di parte corrente, si può affermare che esso è già avvenuto per la quasi totalità nei primi mesi del corrente esercizio 1979, essendosi proceduto:

- al pagamento del « premio di produzione » con i ruoli paga di gennaio 1979;
- al pagamento delle spese per manutenzioni nel corso del primo trimestre;
- al pagamento delle quote interessi comprese nelle annualità di ammortamento dei prestiti contratti per investimenti patrimoniali, alle scadenze delle singole rate.

Al momento rimangono da smaltire:

- i residui relativi al premio d'esercizio che, in quanto relativo al periodo 1 luglio 1978-30 giugno 1979, sarà pagato con ruoli speciali entro la prima decade del prossimo mese di luglio;
- e quelli relativi ai contributi in conto interessi per l'ampliamento dei binari di raccordo per mancanza di imprese che trovandosi nelle condizioni previste dalla citata legge 22 ottobre 1971, n. 913, ne abbiano fatto richiesta.

Parte in conto capitale

I residui passivi del titolo secondo del bilancio sono composti come segue.

(in milioni di lire)

	Residui propri	Residui di stanziamento	Totale
a) provenienti da esercizi precedenti:			
— all'inizio dell'esercizio	88.044,9	1.318.471,-	1.406.515,9
— pagamenti nel corso dell'esercizio	16.518,-	673.245,2	689.763,2
— alla fine dell'esercizio	71.526,9	645.225,8	716.752,7
b) di nuova formazione	—	1.172.037,6	1.172.037,6
Consistenza al 31 dicembre 1978	71.526,9	1.817.263,4	1.888.790,3

La composizione dei residui di cui sopra, disaggregati per categorie economiche, è la seguente:

— cat. IX - Costituzione di capitali fissi	mil. 1.875.313,4
— cat. XI - Partecipazioni azionarie e conferimenti	mil. 13.471,9
— cat. XIII - Costituzione di fondi di riserva	mil. 5,-
per complessivi	mil. 1.888.790,3

La quota più ingente di residui passivi della parte in conto capitale è rappresentata dai residui della categoria IX. « Costituzione di capitali fissi », che ne costituisce il 99 %. All'interno di tale categoria poi, i residui si riferiscono:

- per milioni 632.646,4 alle spese per rinnovamenti e per migliorie finanziate con le assegnazioni a carico della parte corrente e della gestione officine e con i ricavi, rimborsi e concorsi;
- per milioni 1.235.748,6 alle spese per l'attuazione dei piani poliennali d'investimento per l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti e del parco rotabile delle F.S.

La quasi totalità dei suddetti residui di parte capitale è costituita da residui mantenuti ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità di Stato (residui di stanziamento) e le cause di formazione vengono qui di seguito illustrate.

Per quanto riguarda le spese per rinnovamenti e migliorie, va preliminarmente precisato che l'ammontare dei residui corrisponde all'incirca agli stanziamenti di bilancio degli ultimi due esercizi. Ciò significa che la durata media del tempo intercorrente tra lo stanziamento delle somme in bilancio e la loro effettiva erogazione è di circa due anni.

È appunto in due anni che viene mediamente stimato il periodo necessario per l'attuazione di tutte le fasi del processo operativo che porterà all'effettiva erogazione della spesa.

Tali fasi possono così essere sintetizzate:

- progettazione dei lavori e predisposizione della relativa proposta di spesa;
- approvazione dei lavori e della relativa proposta di spesa da parte dei competenti Organi aziendali;
- effettuazione delle gare e affidamento dei lavori in appalto sempreché siano disponibili alle scorte i materiali occorrenti (rotaie, scambi, ecc.);
- concerto fra i Servizi tecnici interessati per assicurare la regolarità e sicurezza dell'esercizio durante l'esecuzione dei lavori lungo la linea;
- approntamento dei cantieri da parte delle ditte;
- esecuzione delle opere e delle costruzioni le quali, quasi sempre, sono soggette a vincoli urbanistici superabili dopo un iter piuttosto lungo;
 - collaudo delle stesse, al cui esito positivo è subordinato il pagamento a saldo;
 - la decorrenza del periodo di tempo a partire dal completamento delle opere, per il rimborso dei decimi a garanzia.

Per quanto riguarda i piani poliennali d'investimento, una prima e più evidente causa di formazione dei residui passivi è costituita dal fatto che le relative leggi di approvazione vengono emanate quando l'esercizio per il quale è autorizzato il primo stanziamento è in fase abbastanza inoltrata.

Ultimo, in ordine di tempo ma non d'importanza, è l'esempio del piano integrativo di 1.665 miliardi, di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 503, pubblicata sulla GU n. 246 del 2 settembre 1978, che autorizza il primo stanziamento, pari a 400 miliardi, a carico dello stesso esercizio 1978 che è, ormai, quasi al termine.

Inoltre, l'esecuzione delle opere e forniture contemplate dai piani stessi è, com'è noto, subordinato dalla legge all'approntamento di un programma di dettaglio che deve essere approvato, previo parere di diversi organi tecnici, con decreto interministeriale Trasporti-Bilancio-Tesoro.

Per tali motivi, l'Azienda ha potuto dare inizio all'esecuzione dei piani con ritardi oscillanti dai sei mesi ad un anno rispetto all'inizio dell'esercizio per il quale era previsto il primo stanziamento.

Tali ritardi, ripercuotendosi nei pagamenti, hanno dato luogo ad un incremento crescente dei residui passivi oltre quei limiti riconosciuti normalmente « non patologici ».

Alle predette cause si sono poi aggiunte quelle stesse difficoltà citate a proposito dei lavori di rinnovamento.

Ritardi sono ancora causati dai conflitti che sovente insorgono con le Regioni e i Comuni in ordine alle scelte di interventi che per le FS si inquadrano negli obiettivi della propria programmazione funzionale, mentre per i predetti enti devono soddisfare esigenze particolari connesse con l'assetto territoriale.

Rimborso di prestiti

L'importo di milioni 1.466,2 costituente i residui passivi del settore « rimborso di prestiti », è costituito dalle quote capitale, scadute nell'anno, comprese nelle annualità di ammortamento dei prestiti concessi dal Tesoro per investimenti patrimoniali.

Alla eliminazione di tale residuo verrà provveduto, come di consueto, nel corrente esercizio 1979.

Gestioni speciali ed autonome

I residui passivi delle gestioni speciali ed autonome ammontanti a milioni 1.115.003,1 nel complesso, sono costituiti da residui propri derivanti da impegni formalmente assunti.

La loro natura è eterogenea, in relazione alle gestioni cui si riferiscono, per cui si ritiene opportuno fornire per i principali di essi illustrazione e chiarimenti, esaminandoli per singola gestione.

Gestione dei fondi pensioni e Gestione del fondo di previdenza assuntori.

I residui delle suddette gestioni ascendono a milioni 516.963,8 nel complesso e sono costituiti per la quasi totalità dalle pensioni e assegni vitalizi relativi agli ultimi mesi dell'esercizio 1978 e dal relativo contributo per l'assicurazione ENPAS.

Si tratta, in sostanza, delle pensioni e degli assegni vitalizi già erogati dalle sedi provinciali del Tesoro agli aventi diritto, ma per i quali non essendo pervenuti i relativi rendiconti, si è provveduto all'accertamento, nel rispetto del principio della competenza nel bilancio, fra i residui passivi del loro ammontare presunto.

La eliminazione di tali residui, che sono tutti di nuova formazione, avverrà nel corso dell'esercizio 1979, non appena pervenuti i rendiconti degli Uffici provinciali del Tesoro.

Gestione delle case economiche per i ferrovieri e Gestione dei mutui e Cooperative ferroviarie

I residui di tali gestioni, che ammontano a milioni 917,2 nel complesso, sono costituiti da somme già impegnate e rimaste da erogare per:

— manutenzione, riparazione e ricostruzione di alloggi	per mil. 229,4
— mutui da erogare a cooperative ferroviarie	» » 159,3
— quote di ammortamento da erogare agli enti mutuanti	» » 83,6
— avanzi della gestione delle « case economiche », costituente il fondo di riserva della gestione stessa	» » 444,9

Operazioni per conto di terzi

Il complessivo ammontare di milioni 547.161,5 dei residui di tale gestione è costituito come segue:

- milioni 19.046,3 riguardano le « operazioni attinenti ai trasporti »; si tratta in sostanza di somme impegnate da erogare, rappresentate dai saldi passivi dei conti correnti intrattenuti con ferrovie corrispondenti estere e nazionali, altre imprese di trasporto, agenzie e utenti del servizio ferroviario;
- milioni 11.263,6 riguardano le « operazioni attinenti al personale ». Di detto importo, la parte prevalente è costituita dalle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali sulle retribuzioni del personale, da versare agli enti percettori;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— milioni 416.851,6 si riferiscono ai lavori, forniture e prestazioni da e per conto di altre pubbliche amministrazioni e di privati e rappresentano i saldi passivi nei rapporti di conti correnti intrattenuti con Ministeri, enti pubblici diversi e con privati.

Si tratta, in sostanza, di normali debiti di funzionamento rapportati alle dimensioni dell'Azienda ferroviaria il cui smaltimento avviene, per la quasi totalità, entro l'anno successivo a quello dell'accertamento.

Gestione del fondo destinato al programma decennale di case per i ferrovieri.

I residui di tale gestione, pari a milioni 38.720,6, sono relativi ai fondi destinati all'attuazione del piano decennale di provvidenze assicurative e finanziarie per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri di cui alla legge 605 del 15 luglio 1966.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
Riepilogo dei residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche, distinti in propri (P), di stanziamento (S) e complessivi (T)
(in milioni di lire)

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI							Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° genn. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare				
	1	2	3=1±2	4	5=3-4	6	7=5+6		
TITOLO I.									
SPESE CORRENTI									
Categoria I. - Personale in attività di servizio								98.285,-	98.285,-
Categoria II. - Personale in quiescenza								98.285,-	98.285,-
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	74.133,2		74.133,2	74.133,2				83.549,2	83.549,2
Categoria IV. - Trasferimenti	74.133,2		74.133,2	74.133,2				83.549,2	83.549,2
Categoria V. - Interessi	350,-		350,-	350,-		350,-		50,-	400,-
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	350,-		350,-	350,-		350,-		50,-	400,-
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnoviamenti e migliorie	6.794,4		6.794,4	6.794,4				8.513,2	8.513,2
Categoria VIII. - Somme non attribuibili	6.794,4		6.794,4	6.794,4				8.513,2	8.513,2
TOTALE TITOLO I	6.794,4		6.794,4	6.794,4				106.798,2	106.798,2
	74.483,2		74.483,2	74.133,2				83.599,2	88.949,2
	81.277,6		81.277,6	80.927,6				190.397,4	190.747,4

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO N. 1

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI						Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° gen. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare	6		
TITOLO II								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi								
P	88.044,7		88.044,7	16.518,1	71.526,6	—	71.526,6	
S	1.306.499,1		1.306.499,1	672.745,1	633.754,-	1.170.032,6	1.803.736,6	
T	1.394.543,8		1.394.543,8	689.263,2	705.280,6	1.170.032,6	1.875.313,2	
Categoria X. - Trasferimenti								
P	—		—	—	—	—	—	
S	—		—	—	—	—	—	
T	—		—	—	—	—	—	
Categoria XI. - Partecipazioni azionarie e conferimenti								
P	11.472,1		11.472,1	—	11.472,1	2.000,-	13.472,1	
S	11.472,1		11.472,1	—	11.472,1	2.000,-	13.472,1	
T	—		—	—	—	—	—	
Categoria XII. - Anticipazioni								
P	—		—	—	—	—	—	
S	—		—	—	—	—	—	
T	—		—	—	—	—	—	
Categoria XIII. - Costituzione di fondi di riserva								
P	500,-		500,-	500,-	—	5,-	5,-	
S	500,-		500,-	500,-	—	5,-	5,-	
T	—		—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO II								
P	88.044,7		88.044,7	16.518,1	71.526,6	—	71.526,6	
S	1.318.471,2		1.318.471,2	673.245,1	645.226,1	1.172.037,6	1.817.263,7	
T	1.406.515,9		1.406.515,9	689.763,2	718.752,7	1.172.037,6	1.888.790,3	
TOTALE TITOLI I E II								
P	94.839,1		94.839,1	23.312,5	71.526,6	106.798,2	178.324,8	
S	1.392.954,4		1.392.954,4	747.378,3	645.576,1	1.255.636,8	1.901.212,9	
T	1.478.793,5		1.478.793,5	770.690,8	717.102,7	1.362.435,6	2.079.537,7	
Rimborso di prestiti								
P	1.466,2		1.466,2	1.466,2	—	—	—	
S	1.466,2		1.466,2	1.466,2	—	—	—	
T	—		—	—	—	—	—	
Gestioni speciali e autonome								
P	962.631,3		962.631,3	845.559,6	117.071,7	997.931,4	1.115.003,1	
S	—		—	—	—	—	—	
T	962.631,3		962.631,3	845.559,6	117.071,7	997.931,4	1.115.003,1	
IN COMPLESSO								
P	1.058.936,6		1.058.936,6	870.338,3	188.598,3	1.104.729,6	1.293.327,9	
S	1.392.954,4		1.392.954,4	747.378,3	645.576,1	1.255.636,8	1.901.212,9	
T	2.451.891,-		2.451.891,-	1.617.716,6	834.174,4	2.360.366,4	3.194.540,8	

ALLEGATO N. 2

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
Residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche e per esercizio di provenienza, distinti in propri (P), di stanziamento (S) e complessivi (T)
 (in milioni di lire)

AGGREGATI	ESERCIZI DI PROVENIENZA						Totale
	1973 e preced.	1974	1975	1976	1977	1978	
TITOLO I.							
SPESA CORRENTI							
Categoria I. - Personale in attività di servizio							
P	—	—	—	—	—	—	98.285,-
S	—	—	—	—	—	—	98.285,-
T	—	—	—	—	—	—	—
Categoria II. - Personale in quiescenza							
P	—	—	—	—	—	—	—
S	—	—	—	—	—	—	—
T	—	—	—	—	—	—	—
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi							
P	—	—	—	—	—	—	83.549,5
S	—	—	—	—	—	—	83.549,5
T	—	—	—	—	—	—	—
Categoria IV. - Trasferimenti							
P	150,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	400,-
S	150,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	400,-
T	—	—	—	—	—	—	—
Categoria V. - Interessi							
P	—	—	—	—	—	—	8.512,9
S	—	—	—	—	—	—	8.512,9
T	—	—	—	—	—	—	—
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate							
P	—	—	—	—	—	—	—
S	—	—	—	—	—	—	—
T	—	—	—	—	—	—	—
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnoviamenti e migliorie							
P	—	—	—	—	—	—	—
S	—	—	—	—	—	—	—
T	—	—	—	—	—	—	—
Categoria VIII. - Somme non attribuibili							
P	—	—	—	—	—	—	106.797,9
S	150,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	83.949,5
T	150,-	50,-	50,-	50,-	50,-	50,-	190.747,4
TOTALE TITOLO I							
P	—	—	—	—	—	—	98.285,-
S	—	—	—	—	—	—	98.285,-
T	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE							
P	106.797,9	—	—	—	—	—	106.797,9
S	83.949,5	—	—	—	—	—	83.949,5
T	190.387,4	—	—	—	—	—	190.387,4

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO N. 2

AGGREGATI	ESERCIZI DI PROVENIENZA							Totale
	1973 e preced.	1974	1975	1976	1977	1978		
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi	P 68.526,6 S — T 68.526,6	—	113.095,6 113.095,6	44.735,8 44.735,8	3.000,— 475.922,6 478.922,6	1.170.032,6 1.170.032,6	71.526,6 1.803.786,6 1.875.313,2	
Categoria X - Trasferimenti	P — S — T —	—	—	—	—	—	—	
Categoria XI - Partecipazioni azionarie e conferimenti	P — S — T —	—	—	5.471,9 5.471,9	6.000,— 6.000,—	2.000,— 2.000,—	13.471,9 13.471,9	
Categoria XII - Anticipazioni	P — S — T —	—	—	—	—	—	—	
Categoria XIII - Costituzione di fondi di riserva	P — S — T —	—	—	—	—	—	—	
TOTALE TITOLO II	P 68.526,6 S — T 68.526,6	—	113.095,6 113.095,6	50.207,7 50.207,7	3.000,— 481.922,6 484.922,6	1.172.037,6 1.172.037,6	71.526,6 1.817.263,5 1.888.790,1	
TOTALE TITOLI — I e II	P 68.526,6 S 150,— T 68.676,6	50,— 50,—	113.145,6 113.145,6	50.257,7 50.257,7	3.000,— 481.972,6 484.972,6	1.06.797,9 1.255.637,1 1.362.435,—	178.324,5 1.901.213,— 2.079.537,5	
Rimborso di prestiti	P — S — T —	—	—	—	—	—	—	
Gestioni speciali e autonome	P — S — T —	—	—	—	117.071,7 117.071,7	997.931,4 997.931,4	1.115.003,1 1.115.003,1	
IN COMPLESSO	P 68.526,6 S 150,— T 68.676,6	50,— 50,—	113.145,6 113.145,6	50.257,7 50.257,7	120.071,7 481.972,6 602.044,3	1.104.729,3 1.255.637,1 2.360.366,4	1.293.327,6 1.901.213,— 3.194.540,6	

ALLEGATO N. 3

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Processo di smaltimento dei residui passivi

ESERCIZI	Residui di nuova formazione	ALIQUOTE PAGATE O ELIMINATE NEGLI ESERCIZI				
		1974	1975	1976	1977	1978
1973 e precedenti	941.677,4	439.521,3	279.014,6	70.040,7	45.560,1	38.864,1
1974	883.039,—	—	542.151,5	279.506,9	47.306,7	14.023,9
1975	1.312.554,3	—	—	852.642,4	273.814,5	72.951,8
1976	1.521.187,5	—	—	—	1.042.154,5	428.775,3
1977	1.665.145,8	—	—	—	—	1.063.101,5
A) in milioni di lire						
1973 e precedenti	100	46,7	29,6	7,4	4,8	4,1
1974	100	—	61,4	31,7	5,4	1,6
1975	100	—	—	65,—	20,9	5,7
1976	100	—	—	—	68,5	28,2
1977	100	—	—	—	—	63,8
B) in termini percentuali						

2. — AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Per una corretta analisi dell'andamento della gestione dei residui da parte della Amministrazione dei Monopoli di Stato, occorre premettere che, per questa Azienda, la normativa che regola tale gestione si discosta alquanto da quella vigente per le altre Amministrazioni centrali dello Stato.

Infatti, il peculiare carattere industriale e le caratteristiche strutturali del bilancio aziendale, hanno reso necessario delle deroghe ai normali tempi di conservazione dei residui, mentre particolari disposizioni legislative consentono, per alcuni capitoli di parte corrente, la conservazione in c/residui delle somme non erogate entro l'anno per le spese da effettuarsi negli esercizi successivi.

Così, ai sensi della legge 22 dicembre 1977, n. 951, la inapplicabilità ai Monopoli degli artt. 4, 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407, ha lasciato immutati i termini di conservazione dei residui di stanziamento, ivi compresi quelli di parte corrente già richiamati.

Inoltre, il vigente criterio seguito per questa Amministrazione di versare in un apposito capitolo di entrata le somme economizzate sui residui, comporta il prolungamento di un anno del loro mantenimento in bilancio, sia pur iscrivendole in una apposita partita delle economie.

Tanto premesso, si passa ora ad analizzare i dati relativi alla gestione residui del 1978 analiticamente riportati negli allegati prospetti.

Al 31 dicembre 1978 i residui passivi ammontavano complessivamente a 203.724,3 milioni, di cui 162.324,9 milioni provenienti dalla gestione di competenza e 41.359,9 milioni dagli esercizi precedenti.

Di questi 41.359,9 milioni, ben 25.086,5 milioni sono residui di stanziamento, 10.805,7 milioni sono residui propri di c/capitale e solo 5.467,7 milioni derivano dal titolo primo; di tale importo oltre 510 milioni sono stati già accertati come economie alla chiusura dell'esercizio e versati in entrata nel corso del 1979.

Per quanto concerne invece i residui di nuova formazione, va rilevato che dei citati 162.324,9 milioni (pari al 23,7% delle spese impegnate), ben 26.502,9 milioni si riferiscono a spese di investimento e 135.822,0 a spese correnti; i residui di stanziamento, invece, ammontano complessivamente ad oltre 40.356,4 milioni (22.822,8 di parte corrente, 17.501,1 di parte capitale e 32,5 milioni relativi al capitolo 1001 della gestione speciale dopolavoro).

Circa i motivi che hanno portato alla formazione dei nuovi residui alla chiusura del trascorso esercizio, va preliminarmente rilevato che in parte essi sono determinati dal ritardo col quale si perfezionano i provvedimenti di variazione e dal ritardo col quale si possono determinare i relativi elementi di impegno, come, ad esempio, per l'ammortamento (9.000 milioni nel '78), per il versamento al Tesoro delle somme recuperate dall'INPS (circa 6.624,7 milioni); per il pagamento delle ritenute, competenze accessorie e conguagli delle spese fisse (oltre 20.840 milioni); per il saldo delle fatture relative all'acquisto dei tabacchi lavorati CEE a seguito delle vendite effettuate nell'ultimo periodo dell'anno (oltre 36.767 milioni), ecc.

Se, inoltre, si considera la conservazione di ben 17,5 miliardi per il completamento dei programmi di investimento dell'Azienda (costruzione di manifatture, rinnovo di impianti, ecc.) unitamente a quella di 22,8 miliardi, mantenuti ai sensi delle vigenti disposizioni sui capitoli 191 e 193, si può ben rilevare come risulti notevolmente contenuta la effettiva consistenza dei residui propri.

Circa, infine, il processo di eliminazione dei residui passivi, si richiama l'attenzione sui prospetti nn. 2 e 3, dal cui esame si evince, a conferma della assoluta provvisorietà, della formazione dei residui, che la maggior parte di quelli provenienti dagli esercizi precedenti concerne le spese in c/capitale (allegato 2) e che nella quasi totalità essi vengono pagati nell'esercizio immediatamente successivo (allegato 3).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
 Riepilogo dei residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche, distinti in propri (P) di stanziamento (S) e complessivi (T)
 (in milioni di lire)

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI						Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° genn. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare	Residui di nuova formazione		
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Categoria I. - Personale in attività di servizio	P 11.436,-	-	11.436,-	10.360,4	1.075,6	20.840,4	21.916,-	
	S 11.436,-	-	11.436,-	10.360,4	1.075,6	20.840,4	21.916,-	
	T 45.484,9	5.552,5	51.037,4	46.675,6	4.361,8	75.785,1	80.146,9	
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	P 10.429,8	+	4.877,3	4.275,1	602,2	22.822,8	23.425,-	
	S 55.914,7	-	55.914,7	50.950,7	4.964,-	98.607,9	103.571,9	
	T 373,6	-	373,6	347,-	26,6	645,6	672,2	
Categoria IV. - Trasferimenti	P -	-	-	-	-	-	-	
	S 373,6	-	373,6	347,-	26,6	645,6	672,2	
	T -	-	-	-	-	-	-	
Categoria V. - Interessi	P -	-	-	-	-	-	-	
	S -	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	P 5.077,4	-	5.077,4	5.073,7	3,7	6.625,9	6.629,6	
	S 5.077,4	-	5.077,4	5.073,7	3,7	6.625,9	6.629,6	
	T 8.000,-	-	8.000,-	8.000,-	-	9.000,-	9.000,-	
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie	P 8.000,-	-	8.000,-	8.000,-	-	9.000,-	9.000,-	
	S 8.000,-	-	8.000,-	8.000,-	-	9.000,-	9.000,-	
	T 37,2	-	37,2	37,2	-	102,2	102,2	
Categoria VIII. - Somme non attribuibili	P -	-	-	-	-	-	-	
	S -	-	-	-	-	-	-	
	T 37,2	-	37,2	37,2	-	102,2	102,2	
TOTALE TITOLO I	P 70.409,1	+	75.961,6	70.493,9	5.467,7	112.999,2	118.486,9	
	S 10.429,8	-	4.877,3	4.275,1	602,2	22.822,8	23.425,-	
	T 80.838,9	-	80.838,9	74.769,-	6.069,9	135.822,-	141.891,9	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO N. 1

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI						Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° genn. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare	Residui di nuova formazione		
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi	P 16.419,3	+	23.448,3	12.642,6	10.805,7	9.001,8	19.807,5	
	S 35.339,9	-	28.310,9	3.826,6	24.484,3	17.501,1	41.985,4	
	T 51.759,2	-	51.759,2	16.469,2	35.290,-	26.502,9	61.792,9	
TOTALE TITOLO II	P 16.419,3	+	23.448,3	12.642,6	10.805,7	9.001,8	19.807,5	
	S 35.339,9	-	28.310,9	3.826,6	24.484,3	17.501,1	41.985,4	
	T 51.759,2	-	51.759,2	16.469,2	35.290,-	26.502,9	61.792,9	
TOTALE TITOLI I E II	P 86.828,4	+	99.409,9	83.136,5	16.273,4	122.001,-	138.274,4	
	S 45.769,7	-	33.188,2	8.101,7	25.086,5	40.323,9	65.410,4	
	T 132.598,1	-	132.598,1	91.238,2	41.359,9	162.324,9	203.684,8	
Rimborso di prestiti	P -	-	-	-	-	-	-	
	S -	-	-	-	-	-	-	
	T -	-	-	-	-	-	-	
Gestioni speciali e autonome	P 22,8	-	22,8	22,8	-	7,-	7,-	
	S 33,-	-	33,-	33,-	-	32,5	32,5	
	T 55,8	-	55,8	55,8	-	39,5	39,5	
IN COMPLESSO	P 86.851,2	+	99.432,7	83.159,3	16.273,4	122.008,-	138.281,4	
	S 45.802,7	-	33.221,2	8.134,7	25.086,5	40.356,4	65.442,9	
	T 132.653,9	-	132.653,9	91.294,-	41.359,9	162.364,4	203.724,3	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Processo di smaltimento dei residui passivi

ESERCIZI	Residui di nuova formazione	ALIQUOTE PAGATE O ELIMINATE NEGLI ESERCIZI						
		1973	1974	1975	1976	1977	1978	
1972 e precedenti	60.343,-	44.470,4	7.073,-	2.857,5	383,6	2.946,3	1.602,5	
1973	100.407,-	—	87.209	9.281,5	1.603,8	425,7	888,3	
1974	117.288,-	—	—	104.981,2	3.967,5	1.973,5	87,8	
1975	47.025,9	—	—	—	36.394,2	7.884,5	1.610,9	
1976	76.469,3	—	—	—	—	67.471,9	5.006,5	
1977	110.045,5	—	—	—	—	—	82.128,-	
		A) in milioni di lire						
1972 e precedenti	100	73,69	11,72	4,73	0,64	4,88	2,66	
1973	100	—	86,86	9,24	1,60	0,42	0,85	
1974	100	—	—	89,51	3,38	1,68	0,07	
1975	100	—	—	—	77,39	16,77	3,43	
1976	100	—	—	—	—	88,23	6,55	
1977	100	—	—	—	—	—	74,63	
		B) in termini percentuali						

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. — AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Dai dati del conto consuntivo dell'esercizio 1978 dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, è risultata la seguente situazione dei residui:

Residui attivi	L. 2.001.278.167.699
Residui passivi	» 1.848.032.848.046

Va subito precisato, per quanto riguarda i residui attivi, che dal complessivo importo sopra riportato lire 545.400.483.219 sono riferibili ai residui attivi formati negli esercizi precedenti a quello del 1978, per cui si può affermare che nello stesso esercizio 1978 l'ammontare dei residui attivi, intesi come somme accertate e non riscosse al 31 dicembre 1978, è di lire 1.455.877.684.480.

Per quanto riguarda i residui passivi, che, come si è detto, al 31 dicembre 1978 ammontavano a lire 1.848.032.848.046, è da tener presente che lire 770.351.450.155 costituiscono residui degli esercizi anteriori al 1978, per cui la consistenza dei residui passivi formati nel 1978 è di lire 1.077.681.397.891.

Per una prima valutazione dell'andamento del fenomeno si osserva, per quanto concerne i residui attivi, che, tenendo conto della situazione accertata al 1° gennaio 1978, data dalla quale risultavano da riscuotere lire 1.892.396.858.854, essi hanno subito un aumento in assoluto di lire 108.881.308.845, come risulta dal seguente prospetto:

Rimasti da riscuotere al 1° gennaio 1979	L. 2.001.278.167.699
Residui al 1° gennaio 1978	» 1.892.396.858.854
Differenza in	+ L. 108.881.308.845

Per quanto riguarda i residui passivi, tenuto conto della situazione accertata al 1° gennaio 1978, data alla quale risultavano residui passivi per un importo di lire 1.680.582.491.715, essi hanno fatto registrare un aumento di lire 167.450.356.331, come risulta dal seguente prospetto:

Rimasti da pagare al 1° gennaio 1979	L. 1.848.032.848.046
Residui al 1° gennaio 1978	» 1.680.582.491.715
Differenza in	+ L. 167.450.356.331

Passando ad un'analisi più dettagliata della situazione dei residui emersa dal conto consuntivo 1978 della Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni si osserva quanto segue:

A) Residui attivi:

Come si è detto sotto il punto 1) le somme accertate e rimaste da riscuotere al 1° gennaio 1979, sia con riferimento alla competenza 1978	L. 1.455.877.684.480
sia riguardanti esercizi precedenti	» 545.400.483.219
ammontano a un complessivo di	L. 2.001.278.167.699

Peraltro, al fine di valutare il fenomeno dei residui attivi nel senso di un giudizio sulla attività dell'Amministrazione intesa ad acquisire i cespiti di entrata, occorre tenere presente che di detta somma di lire 2.001.278.167.699 fanno parte:

L. 879.930.812.665 concernenti mutui da contrarre con la Cassa DD.PP. ed anticipazioni da ottenere dal Ministero del Tesoro per la copertura di disavanzi di esercizi precedenti (cap. 601);

per cui i residui attivi, alla cui eliminazione deve provvedere in via principale l'opera degli organi dell'Amministrazione, si riducono a lire 1.121.347.355.034.

Se si tiene ancora presente che in tale somma figurano anche lire 200.266.702.720, (capp. 531 e 532) provenienti dalla parte passiva per l'ammontare dei beni patrimoniali e potenziamento degli impianti e lire 143.623.957.548, (cap. 231) costituenti l'avanzo per il 1977 che l'A.S.S.T. deve versare all'Amministrazione e questa a sua volta al Tesoro, i residui attivi si riducono ulteriormente a lire 777.456.694.766, le cui voci più rilevanti sono le seguenti:

- L. 4.833.332.870 Rimborsi inerenti ai servizi postali dovuti da amministrazioni estere ed enti (cap. 104)
- L. 165.121.183.864 Somme dovute dalla Cassa DD.PP. per interessi maturati sul c/c fruttifero aperto presso la Cassa stessa, sul quale affluiscono i versamenti in c/c postale effettuati dall'utenza (cap. 142)
- L. 157.912.021.652 Somma dovuta dalla Cassa DD.PP. a rimborso del costo del servizio dei risparmi (cap. 143)
- L. 42.124.035.957 crediti verso Amministrazioni ed Enti in Italia ed all'Estero per servizi di telecomunicazione resi (cap. 181)
- L. 9.562.262.917 per canoni uso linee cavi (cap. 184)
- L. 25.841.777.261 ritenute in conto pensioni sugli stipendi del personale (cap. 263)
- L. 43.202.853.633 economie accertate nella gestione dei residui passivi (cap. 311)
- L. 54.913.000.000 mutuo costruzione edifici sede Uffici locali non in capoluoghi (cap. 903)
- L. 3.171.243.700 mutuo concessione speciale contributo all'Istituto Postelegrafonici (cap. 605)
- L. 25.000.000.000 mutuo costruzioni alloggi di servizio (cap. 606)
- L. 225.000.000.000 mutuo meccanizzazione e automazione servizi postali bancoposta e telegrafici (cap. 607)

Ovviamente la situazione dianzi analizzata si riferisce al 1° gennaio 1979 e poiché nei primi sette mesi del corrente esercizio è da presumere si siano effettuate riscossioni, per un importo al momento non definibile, si può concludere che una valutazione del fenomeno esclude motivi di preoccupazione essendo esso contenuto in limiti tollerabili.

B) Residui passivi:

Come si è detto in esordio, la consistenza dei residui passivi al 31 dicembre 1978 risultante dal conto consuntivo è di lire 1.848.032.848.046.

Con riferimento alla classificazione delle spese detto importo va così attribuito:

Spese correnti	L. 950.479.561.105
Spese in conto capitale	» 897.553.286.941

Delle spese correnti le partite più importanti sono le seguenti:

- L. 297.152.397.352 personale in attività di servizio
- L. 40.105.726.725 personale in quiescenza
- L. 57.960.327.053 canoni F.D. concessione locali uso e trattamento materiale rotabile, trasporto e scambio corr.ze (capp. 344 e 345).
- L. 60.087.429.564 rimborsi al PGdS (capp. 207-208-341-342-396-397-398-436)
- L. 8.640.790.702 acquisto materiale consumo (capp. 206-351-395)
- L. 1.161.595.157 acquisto mobili, suppellettili, macchine per scrivere (capp. 220-221-393)
- L. 7.030.346.081 posta aerea (cap. 346)
- L. 4.148.976.971 trasporto corrispondenza e pacchi con accollatori (cap. 347)
- L. 51.627.916.047 rimborso scambi corrispondenza telegrafica (cap. 427)
- L. 6.854.670.498 spese per esercizio e manutenzione linee, cavi telegrafici (cap. 428)

I residui in c/ capitale sono suddivisi nei seguenti grandi raggruppamenti di spese:

- L. 896.723.915.027 edilizia, impianti postali e di telecomunicazioni, materiali macchine e attrezzature.
- L. 829.371.914 costruzione sede ministeriale (cap. 807).

Delle lire 897.553.286.941 costituenti, alla data del 31 dicembre 1978, i residui passivi in c/capitale:

- L. 555.875.001.203 sono costituite da residui derivanti da impegni formali.
- L. 341.678.285.738 costituiscono residui di stanziamento.

Per quanto concerne i residui di stanziamento, precisato, al fine di stabilire i tempi di formazione di detti residui, che lire 171.788.930.134 riflettono somme della competenza dell'esercizio 1978, mentre lire 169.889.355.604 provengono da esercizi precedenti, si fa osservare che essi concernono i seguenti capitoli di spesa:

Cap.	Residui stanziamento comp. 1978	Residui stanziamento es. precedenti	TOTALE
501	57.652.848.485	63.661.823.015	121.314.671.500
502	37.434.530.222	22.139.352.939	59.573.883.161
503	18.741.166.951	21.423.478.300	40.164.645.251
504	8.835.012	5.685.180.485	5.694.015.497
505	486.665.677	1.698.673.818	2.185.339.495
506	451.340	5.025.000	5.476.340
507	350.000.000	1.600.679.711	1.950.679.711
508	1.675.000.000	1.762.326.392	3.437.326.392
509	4.624.924.664	2.664.557.168	7.289.481.832
510	5.324.292.403	1.788.727.211	7.113.019.614
511	170.556.519	177.543.934	348.100.453
514	—	25.000.000.000	25.000.000.000
515	45.319.658.861	22.281.987.631	67.601.646.492
	171.788.930.134	169.889.355.604	341.678.285.738

Passando dall'analisi degli elementi che compongono i residui passivi è da precisare, per quanto concerne i residui di parte corrente, che dell'importo di lire 950.479.561.105 fanno parte le seguenti somme:

- L. 200.266.702.720 per ammortamento beni patrimoniali, sviluppo e potenziamento impianti (capp. 311-312).
- L. 143.623.957.548 costituenti avanzo A.S.S.T. 1977 da versare al Tesoro (cap. 472).

Ora, tenuto conto che le anzidette due somme costituiscono partite complessive di altrettante somme figuranti nei residui attivi, si ha che i residui di parte corrente si riducono a lire 606.588.900.837.

Per quanto attiene, in particolare, i residui in conto capitale relativi all'edilizia, è da evidenziare che le ragioni più significative che incidono sul normale svolgimento dei programmi hanno un fondamento comune e risalgono ad una serie di cause di carattere generale che si riflettono negativamente sulla operatività del settore edilizio in tutto il territorio nazionale.

Purtroppo si deve prendere atto del fatto che, non soltanto non sono state eliminate le cause ostative già lamentate in passato, ma altre minacciano di aggiungersi a quelle a suo tempo elencate.

Primo elemento che costituisce una determinante remora alla attività produttiva è costituito dalla inadeguata strutturazione degli Uffici Lavori, ove, fuorché in alcuni casi specifici (vedi ad esempio gli Uffici di Roma e di Napoli) esiste una determinante carenza di personale tecnico a disposizione, in tutti i settori, anche a livello di dirigenti e direttivi.

Altra fondamentale remora, alla realizzazione delle iniziative previste è costituita dalla difficoltà di ordine urbanistico che finiscono col paralizzare ogni attività nel settore dei nuovi interventi edilizi e delle ristrutturazioni.

Il reperimento di aree destinate all'edilizia P.T. risulta quanto mai difficoltoso, sia per motivi d'inserimento nei singoli piani regolatori generali, sia per la carenza di chiare norme urbanistiche, sia per la peculiarità delle esigenze della edilizia P.T., sia infine per la laboriosità delle procedure da rispettare per promuovere, ove necessario, le variazioni ai piani particolareggiati.

Inoltre, esistono, in molti casi, difficoltà con i comuni per ottenere la disponibilità di aree edificatorie, che, pur offerte a questa Amministrazione, necessitano di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, che i bilanci finanziari dei comuni non consentono di realizzare tempestivamente.

Ma quello che rende più precaria la situazione è il coacervo delle leggi sull'edilizia, non organicamente coordinate e di non facile interpretazione, che rende estremamente incerto l'iter delle approvazioni cui devono essere sottoposti i progetti da eseguirsi a cura dello Stato, le diverse competenze, in materia di edilizia pubblica, dei Comuni, delle Regioni e del Ministero dei LL.PP. si sovrappongono e si intersecano confusamente e tutto ciò rende estremamente incerte le iniziative degli Uffici Lavori.

Recentemente a queste cause primarie che ostano ad una vigorosa operatività nel settore edilizio si sono aggiunte alcune motivazioni interne che minacciano, se non corrette tempestivamente, di invischiare ancora più gravemente l'attività degli Uffici Lavori.

In base alla nuova legge del 3 aprile 1979, n. 10, che riguarda l'ordinamento del personale dell'Azienda dipendenti del Ministero P.T., i Geometri e i Periti degli Uffici Lavori non sarebbero più destinati a svolgere le mansioni di progettazione e direzione lavori, cui li abilita il loro titolo professionale. Pertanto tutta la mole degli investimenti per la costruzione e la manutenzione degli edifici non dovrebbe più essere gestita, come per il passato, dagli organici del personale dipendente dagli Uffici Lavori costituiti, come è noto, soprattutto da Geometri e da Periti.

Ove non si provveda tempestivamente a chiarire questa situazione tutto il settore operativo dei Lavori e degli Impianti, minaccia di entrare in crisi.

Dopo questa sintesi delle difficoltà, già precedentemente segnalate che permangono nel campo dell'edilizia, è il caso di accennare ad alcuni problemi particolari che riguardano talune categorie di investimenti patrimoniali e che chiariscono le ragioni per cui non sono stati realizzati molti edifici entro il 1978.

In primo luogo gli immobili destinati ad autorimessa: molti di tali progetti sono stati inseriti nei programmi quinquennali nella previsione di una eventuale assunzione in gestione diretta dei servizi di trasporto da parte della Direzione Centrale dei Servizi Postali. Poiché nella maggior parte dei casi quella ipotesi non si è verificata e permangono seri dubbi sulla attualità del problema, si riconosce l'opportunità, prima di dar corso a qualsiasi iniziativa, di interpellare la Direzione Centrale competente perché voglia confermare la necessità di procedere alla costruzione degli edifici medesimi.

Altro settore di intervento che attualmente risulta praticamente paralizzato è quello delle attrezzature, sociali, ricreative, sportive programmate dal Dopolavoro Centrale.

In molti casi non è stato possibile ottenere il benessere da parte dei Comuni alla realizzazione di tali opere, in quanto i Comuni stessi, sotto l'egida delle Regioni, intendono promuovere iniziative valide per tutta la Comunità urbana, e si oppongono quindi alla creazione di centri sportivi riservati ad un unico utente, sia pur esso un Ente Statale. In

questo senso la maggior parte delle iniziative risulta ibernata in attesa di pervenire ad una chiarificazione di cui dovrebbe rendersi interprete l'Ufficio Centrale del Dopolavoro.

Ancora una volta occorre richiamare l'attenzione sul tema di taluni magazzini richiesti dai Circoli di Costruzione; in passato si è verificato che taluni locali siano stati destinati a materiali fuori uso o non più utilizzabili (pali telegrafici e telefonici in legno o cemento, bracci di ferro, isolatori, ecc.), materiale tutto che dovrebbe essere immediatamente venduto o drasticamente eliminato in quanto comporta enormi ed ingiustificate spese di immagazzinamento.

Infine è ancora non risolto il problema del rilancio degli edifici in ambito ferroviario che risultano sempre più necessari in conseguenza del ridimensionamento del programma della meccanizzazione.

Per molti di tali interventi sorgono difficoltà da parte delle FF.SS., che da quando è entrato in vigore il nuovo regime dei beni demaniali, non sempre agevolano la procedura di concessione gratuita delle aree su cui realizzare tali costruzioni.

Programma per la utilizzazione dei residui passivi.

Per aggiornare i programmi di investimenti, in relazione alla puntualizzazione dell'iter tecnico-amministrativo delle opere di cui era stata prevista la realizzazione negli anni '77 e '78, è stata effettuata, sentite le Direzioni Compartimentali e gli Uffici Lavori, un'attenta analisi della situazione, da cui sono scaturite le seguenti iniziative:

1) Preso atto che alcuni edifici programmati non si ritengono più attuali nel quadro della situazione odierna dei servizi, i progetti stessi sono stati cancellati e le relative somme recuperate.

2) Per taluni progetti, che si presumeva poter definire nell'arco del biennio '77-'78, sono sopravvenute tali difficoltà, soprattutto di carattere urbanistico, che ne hanno paralizzato qualsiasi progresso; pertanto non è più facilmente prevedibile la data in cui si potrà riprendere una valida iniziativa, mentre potranno essere recuperati i relativi investimenti congelati fra i Residui Passivi ne è stata riproposta la realizzazione convenzionalmente negli esercizi finanziari 1980 e seguenti, nell'intesa di aggiornare la situazione non appena si intraveda la possibilità di concretare l'investimento.

3) Sono stati infine concentrati nel 1979 tutti quegli investimenti che ad una attenta analisi tecnico-funzionale risultano concretamente realizzabili a partire da tale annualità.

Per dare un'idea quantitativa del problema facciamo riferimento al cap. 501 destinato alla « edilizia operativa » e con esclusione di tutti gli edifici relativi alla meccanizzazione; sono stati previsti nel 1979, nuovi investimenti per un valore globale di 102 milioni di lire, con la utilizzazione di circa 31 mila milioni di lire di R.P. degli anni precedenti.

ALLEGATO N. 1

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche e per esercizio di provenienza, distinti in propri (P), di stanziamento (S) e complessivi (T) (in milioni di lire)

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI						Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° gen. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare	6		
	1	2	3=1±2	4	5=3-4	6	7=5+6	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Categoria I. - Personale in attività di servizio	P 294.651,7		234.651,7	180.200,3	54.451,4	242.700,9	297.152,3	
	S 294.651,7		234.651,7	180.200,3	54.451,4	242.700,9	297.152,3	
	T 25.627,-		25.627,-	16.285,8	9.341,2	30.764,5	40.105,7	
Categoria II. - Personale in quiescenza	P 25.627,-		25.627,-	16.285,8	9.341,2	30.764,5	40.105,7	
	S 182.708,1		182.708,1	119.250,-	63.458,1	190.633,8	254.091,9	
	T 182.708,1		182.708,1	119.250,-	63.458,1	190.633,8	254.091,9	
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	P 4.277,2		4.277,2	3.371,9	905,3	6.081,-	6.986,3	
	S 4.277,2		4.277,2	3.371,9	905,3	6.081,-	6.986,3	
	T							
Categoria IV. - Trasferimenti	P							
	S							
	T							
Categoria V. - Interessi	P							
	S							
	T							
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	P 153.459,9		153.459,9	153.450,8	9,1	144.047,6	144.086,7	
	S 153.459,9		153.459,9	153.450,8	9,1	144.047,6	144.086,7	
	T 240.258,3		240.258,3	240.258,3		200.266,7	200.266,7	
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e miglioramenti	P 240.258,3		240.258,3	240.258,3		200.266,7	200.266,7	
	S 34.299,-		34.299,-	30.550,-	3.749,-	4.070,9	7.819,9	
	T 34.299,-		34.299,-	30.550,-	3.749,-	4.070,9	7.819,9	
Categoria VIII. - Somme non attribuite	P 875.281,2		875.281,2	743.367,1	131.914,1	818.565,4	950.479,5	
	S 875.281,2		875.281,2	743.367,1	131.914,1	818.565,4	950.479,5	
	T							
TOTALE TITOLO I								

questo senso la maggior parte delle iniziative risulta ibernata in attesa di pervenire ad una chiarificazione di cui dovrebbe rendersi interprete l'Ufficio Centrale del Dopolavoro.

Ancora una volta occorre richiamare l'attenzione sul tema di taluni magazzini richiesti dai Circoli di Costruzione; in passato si è verificato che taluni locali siano stati destinati a materiali fuori uso o non più utilizzabili (pali telegrafici e telefonici in legno o cemento, bracci di ferro, isolatori, ecc.), materiale tutto che dovrebbe essere immediatamente venduto o drasticamente eliminato in quanto comporta enormi ed ingiustificate spese di immagazzinamento.

Infine è ancora non risolto il problema del rilancio degli edifici in ambito ferroviario che risultano sempre più necessari in conseguenza del ridimensionamento del programma della meccanizzazione.

Per molti di tali interventi sorgono difficoltà da parte delle FF.SS., che da quando è entrato in vigore il nuovo regime dei beni demaniali, non sempre agevolano la procedura di concessione gratuita delle aree su cui realizzare tali costruzioni.

Programma per la utilizzazione dei residui passivi.

Per aggiornare i programmi di investimenti, in relazione alla puntualizzazione dell'iter tecnico-amministrativo delle opere di cui era stata prevista la realizzazione negli anni '77 e '78, è stata effettuata, sentite le Direzioni Compartimentali e gli Uffici Lavori, un'attenta analisi della situazione, da cui sono scaturite le seguenti iniziative:

1) Preso atto che alcuni edifici programmati non si ritengono più attuali nel quadro della situazione odierna dei servizi, i progetti stessi sono stati cancellati e le relative somme recuperate.

2) Per taluni progetti, che si presumeva poter definire nell'arco del biennio '77-'78, sono sopravvenute tali difficoltà, soprattutto di carattere urbanistico, che ne hanno paralizzato qualsiasi progresso; pertanto non è più facilmente prevedibile la data in cui si potrà riprendere una valida iniziativa, mentre potranno essere recuperati i relativi investimenti congelati fra i Residui Passivi ne è stata riproposta la realizzazione convenzionalmente negli esercizi finanziari 1980 e seguenti, nell'intesa di aggiornare la situazione non appena si intraveda la possibilità di concretare l'investimento.

3) Sono stati infine concentrati nel 1979 tutti quegli investimenti che ad una attenta analisi tecnico-funzionale risultano concretamente realizzabili a partire da tale annualità.

Per dare un'idea quantitativa del problema facciamo riferimento al cap. 501 destinato alla « edilizia operativa » e con esclusione di tutti gli edifici relativi alla meccanizzazione; sono stati previsti nel 1979, nuovi investimenti per un valore globale di 102 milioni di lire, con la utilizzazione di circa 31 mila milioni di lire di R.P. degli anni precedenti.

ALLEGATO N. 1

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche e per esercizio di provenienza, distinti in propri (P), di stanziamento (S) e complessivi (T) (in milioni di lire)

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI						Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° genn. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare	6		
	1	2	3=1±2	4	5=3-4	6	7=5+6	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Categoria I. - Personale in attività di servizio	P 234.651,7		234.651,7	180.200,3	54.451,4	242.700,9	297.152,3	
	S 234.651,7		234.651,7	180.200,3	54.151,4	242.700,9	297.152,3	
	T 25.627,-		25.627,-	16.285,8	9.341,2	30.764,5	40.105,7	
Categoria II. - Personale in quiescenza	P 25.627,-		25.627,-	16.285,8	9.341,2	30.764,5	40.105,7	
	S 182.708,1		182.708,1	119.250,-	63.458,1	190.633,8	254.091,9	
	T 182.708,1		182.708,1	119.250,-	63.458,1	190.633,8	254.091,9	
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	P 4.277,2		4.277,2	3.371,9	905,3	6.081,-	6.986,3	
	S 4.277,2		4.277,2	3.371,9	905,3	6.081,-	6.986,3	
	T -		-	-	-	-	-	
Categoria IV. - Trasferimenti	P -		-	-	-	-	-	
	S -		-	-	-	-	-	
	T -		-	-	-	-	-	
Categoria V. - Interessi	P -		-	-	-	-	-	
	S -		-	-	-	-	-	
	T -		-	-	-	-	-	
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	P 153.459,9		153.459,9	153.450,8	9,1	144.047,6	144.056,7	
	S 153.459,9		153.459,9	153.450,8	9,1	144.047,6	144.056,7	
	T 240.258,3		240.258,3	240.258,3	-	200.266,7	200.266,7	
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e miglioramenti	P 240.258,3		240.258,3	240.258,3	-	200.266,7	200.266,7	
	S 34.299,-		34.299,-	30.550,-	3.749,-	4.070,9	7.819,9	
	T 34.299,-		34.299,-	30.550,-	3.749,-	4.070,9	7.819,9	
Categoria VIII. - Somme non attribuibili	P 875.281,2		875.281,2	743.367,1	131.914,1	818.565,4	950.479,5	
	S 875.281,2		875.281,2	743.367,1	131.914,1	818.565,4	950.479,5	
	T -		-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO I								

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO N. 1

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI						Residui di nuova formazione	Totale	
	Consistenza al 1° genn. 1978		Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978		Pagati nel 1978			Rimasti da pagare
	1	2		3=1+2	4				
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi	P 305.409,3 S 499.891,9 T 805.301,2	+ 194.482,6 - 194.482,6	499.891,9 305.409,3 805.301,2	31.343,9 135.520,- 166.863,9	468.548,- 169.889,3 638.437,3	87.327,- 171.789,- 259.116,-	555.875,- 341.678,3 897.553,3		
Categoria X. - Trasferimenti	P S T								
Categoria XI. - Partecipazioni azionarie e conferimenti	P S T								
Categoria XII. - Anticipazioni	P S T								
Categoria XIII. - Costituzione di fondi di riserva	P S T								
TOTALE TITOLO II	P 305.409,3 S 499.891,9 T 805.301,2	+ 194.482,6 - 194.482,6	499.891,9 305.409,3 805.301,2	31.343,9 135.520,- 166.863,9	468.548,- 169.889,3 638.437,3	87.327,- 171.789,- 259.116,-	555.875,- 341.678,3 897.553,3		
TOTALE TITOLI I E II	P 1.180.690,5 S 499.891,9 T 1.680.582,4	+ 194.482,6 - 194.482,6	1.375.173,1 305.409,3 1.680.582,4	774.711,- 135.520,- 910.231,-	600.462,1 169.889,3 770.351,4	905.892,4 171.789,- 1.077.681,4	1.506.354,5 341.678,3 1.848.032,8		
RIMBORSO DI PRESTITI	P S T								
GESTIONI SPECIALI E AUTONOME	P S T								
IN COMPLESSO	P 1.180.690,5 S 499.891,9 T 1.680.582,4	+ 194.482,6 - 194.482,6	1.375.173,1 305.409,3 1.680.582,4	774.711,- 135.520,- 910.231,-	600.462,1 169.889,3 770.351,4	905.892,4 171.789,- 1.077.681,4	1.506.354,5 341.678,3 1.848.032,8		

ALLEGATO N. 2

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche e per esercizio di provenienza, distinti in propri (P), di stanziamento (S) e complessivi (T) (in milioni di lire)

AGGREGATI	ESERCIZI DI PROVENIENZA							TOTALE
	1973 e precedenti		1974	1975	1976	1977	1978	
	P	S	T	P	S	T	P	
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Categoria I. - Personale in attività di servizio						54.451,4	242.700,9	297.152,3
Categoria II. - Personale in quiescenza						54.451,4	242.700,9	297.152,3
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi						9.341,2	30.764,5	40.105,7
Categoria IV. - Trasferimenti						9.341,2	30.764,5	40.105,7
Categoria V. - Interessi						46.277,6	190.633,8	254.091,9
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate						46.277,6	190.633,8	254.091,9
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnoviamenti e migliorie						905,3	6.081,-	6.986,3
Categoria VIII. - Somme non attribuite						905,3	6.081,-	6.986,3
TOTALE TITOLO I						114.733,6	818.565,4	950.479,5

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO N. 2

AGGREGATI	ESERCIZI DI PROVENIENZA							TOTALE
	1973 e precedenti	1974	1975	1976	1977	1978		
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria IX - Costituzione di capitali fissi	P 9.295,- S — T 9.295,-	22.789,2 5.374,8 28.164,-	80.226,5 9.879,4 90.105,9	170.817,5 51.468,1 222.285,6	185.419,8 103.167,- 288.586,8	87.327,- 171.789,- 259.116,-	555.875,- 341.678,3 897.553,3	
Categoria X - Trasferimenti	P — S — T —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
Categoria XI - Partecipazioni azionarie e conferimenti	P — S — T —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
Categoria XII - Anticipazioni	P — S — T —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
Categoria XIII - Costituzione di fondi di riserva	P — S — T —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
Totale Titolo II	P 9.295,- S — T 9.295,-	22.789,2 5.374,8 28.164,-	80.226,5 9.879,4 90.105,9	170.817,5 51.468,1 222.285,6	185.419,8 103.167,- 288.586,8	87.327,- 171.789,- 259.116,-	555.875,- 341.678,3 897.553,3	
Totale Titoli I e II	P 9.295,- S — T 9.295,-	22.789,2 5.374,8 28.164,-	80.226,5 9.879,4 90.105,9	187.998,- 51.468,1 239.466,1	300.153,4 103.167,- 403.320,4	905.892,4 171.789,- 1.077.681,4	1.506.354,5 341.678,3 1.848.032,8	
RIMBORSO DI PRESTITI	P — S — T —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
GESTIONI SPECIALI E AUTONOME	P — S — T —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
IN COMPLESSO	P 9.295,- S — T 9.295,-	22.789,2 5.374,8 28.164,-	80.226,5 9.879,4 90.105,9	187.998,- 51.468,1 239.466,1	300.153,4 103.167,- 403.320,4	905.892,4 171.789,- 1.077.681,4	1.506.354,5 341.678,3 1.848.032,8	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Processo di smaltimento dei residui passivi

ESERCIZI	Residui di nuova formazione	ALIQUOTE PAGATE O ELIMINATE NEGLI ESERCIZI						
		1973	1974	1975	1976	1977	1978	
1972	334.088,1	255.669,6	30.721,4	27.598,2	10.226,9	5.230,9	1.997,7	
1973	508.743,4	—	373.325,5	85.643,1	38.806,3	4.363,8	4.595,4	
1974	591.779,5	—	—	432.983,6	46.921,5	62.966,9	20.743,4	
1975	787.067,9	—	—	—	508.625,3	101.017,1	57.318,8	
1976	1.015.120,3	—	—	—	—	650.637,1	125.017,9	
1977	1.102.601,1	—	—	—	—	—	699.290,7	
1972	100	76,5	9,2	8,3	3,1	1,6	0,5	
1973	100	—	73,4	16,8	7,6	0,9	0,9	
1974	100	—	—	73,2	7,9	10,6	3,5	
1975	100	—	—	—	67,2	13,3	7,5	
1976	100	—	—	—	—	64,1	12,3	
1977	100	—	—	—	—	—	63,4	

A) in milioni di lire

B) in termini percentuali

4. — AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Nel richiamare in questa sede la normativa e le considerazioni contenute nella precedente relazione per il 1977, per quanto riguarda la conservazione delle somme in conto resti e la loro utilizzazione negli esercizi successivi, si precisa che al 1° gennaio 1979 il carico dei residui passivi ammonta a milioni 1.627.395 di cui milioni 732.484,8 di residui propri e milioni 894.910,3 di stanziamento.

Nel corso dell'esercizio 1978, pertanto, il carico dei residui passivi ha subito, rispetto ai precedenti esercizi, un aumento di milioni 747.919,8; più precisamente della suddetta somma di milioni 1.627.395,-, milioni 165.272,4 afferiscono a spese correnti, milioni 1.461.242,- affriscono a spese in conto capitale e milioni 880,6 a spese per rimborso prestiti. Nel complesso alla fine dell'esercizio 1978 i residui formali ammontano a milioni 732.484,8 pari al 45 % e quelli di stanziamento a milioni 894.910,3 pari al 55 %.

I dati quantitativi concernenti la gestione dei residui sono riassunti negli allegati 1, 2 e 3 di cui qui di seguito si forniscono chiarimenti aventi riguardo alle cause di formazione dei residui stessi.

a) *Situazione residui provenienti da esercizi precedenti.*

Il movimento avvenuto nella consistenza di detti residui distintamente per residui propri e di stanziamento è indicato nell'allegato n. 1.

Soffermando l'attenzione su dati riportati in detto allegato, si può osservare che il processo di smaltimento dei residui in parola rivela un ritmo nel complesso soddisfacente.

Come è facile rilevare il ritmo di smaltimento è più accentuato per le spese correnti che per le spese di investimenti; ciò è dovuto ai tempi tecnici di erogazione di queste ultime spese connesse con l'esecuzione di opere pubbliche.

I principali fattori qualitativi che influiscono sulla dinamica dei residui stessi relativi alle spese di investimento possono così riassumersi:

1) ritardi nelle procedure di approvazione dei progetti e di affidamento delle opere da realizzare nei casi in cui tali procedure comportino approvazioni di organi regionali o comunque di Enti locali;

2) resistenze di proprietari espropriati alla occupazione dei terreni oggetto dell'esproprio, ancorché sia ineccepibile la procedura espropriativa svolta;

3) eccessive richieste di varianti in corso d'opera ai progetti da parte degli Enti locali interessati, anche nei casi in cui si tratti di opere preventivamente assentite dagli Enti stessi.

Peraltro, come già segnalato nella relazione dell'anno precedente, si ha motivo di ritenere che l'applicazione delle norme della legge 3 gennaio 1978, n. 1 sull'accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche dovrebbe consentire un'attenuazione del fenomeno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO N. 1

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI							Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° gen. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare	Residui di nuova formazione			
						1	2		
TITOLO II									
SPESE IN CONTO CAPITALE									
Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi									
P	496.177,2	—	496.177,2	166.875,-	329.302,2	153.259,7	482.561,9		
S	153.836,2	—	153.836,2	130.049,3	23.786,9	842.014,4	865.800,1		
T	650.012,4	—	650.012,4	296.929,3	353.083,1	995.273,9	1.348.362,-		
Categoria X - Trasferimenti									
P	96.270,3	—	96.270,3	15.135,2	81.135,-	15.942,3	97.077,3		
S	4.649,7	—	4.649,7	—	—	8.653,-	13.302,6		
T	100.919,9	—	100.919,9	15.135,2	85.784,7	24.595,3	110.380,-		
Categoria XI - Partecipazioni azionarie e conferimenti									
P	2.500,-	—	2.500,-	—	—	—	2.500,-		
S	2.500,-	—	2.500,-	—	—	—	2.500,-		
T	—	—	—	—	—	—	—		
Categoria XII - Anticipazioni									
P	—	—	—	—	—	—	—		
S	—	—	—	—	—	—	—		
T	—	—	—	—	—	—	—		
Categoria XIII - Costituzione di fondi di riserva									
P	—	—	—	—	—	—	—		
S	—	—	—	—	—	—	—		
T	—	—	—	—	—	—	—		
TOTALE TITOLO II									
P	592.447,5	—	592.447,5	182.010,2	410.437,2	169.202,-	579.639,2		
S	160.948,8	—	160.948,8	130.049,3	30.895,6	850.667,2	881.602,8		
T	753.432,3	—	753.432,3	312.059,5	441.372,8	1.019.869,2	1.461.242,-		
TOTALE TITOLI I E II									
P	709.209,5	4,4	709.205,1	238.721,5	470.483,5	262.001,1	732.484,6		
S	169.314,5	—	169.314,5	136.491,-	32.823,6	861.206,2	894.029,8		
T	878.524,-	4,4	878.519,6	375.212,5	503.307,1	1.123.207,3	1.626.514,4		
Rimborsio di prestiti									
P	951,2	—	951,2	951,2	—	880,6	880,6		
S	951,2	—	951,2	951,2	—	880,6	880,6		
T	—	—	—	—	—	—	—		
IN COMPLESSO									
P	709.209,5	4,4	709.205,1	238.721,5	470.483,5	262.001,1	732.484,6		
S	170.265,7	—	170.265,7	137.442,2	32.823,6	862.066,8	894.910,4		
T	879.475,2	4,4	879.470,8	376.163,7	503.307,1	1.124.087,9	1.627.395,-		

ALLEGATO N. 2

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Riepilogo dei residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche, distinti in propri (P), di stanziamento (S) e complessivi (T)

(in milioni di lire)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZI DI PROVENIENZA

AGGREGATI	ESERCIZI DI PROVENIENZA							Totale
	1973 e preced.	1974	1975	1976	1977	1978		
TITOLO I.								
SPESE CORRENTI								
Categoria I. - Personale in attività di servizio								
P	—	—	—	5.476,7	7.623,4	28.129,6	41.229,6	
S	—	—	—	5.476,7	7.623,4	28.129,6	41.229,6	
T	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria II. - Personale in quiescenza								
P	—	—	77,5	25,9	220,9	4.027,3	4.351,6	
S	—	—	77,5	25,9	220,9	4.027,3	4.351,6	
T	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi								
P	7.308,2	2.093,1	3.504,4	4.979,-	9.362,1	43.622,5	70.869,3	
S	564,8	103,-	173,8	113,6	929,1	10.538,7	12.423,-	
T	7.873,-	2.196,1	3.678,2	5.092,6	10.291,2	54.161,2	83.292,3	
Categoria IV. - Trasferimenti								
P	81,4	21,9	21,1	42,2	47,1	87,1	300,8	
S	—	—	—	—	—	—	—	
T	81,4	21,9	21,1	42,2	47,1	87,1	300,8	
Categoria V. - Interessi								
P	—	—	—	—	307,8	—	307,8	
S	—	—	—	—	307,8	—	307,8	
T	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate								
P	—	—	—	—	2,6	160,5	153,1	
S	—	—	—	—	—	—	—	
T	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnoviamenti e migiorie								
P	—	—	—	—	—	—	—	
S	—	—	—	—	—	—	—	
T	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria VIII. - Somme non attribuite								
P	—	—	4,7	18,6	18.827,8	16.782,1	35.633,1	
S	—	—	—	—	—	—	—	
T	—	—	4,7	18,6	18.827,8	16.782,1	35.633,1	
TOTALE TITOLO I								
P	7.389,6	2.115,-	3.607,7	10.542,4	36.391,7	92.799,1	152.845,4	
S	564,8	103,-	173,8	113,6	929,1	10.538,7	12.423,-	
T	7.954,4	2.218,-	3.781,5	10.656,-	37.324,4	103.338,1	165.272,4	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO N. 2

AGGREGATI	ESERCIZI DI PROVENIENZA							Totale
	1973 e preced.	1974	1975	1976	1977	1978	1978	
TITOLO II								
SPESA IN CONTO CAPITALE								
Categoria IX. - Costituzione di capitali fesi	P 63.143,9 S 2.102,2 T 65.246,1	17.448,8 419,7 17.868,5	77.313,6 1.195,7 78.509,3	41.693,4 8.235,6 49.929,9	129.702,5 11.831,8 141.534,3	153.259,7 842.014,2 995.273,9	482.561,9 865.800,1 1.348.362,-	
Categoria X - Trasferimenti	P 27.017,- S 2.087,7 T 29.004,7	10.716,7 653,- 11.369,7	12.262,2 653,- 12.915,2	15.300,4 653,- 15.953,4	15.838,8 653,0 16.491,8	15.942,3 8.653,- 24.595,3	97.077,4 13.302,7 110.379,1	
Categoria XI - Partecipazioni azionarie e conferimenti	P 2.500,- S 2.500,- T -	-	-	-	-	-	2.500,- 2.500,-	
Categoria XII - Anticipazioni	P - S - T -	-	-	-	-	-	-	
Categoria XIII - Costituzione di fondi di riserva	P - S - T -	-	-	-	-	-	-	
TOTALE TITOLO II	P 90.160,8 S 6.639,9 T 96.800,7	28.165,5 1.072,7 29.238,2	89.575,8 1.848,7 91.424,5	56.983,8 8.889,5 65.883,3	145.541,3 12.484,8 158.026,1	169.202,- 850.667,2 1.019.869,2	579.639,2 881.602,8 1.461.242,-	
TOTALE TITOLI I E II	P 97.550,4 S 7.204,8 T 104.755,2	30.280,5 1.175,7 31.456,2	93.183,5 2.022,5 95.206,-	67.536,1 9.003,1 76.539,2	181.983,- 13.417,5 195.350,5	262.001,1 861.206,2 1.123.207,3	732.484,6 894.029,8 1.626.514,4	
Rimborso di prestiti	P - S - T -	-	-	-	-	-	880,6 880,6	
Gestioni speciali e autonome	P - S - T -	-	-	-	-	-	-	
IN COMPLESSO	P 97.550,4 S 7.204,8 T 104.755,2	30.280,5 1.175,7 31.456,2	93.183,5 2.022,5 95.206,-	67.536,2 9.003,1 76.539,3	181.983,- 13.417,5 195.350,5	262.001,1 862.121,8 1.124.087,9	732.484,6 894.910,4 1.627.395,-	

ALLEGATO N. 3

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Processo di smaltimento dei residui passivi

ESERCIZI	ALIQUOTE PAGATE O ELIMINATE NEGLI ESERCIZI						
	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1978
Residui di nuova formazione							
1972 e precedenti	539.019,4	96.768,6	55.430,4	38.031,9	22.808,8	19.176,1	19.176,1
1973	279.802,4	160.202,4	56.291,2	21.181,3	9.313,1	3.434,-	3.434,-
1974	178.301,8	-	81.880,2	40.380,4	17.209,9	7.375,1	7.375,1
1975	653.804,7	-	-	253.924,5	197.153,6	107.520,5	107.520,5
1976	281.404,7	-	-	-	167.568,6	37.296,8	37.296,8
1977	396.717,1	-	-	-	-	201.366,5	201.366,5
1978	1.124.087,9	-	-	-	-	-	-
			A) in milioni di lire				
1972 e precedenti	100	17,9	10,2	7,-	4,2	3,5	3,5
1973	100	57,2	20,1	7,5	3,3	1,2	1,2
1974	100	-	45,9	22,6	9,6	4,1	4,1
1975	100	-	-	38,8	30,1	16,4	16,4
1976	100	-	-	-	59,5	13,2	13,2
1977	100	-	-	-	-	50,7	50,7
			B) in termini percentuali				

5. — AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Prima di passare all'analisi delle partite più significative ed all'esame delle principali cause della formazione dei residui passivi oltre che ad una breve illustrazione dei dati risultanti dai prospetti allegati, sembra opportuno un raffronto della consistenza globale dei residui stessi alla data del 31 dicembre 1978 con la corrispondente situazione al 31 dicembre 1977:

consistenza al 31 dicembre 1977 residui passivi in milioni	+ L. 661.581,9
consistenza al 31 dicembre 1978 residui passivi in milioni	+ » 747.714,5
	<hr/>
differenza in milioni	+ L. 86.132,6
	<hr/> <hr/>

È da sottolineare, inoltre, che al 31 dicembre 1977 l'importo dei residui « provenienti da esercizi precedenti » era di 202.766,6 mentre i residui di « nuova formazione » ammontavano a 458.815,3 milioni di lire.

Al 31 dicembre 1978 i residui provenienti da esercizi precedenti ammontano a 296.047,3 mentre quelli di nuova formazione ascendono a 451.667,2 milioni di lire.

Bisogna tener conto che la consistenza definitiva del bilancio di previsione dell'A.S.S.T. per l'anno 1977 era stata di 864.490,9 milioni di lire mentre per l'anno 1978 è stata di 1.003.683,2 milioni di lire con un incremento di 139.192,3 milioni: ciò nonostante i residui di « nuova formazione » del corrente anno risultano leggermente inferiori a quelli rilevati a chiusura dell'anno 1977.

Dall'analisi delle categorie del titolo I risulta quanto segue:

CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio* (capitoli da 101 a 130):

residui passivi da esercizi precedenti	L. 6.834,1
residui di nuova formazione	» 25.287,9
	<hr/>
Totale	L. 32.122,-
	<hr/> <hr/>

In quanto alle cause che danno origine ai residui passivi in questione, si fa presente che gli stessi derivano in massima parte da somme che, in ciascuna gestione, vengono trasportate sui vari capitoli per il pagamento dei saldi di contributi assistenziali e previdenziali in favore degli Enti interessati, per il rimborso all'Amministrazione P.T. degli stipendi ed altri assegni corrisposti al proprio personale comandato a prestare servizio presso l'A.S.S.T., per il pagamento di conguagli vari dovuti al personale a seguito di provvedimenti emessi in corso dell'esercizio e che si perfezionano nell'esercizio successivo, nonché per la procedura per la corresponsione del premio di cointeressenza (Cap. 114).

Tale procedura comporta che il capitolo in questione, avendo uno stanziamento « per memoria », viene dotato della somma necessaria a seguito di variazione di bilancio (per il 1978 = 5.295,- milioni) che — approvata ad anno 1978 scaduto — determina l'iscrizione tra i residui passivi dell'intero importo di che trattasi.

Infine è utile osservare che — trattandosi di capitoli di spesa tutti soggetti a perenzione biennale — l'ammontare dei residui provenienti dall'esercizio 1976 non pagati al 31 dicembre

1978 (lire 2.394,5 milioni) è stato iscritto tra i residui come « economia » derivante da perenzione da versare nel corso dell'anno 1979, secondo quella che è la tecnica procedurale consueta, con imputazione al capitolo 191 dell'entrata dell'A.S.S.T. (economie accertate nella gestione dei residui passivi ecc.).

CATEGORIA II. — *Personale in quiescenza* (capitoli da 171 a 173):

residui provenienti da esercizi precedenti	L.	11,8
residui di nuova formazione	»	3.818,-
Totale	L.	3.829,8

Trattasi di residui di modesta entità e sono, nella quasi totalità, residui di nuova formazione relativi al cap. 171, per motivazioni analoghe a quelle indicate per la categoria I ed al cap. 173 per la quota da versare alla Cassa Integrativa concernente il saldo dell'anno 1978, il cui ammontare viene determinato a consuntivo sulla base dell'accertamento dell'entrata.

CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi* (capitoli da 192 a 226 e capitolo 382):

residui provenienti da esercizi precedenti	L.	6.013,1
residui di nuova formazione	»	11.208,8
Totale	L.	17.221,9

Le voci più rilevanti riguardano i capitoli 196 (manutenzione ordinaria), 201 (spese per acqua, gas ecc.) e 211 (spese per il funzionamento degli impianti di meccanizzazione ecc.) rispettivamente 3.632,6, 2.491,2 e 2.040,- milioni ed i capitoli 197 (rimborsi per l'esercizio e la manutenzione degli impianti) e 221 (rimborso all'Amm.ne P.T. della maggiore spesa ecc.) rispettivamente 2.752,8 e 1.456,8 milioni.

I primi tre sono capitoli le cui spese, di natura contrattuale comportano, per la natura dei contratti, che una parte delle somme impegnate venga pagata in anno successivo a quello in cui l'impegno è stato registrato; i successivi due capitoli, proprio per la natura di rimborso cui la spesa si riferisce, giustificano il trasporto a residui dell'importo relativo ed il pagamento « a consuntivo » e quindi in conto residui dell'importo stesso.

Per il resto — come si può facilmente ricavare dall'analisi dei dati riportati nei prospetti allegati — si tratta di residui abbastanza modesti nella loro entità.

CATEGORIA IV. — *Trasferimenti* (capitoli da 250 a 258).

residui provenienti da esercizi precedenti	L.	13,3
residui di nuova formazione	»	146.189,7
Totale	L.	146.203,-

Come si può vedere trattasi quasi unicamente di residui di nuova formazione, che si riferiscono nella quasi totalità (143.623,9 milioni) al cap. 253 (avanzo di gestione da versare al Tesoro) che — come noto — viene accertato alla fine dell'anno di competenza e pagato in conto residui passivi nell'esercizio finanziario successivo.

CATEGORIA V. — *Interessi* (capitoli da 271 a 275).

Nessun residuo, in quanto le quote con scadenza nell'anno vengono — ovviamente — pagate nell'anno stesso; eventuali eccedenze di previsione (per mutui che, poi, risulteranno non contratti o contratti solo in parte) determinano « economie » di bilancio sulla competenza.

CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate* (capitoli da 291 a 305).

residui provenienti da esercizi precedenti	L.	598,5
residui di nuova formazione	»	3.537,3
Totale	L.	4.135,8

Come si può notare trattasi per la maggior parte di residui di nuova formazione, che si riferiscono essenzialmente al cap. 296 (versamento alle Amministrazioni estere ecc.) per 3.050,9 milioni. Tale partita viene definita alla chiusura dell'anno finanziario ed anche dopo, causa le difficoltà dei conteggi (deconti): per questo motivo al cap. 296 è stata estesa — con norma inclusa nella legge di bilancio — la disciplina prevista dall'art. 36 della L.C.G.S. per i capitoli del titolo « spese in conto capitale ».

È da notare che in questa categoria non compare — quest'anno — alcun residuo relativamente al cap. 304 (versamento dell'I.V.A.) in quanto l'A.S.S.T. — contrariamente agli anni passati — è risultata « creditrice » nei confronti del Ministero delle Finanze ed ha iscritto come conguaglio nei propri registri IVA per l'anno 1979 la quota relativa al credito accertato.

CATEGORIA VII. — *Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie* (capitoli da 331 a 332):

residui provenienti da esercizi precedenti	L.	—
residui di nuova formazione	»	2.569,-
Totale	L.	2.569,-

Tale importo inferiore comunque a quello dello scorso anno si riferisce al cap. 332 (quota parte dei proventi di esercizio da versare all'entrata in conto capitale).

Trattasi di una partita figurativa per la quale una parte dell'importo totale, che si determina « a consuntivo » nel suo esatto ammontare viene versata nell'esercizio successivo in conto residui passivi.

CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili* (capitoli da 351 a 353):

Trattandosi di residui di modesta entità e rilevanza si rinvia ai prospetti contabili allegati.

Rubrica II. — Gestione delle case economiche.

CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*

Riguarda il cap. 382 che è stato considerato — come di consueto — nel conto consuntivo ed anche in questa esposizione unitamente alla categoria III della Rubrica I.

Riepilogando i residui provenienti da esercizi precedenti che si riferiscono al titolo I, si rileva che questi ammontano complessivamente a 13.482,4 (rispetto al totale che è — come si è ricordato all'inizio di 296.047,3 milioni). I residui di nuova formazione risultano essere 192.636,3 milioni (rispetto al totale di 451.667,2). Il totale generale dei residui del titolo I è pertanto di 206.118,7 (inferiore a quello dello scorso anno che era di 260.794,5 milioni).

Titolo II. — Spese in conto capitale (o di investimento).

Rubrica I. — Servizi generali.

CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi (capitoli da 531 a 546).*

residui provenienti da esercizi precedenti	L. 282.564,9
residui di nuova formazione	» 259.030,9
	—————
Totale	L. 541.595,8
	=====

Rispetto allo scorso anno si è verificata una inversione di tendenza per cui i residui provenienti da esercizi precedenti sono superiori a quelli di nuova formazione.

Ciò in quanto non vi sono state variazioni di bilancio che hanno inciso come lo scorso anno in misura superiore ai 50 miliardi sulle somme « trasportate » come residui di nuova formazione ed in quanto sui residui provenienti da esercizi precedenti hanno inciso — in maniera massiccia — gli oltre 217 miliardi relativi all'anno 1977 che recava stanziamenti di « competenza » per oltre 289 miliardi, come si è evidenziato nella relazione dello scorso anno.

Per il capitolo 545 che si riferisce a spese di investimento da finanziarsi con mutui (legge n. 227), non è stato possibile contrarre in toto i mutui stessi (per detto capitolo i mutui ancora da contrarre si riferiscono a 33 miliardi circa per i residui provenienti dagli esercizi 1976 e 1977 e a 27 miliardi per quelli di nuova formazione); per il cap. 544 che si riferisce anch'esso a spese di investimento da finanziarsi con mutui ai sensi della predetta legge n. 227 i mutui ammontanti a 7 miliardi per gli esercizi 1975, 1976 e 1977 e a 3 miliardi per l'esercizio 1978 — tutti accesi — non sono stati erogati in quanto solo di recente, con apposita convenzione è stato possibile affidare alla società Italposte la realizzazione del programma di costruzione degli alloggi di servizio.

Per quanto attiene la « natura » dei residui è da evidenziare che su un totale di 282.564,9 milioni di residui provenienti da esercizi precedenti, solo 63.830,2 sono impegni « impropri », quasi tutti (60 miliardi) riferiti ai capitoli 544 e 545 e pertanto motivati da quanto sopra esposto.

Su un totale di 259.030,9 milioni relativi ai residui di nuova formazione è da rilevare che anch'essi sono nella quasi totalità « impegni propri »; gli impegni « impropri » ammontano infatti a 37.971,8 milioni di cui 30 miliardi relativi ai citati cap. 544 e 545.

Quanto sopra illustrato evidenzia chiaramente la tendenza già rilevata nei decorsi anni finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977, volta a ridurre al minimo i cosiddetti « residui di stanziamento » a dimostrazione di una maggiore sollecitudine dell'iniziativa tecnico-amministrativa e dell'attività aziendale.

Raffrontando poi la situazione del 1978 con quella al 31 dicembre 1977 si può vedere che a quest'ultima data i residui del titolo II provenienti da esercizi precedenti erano 182.899,2 milioni, mentre quelli di nuova formazione erano 217.088,—, rispetto agli indicati 282.564,9 e 259.030,9.

Ciò trova giustificazione sia nella circostanza già evidenziata dell'incidenza in maniera massiccia che hanno avuto sui residui provenienti dagli esercizi precedenti gli oltre 217 miliardi di residui relativi all'anno 1977, sia nel fatto che il totale degli stanziamenti del titolo II per l'anno 1977 era di 289.012,6 milioni, mentre per il 1978 è stato di 345.945,5 milioni con un incremento di 56.932,9 milioni.

Per quanto concerne il rimborso di prestiti non vi sono residui per le stesse considerazioni formulate per la categoria V interessi.

Per quanto concerne il processo di smaltimento dei residui è da osservare preliminarmente che nel 1977 erano stati effettuati pagamenti per complessivi 729.095,4 milioni di cui 566.476,2 relativi al titolo I spese correnti e 157.097,4 concernenti il titolo II spese in conto capitale (oltre il rimborso prestiti ed i capitoli aggiunti).

Nel 1978 sono stati effettuati invece pagamenti per complessivi 947.898,9 milioni di cui 736.538,4 relativi al titolo I spese correnti e 205.102,7 concernenti il titolo II spese in conto capitale (oltre il rimborso prestiti ed i capitoli aggiunti) con un incremento generale di circa il 30 % rispetto al 1977.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda all'allegato prospetto n. 3; si può, comunque, in via generale, osservare che i residui relativi all'anno 1973 e precedenti sono stati esauriti in misura superiore all'86 % (rispetto all'importo rilevato a chiusura dell'esercizio 1973) e che anche per quanto concerne gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 si sono avute percentuali complessivamente assai elevate; rispettivamente del 91 % circa, di oltre il 92 %, di oltre il 79 % e di oltre il 66 %.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 1

AZIENDA DI STATO SERVIZI TELEFONICI

Riepilogo dei residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche, distinti in propri (P), di stanziamento (S) e complessivi (T) (in milioni di lire)

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI						Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° gen. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare	6		
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Categoria I. - Personale in attività di servizio								
P	21.799,1	—	21.799,1	14.965,-	6.834,1	25.287,9	32.122,-	
S	—	—	21.799,1	14.965,-	6.834,1	25.287,9	32.122,-	
T	21.799,1	—	21.799,1	14.965,-	6.834,1	25.287,9	32.122,-	
Categoria II. - Personale in quiescenza								
P	2.575,8	—	2.575,8	2.564,-	11,8	3.818,-	3.829,8	
S	—	—	2.575,8	2.564,-	11,8	3.818,-	3.829,8	
T	2.575,8	—	2.575,8	2.564,-	11,8	3.818,-	3.829,8	
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi								
P	15.337,3	985,-	16.322,3	11.072,5	5.249,8	10.311,9	15.561,7	
S	1.748,3	985,-	763,3	—	763,3	896,9	1.660,2	
T	17.085,6	—	17.085,6	11.072,5	6.013,1	11.208,8	17.221,9	
Categoria IV. - Trasferimenti								
P	154.646,4	—	154.646,4	154.633,1	13,3	146.189,7	146.203,-	
S	—	—	154.646,4	154.633,1	13,3	146.189,7	146.203,-	
T	154.646,4	—	154.646,4	154.633,1	13,3	146.189,7	146.203,-	
Categoria V. - Interessi								
P	6.465,4	7.115,2	13.580,6	12.983,-	597,6	437,5	1.035,1	
S	7.116,1	7.115,2	0,9	—	0,9	3.099,8	3.100,7	
T	13.581,5	—	13.581,5	12.983,-	598,5	3.537,3	4.135,8	
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate								
P	51.764,5	—	51.764,5	51.764,5	—	2.569,-	2.569,-	
S	—	—	51.764,5	51.764,5	—	2.569,-	2.569,-	
T	51.764,5	—	51.764,5	51.764,5	—	2.569,-	2.569,-	
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnoviamenti e migliorie								
P	141,8	—	141,8	130,2	11,6	25,6	37,2	
S	—	—	141,8	130,2	11,6	25,6	37,2	
T	141,8	—	141,8	130,2	11,6	25,6	37,2	
Categoria VIII. - Somme non attribuibili								
P	252.730,3	8.100,2	260.830,5	248.112,3	12.718,2	188.639,6	201.357,8	
S	8.864,4	8.100,2	764,2	—	764,2	3.986,7	4.760,9	
T	261.594,7	—	261.594,7	248.112,3	13.482,4	192.636,3	206.118,7	
TOTALE TITOLO I								

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO 1

AGGREGATI	RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI						Residui di nuova formazione	Totale
	Consistenza al 1° gen. 1978	Variazioni	Accertati al 31 dic. 1978	Pagati nel 1978	Rimasti da pagare	6		
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi								
P	280.771,3	55.385,7	336.157,-	117.422,3	218.734,7	221.059,1	439.793,8	
S	119.215,9	55.385,7	63.830,2	—	63.830,2	37.971,8	101.802,-	
T	399.987,2	—	399.987,2	117.422,3	282.564,9	259.030,9	541.595,8	
Categoria X - Trasferimenti								
P	—	—	—	—	—	—	—	
S	—	—	—	—	—	—	—	
T	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria XI - Partecipazioni azionarie e conferimenti								
P	—	—	—	—	—	—	—	
S	—	—	—	—	—	—	—	
T	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria XII - Anticipazioni								
P	—	—	—	—	—	—	—	
S	—	—	—	—	—	—	—	
T	—	—	—	—	—	—	—	
Categoria XIII - Costituzione di fondi di riserva								
P	280.771,3	55.385,7	336.157,-	117.422,3	218.734,7	221.059,1	439.793,8	
S	119.215,9	55.385,7	63.830,2	—	63.830,2	37.971,8	101.802,-	
T	399.987,2	—	399.987,2	117.422,3	282.564,9	259.030,9	541.595,8	
TOTALE TITOLO II								
TOTALE TITOLI I E II								
P	533.501,6	63.485,9	596.987,5	365.534,6	231.452,9	409.698,7	641.151,6	
S	128.080,3	63.485,9	64.594,4	—	64.594,4	41.968,5	106.562,9	
T	661.581,9	—	661.581,9	365.534,6	296.047,3	451.667,2	747.714,5	
Rimborso di prestiti								
P	—	—	—	—	—	—	—	
S	—	—	—	—	—	—	—	
T	—	—	—	—	—	—	—	
IN COMPLESSO								
P	533.501,6	63.485,9	596.987,5	365.534,6	231.452,9	409.698,7	641.151,6	
S	128.080,3	63.485,9	64.594,4	—	64.594,4	41.968,5	106.562,9	
T	661.581,9	—	661.581,9	365.534,6	296.047,3	451.667,2	747.714,5	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2

AZIENDA DI STATO SERVIZI TELEFONICI

Residui passivi al 31 dicembre 1978, classificati per voci economiche e per esercizio di provenienza, distinti in propri (P), di stanziamento (S) e complessivi (T) (in milioni di lire)

AGGREGATI	ESERCIZI DI PROVENIENZA							Totale
	1973 e preced.	1974	1975	1976	1977	1978		
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Categoria I. - Personale in attività di servizio	P S T	— — —	— — —	2.394,5	4.439,6	25.287,9	32.122,—	
Categoria II. - Personale in quiescenza	P S T	— — —	— — —	2.394,5	4.439,6	25.287,9	32.122,—	
Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	P S T	— — —	— — —	5,6	6,2	3.818,—	3.829,8	
Categoria IV. - Trasferimenti	P S T	— — —	— — —	5,6	6,2	3.818,—	3.829,8	
Categoria V. - Interessi	P S T	— — —	— — —	1.486,6	2.110,1	10.311,9	15.561,8	
Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	P S T	— — —	— — —	320,8	442,4	896,9	1.660,1	
Categoria VII. - Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie	P S T	— — —	— — —	1.486,6	2.552,5	11.208,8	17.221,9	
Categoria VIII. - Somme non attribuibili	P S T	— — —	— — —	10,—	3,3	146.189,7	146.203,—	
TOTALE TITOLO I	P S T	— — —	— — —	10,0	3,3	146.189,7	146.203,—	
		3,9	100,2	178,6	239,4	437,5	1.035,1	
		3,9	100,2	0,9	239,4	3.099,8	3.100,7	
		— — —	— — —	179,5	— — —	3.537,3	4.136,8	
		— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
		— — —	— — —	— — —	— — —	2.569,—	2.569,—	
		— — —	— — —	— — —	— — —	2.569,—	2.569,—	
		— — —	— — —	— — —	— — —	25,6	37,2	
		— — —	— — —	— — —	— — —	25,6	37,2	
		3,9	100,2	1.562,6	6.809,1	188.639,6	201.357,9	
		3,9	100,2	321,7	442,4	3.996,7	4.760,8	
		— — —	— — —	4.564,2	7.251,5	192.636,3	206.118,7	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue ALLEGATO N. 2

AGGREGATI	ESERCIZI DI PROVENIENZA							Totale
	1973 e preced.	1974	1975	1976	1977	1978		
TITOLO II								
SPESE IN CONTO CAPITALE								
Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi	P S T	31.463,4 1.754,3 33.217,7	18.160,1 1.708,5 19.868,6	15.426,2 3.370,4 18.796,6	53.365,3 9.363,— 62.728,3	100.319,6 47.634,1 147.953,7	221.059,1 37.971,8 259.030,9	439.793,7 101.802,1 541.595,8
Categoria X. - Trasferimenti	P S T	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
Categoria XI. - Partecipazioni azionarie e conferimenti	P S T	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
Categoria XII. - Anticipazioni	P S T	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
Categoria XIII. - Costituzione di fondi di riserva	P S T	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
TOTALE TITOLO II	P S T	31.463,4 1.754,3 33.217,7	18.160,1 1.708,5 19.868,6	15.426,2 3.370,4 18.796,6	53.365,3 9.363,— 62.728,3	100.319,6 47.634,1 147.953,7	221.059,1 37.971,8 259.030,9	439.793,7 101.802,1 541.595,8
TOTALE TITOLI I E II	P S T	31.467,3 1.754,3 33.221,6	18.260,3 1.708,5 19.968,8	16.988,8 3.370,4 20.359,2	57.607,8 9.684,7 67.292,5	107.128,7 48.076,5 155.205,2	409.698,7 41.968,5 451.667,2	641.151,6 106.562,9 747.714,5
Rimborso di prestiti	P S T	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
Gestioni speciali e autonome	P S T	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
IN COMPLESSO	P S T	31.467,3 1.754,3 33.221,6	18.260,3 1.708,5 19.968,8	16.988,8 3.370,4 20.359,2	57.607,8 9.684,7 67.292,5	107.128,7 48.076,5 155.205,2	409.698,7 41.968,5 451.667,2	641.151,6 106.562,9 747.714,5

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 3

AZIENDA DI STATO SERVIZI TELEFONICI
Processo di smaltimento dei residui passivi

ESERCIZI	Residui di nuova formazione	ALIQUOTE PAGATE O ELIMINATE NEGLI ESERCIZI					
		1973	1974	1975	1976	1977	1978
1972 e precedenti	266.741,6	151.353,-	43.854,5	19.493,3	12.374,1	10.249,7	8.539,-
1973	457.955,9	—	67.837,4	16.327,1	10.183,3	6.342,-	2.584,4
1974	238.908,1	—	—	172.716,6	23.134,5	16.721,3	6.366,9
1975	280.874,5	—	—	—	221.419,3	20.808,8	18.267,2
1976	326.987,-	—	—	—	—	233.527,6	26.166,9
1977	458.815,2	—	—	—	—	—	303.610,1
A) in milioni di lire							
1972 e precedenti	100	56,8	16,4	7,3	4,6	3,8	1,4
1973	100	—	35,5	8,5	5,3	3,8	0,5
1974	100	—	—	72,2	9,6	6,9	2,6
1975	100	—	—	—	78,8	7,4	6,5
1976	100	—	—	—	—	71,4	8,-
1977	100	—	—	—	—	—	66,1
B) in termini percentuali							

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1978 è approvato secondo le risultanze degli articoli seguenti.

ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1978

ART. 2.

Le entrate tributarie, extra tributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in

L. 76.709.413.104.521

delle quali:

furono versate L. 70.675.865.465.228

rimasero da versare » 2.370.389.515.585

» 73.046.254.980.813

e rimasero da riscuotere

L. 3.663.158.123.708

ART. 3.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in

L. 85.836.310.330.683

delle quali furono pagate

» 70.640.894.992.684

e rimasero da pagare

L. 15.195.415.337.999

ART. 4.

Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio 1978 risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie ed extratributarie	L. 55.053.475.380.348
Spese correnti	» 65.435.961.623.266
Differenza (—)	<u>L. 10.382.486.242.918</u>
Entrate complessive	L. 76.709.413.104.521
Spese complessive	» 85.836.310.330.683
Differenza (—)	<u>L. 9.126.897.226.162</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1977
ED ESERCIZI PRECEDENTI

ART. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 5.099.805.993.260

dei quali nell'esercizio 1978:

furono versati	L. 2.521.730.327.915
rimasero da versare	» 1.394.759.267.817
	<u>» 3.916.489.595.732</u>

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 1.183.316.397.528

ART. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 18.192.569.038.536

dei quali furono pagati nel 1978 » 10.469.769.781.449

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 7.722.799.257.087

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1978

ART. 7.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 2) L. 3.663.158.123.708

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 1.183.316.397.528

Somme rimosse e non versate in Tesoreria (colonna p del riassunto generale) » 3.765.148.783.402

Residui attivi al 31 dicembre 1978 L. 8.611.623.304.638

ART. 8.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 3) L. 15.195.415.337.999

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) » 7.722.799.257.087

Residui passivi al 31 dicembre 1978 L. 22.918.214.595.086

SITUAZIONE FINANZIARIA

ART. 9.

Il disavanzo finanziario del conto del tesoro alla fine dell'esercizio 1978 è accertato nella somma di lire 59.272.429.599.345 come risulta dai seguenti dati:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1978 L. 76.709.413.104.521

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978 L. 19.460.203.804.705
 al 31 dicembre 1978 » 18.192.569.038.536
 » 1.267.634.766.169

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978 L. 5.077.782.934.047
 al 31 dicembre 1978 » 5.099.805.993.260
 » 22.023.059.213

Totale dell'attivo L. 77.999.070.929.903

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1978 » 59.272.429.599.345

Totale a pareggio del passivo L. 137.271.500.529.248

Passivo:

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1978 L. 51.435.190.198.565

Spese dell'esercizio 1978 » 85.836.310.330.683

Totale del passivo L. 137.271.500.529.248

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 10.

Restano convalidati i decreti del Capo dello Stato, con i quali sono stati disposti, negli anni finanziari 1978 e precedenti, prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ART. 11.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1978, come risulta dal dettaglio che segue:

MINISTERO DEL TESORO

	Conto della competenza	Conto dei residui
Capitolo n. 4351 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e relativi oneri previdenziali e assistenziali	L. 158.427.549.639	L. 98.889.136.381
Capitolo n. 4514 — Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto	—	» 11.397.232.502
Capitolo n. 4534 — Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana	» 383.171.080.612	—
Capitolo n. 4535 — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda	» 1.676.938.875	—

	Conto della competenza	Conto dei residui
Capitolo n. 4678 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	L. 66.607.103.355	—
MINISTERO DELLE FINANZE		
Capitolo n. 2811 — Vincite al lotto	—	L. 729.470.269
Capitolo n. 5591 — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'Erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'Amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria	» 17.334.030	—
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Capitolo n. 1502 — Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri assegni al detto personale	—	» 931.379.573
Capitolo n. 1589 — Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere	» 2.568.410.031	» 3.333.292.811

	Conto della competenza	Conto dei residui
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Capitolo n. 1401 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente	L. 29.500.000.000	—
Capitolo n. 3273 — Posti gratuiti per convittori e semiconvittori negli Istituti di educazione	» 1.100.000.000	—
Capitolo n. 4000 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non di ruolo	» 20.000.000.000	—
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE		
Capitolo n. 3531 — Spese per le richieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	» 65.382.831 L.	3.879.910

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ART. 12.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo della gestione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in L. 19.781.406.868

delle quali:

furono versate	L.	16.833.643.863	
rimasero da versare	»	1.052.972.847	
			» 17.886.616.710

e rimasero da riscuotere L. 1.894.790.158

ART. 13.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in . . . L. 17.004.941.701

delle quali furono pagate » 9.369.107.794

e rimasero da pagare L. 7.635.833.907

ART. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 12.783.562.570

dei quali nell'esercizio 1978:

furono versati	L.	3.554.340.111	
rimasero da versare	»	86.932.823	
			» 3.641.272.934

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 9.142.289.636

ART. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 28.529.185.672

dei quali furono pagati nel 1978 » 5.816.024.720

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 22.713.160.952

ART. 16.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 12) L. 1.894.790.158

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) » 9.142.289.636

Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata) » 1.139.905.670

Residui attivi al 31 dicembre 1978 L. 12.176.985.464

ART. 17.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 13)	L.	7.635.833.907
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 15)	»	22.713.160.952
		<hr/>
Residui passivi al 31 dicembre 1978	L.	30.348.994.859
		<hr/> <hr/>

ART. 18.

La situazione finanziaria della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1978, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1978	L.	19.781.406.868
		<hr/>

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978	L.	34.518.596.253
al 31 dicembre 1978	»	28.529.185.672
		<hr/>
	»	5.989.410.581
		<hr/>
Totale dell'attivo	L.	25.770.817.449
		<hr/> <hr/>

Passivo:

Saldo passivo al 1° gennaio 1978	L.	2.760.227.043
Spese dell'esercizio 1978	»	17.004.941.701
		<hr/>

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978	L.	12.786.298.690
al 31 dicembre 1978	»	12.783.562.570
		<hr/>
	L.	2.736.120
		<hr/>
Totale del passivo	L.	19.767.904.864
Saldo attivo al 31 dicembre 1978	»	6.002.912.585
		<hr/>
Totale a pareggio dell'attivo	L.	25.770.817.449
		<hr/> <hr/>

ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE

ART. 19.

Le entrate correnti dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in

in	L.	420.073.364
delle quali furono riscosse e versate	»	417.073.364
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	3.000.000
		<hr/> <hr/>

ART. 20.

Le spese correnti dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in

in	L.	420.073.364
delle quali furono pagate	»	310.707.904
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	109.365.460
		<hr/> <hr/>

ART. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

in	L.	883.950
dei quali rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978	L.	883.950
		<hr/> <hr/>

ART. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in	L.	81.528.851
dei quali furono pagati nel 1978	»	55.249.646
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978	L.	<u>26.279.205</u>

ART. 23.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 19)	L.	3.000.000
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21)	»	883.950
Residui attivi al 31 dicembre 1978	L.	<u>3.883.950</u>

ART. 24.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 20)	L.	109.365.460
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 22)	»	26.279.205
Residui passivi al 31 dicembre 1978	L.	<u>135.644.665</u>

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 25.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in

L. 685.769.202.787

delle quali:

furono versate	L.	517.069.552.904	
rimasero da versare	»	95.911.779.819	
			L. 612.981.332.723
e rimasero da riscuotere	L.		<u>72.787.870.064</u>

ART. 26.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in

L. 685.769.202.787

delle quali furono pagate	»	523.404.775.907
e rimasero da pagare	L.	<u>162.364.426.880</u>

ART. 27.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

L. 216.875.832.419

dei quali nell'esercizio 1978:

furono versati	L.	46.465.499.336	
rimasero da versare	»	1.701.357.749	
			» 48.166.857.085
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978	L.		<u>168.708.975.334</u>

ART. 28.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

L. 132.653.952.421

dei quali furono pagati nel 1978	»	91.294.006.904
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978	L.	<u>41.359.945.517</u>

ART. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 25)	L.	72.787.870.064
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27)	»	168.708.975.334
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata)	»	97.613.137.568
Residui attivi al 31 dicembre 1978	L.	<u>339.109.982.966</u>

ART. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 26)	L.	162.364.426.880
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	41.359.945.517
Residui passivi al 31 dicembre 1978	L.	<u>203.724.372.397</u>

ART. 31.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1978, risulta come appresso:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1978	L.	685.769.202.787
Totale dell'attivo	L.	685.769.202.787
Saldo passivo al 31 dicembre 1978	»	3.238.132
Totale a pareggio del passivo	L.	<u>685.772.440.919</u>

Passivo:

Saldo passivo al 1° gennaio 1978	L.	3.238.132
Spese dell'esercizio 1978	»	685.769.202.787
Totale del passivo	L.	<u>685.772.440.919</u>

ART. 32.

Per la copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 1978 accertato per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione predetta sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni per complessive lire 49.219.264.520, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione.

Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni.

L'ammortamento delle anticipazioni, aumentate degli interessi capitalizzati, avrà inizio il primo gennaio dell'anno successivo a quello della concessione delle anticipazioni.

L'onere relativo farà carico al bilancio dello Stato.

ARCHIVI NOTARILI

ART. 33.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario 1978, nelle risultanze seguenti:

Entrate	L.	50.270.392.596
Spese	»	43.257.223.245
Avanzo	L.	<u>7.013.169.351</u>

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ART. 34.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 48.444.468.483

delle quali:

furono versate L. 45.148.691.242
 rimasero da versare » 7.265.860
 » 45.155.957.102

e rimasero da riscuotere L. 3.288.511.381

ART. 35.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in L. 50.666.976.459

delle quali furono pagate » 38.690.626.842

e rimasero da pagare L. 11.976.349.617

ART. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 9.661.868.828

dei quali nell'esercizio 1978:

furono versati L. 9.649.146.493
 rimasero da versare » 841.979
 » 9.649.988.472

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 11.880.356

ART. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 10.031.586.966
 dei quali furono pagati nel 1978 » 1.999.703.762
 e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 8.031.883.204

ART. 38.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 34) L. 3.288.511.381

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 36) » 11.880.356

Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) » 8.107.839

Residui attivi al 31 dicembre 1978 L. 3.308.499.576

ART. 39.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 35) L. 11.976.349.617

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 37) » 8.031.883.204

Residui passivi al 31 dicembre 1978 L. 20.008.232.821

ART. 40.

La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo per il culto, alla fine dell'esercizio 1978, risulta come segue:

Attivo:

Entrate dell'esercizio 1978 L. 48.444.468.483

Aumento nei residui attivi lasciati dall'anno 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978	L.	9.634.273.685	
al 31 dicembre 1978	»	9.661.868.828	
		<u> </u>	L. 27.595.143

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978	L.	12.226.499.799	
al 31 dicembre 1978	»	10.031.586.966	
		<u> </u>	L. 2.194.912.833

Totale dell'attivo L. 50.666.976.459

Passivo:

Spese dell'esercizio 1978 L. 50.666.976.459

Totale del passivo L. 50.666.976.459

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA DI ROMA

ART. 41.

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo di detta Amministrazione, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in L. 1.089.419.263

delle quali:

furono versate	L.	1.047.530.621	
rimasero da versare	»	434.124	
		<u> </u>	» 1.047.964.745

e rimasero da riscuotere L. 41.454.518

ART. 42.

Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 1.251.454.250

delle quali furono pagate » 722.337.098

e rimasero da pagare L. 529.117.152

ART. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 1.031.478

dei quali nell'esercizio 1978:

furono versati » 451.582

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 579.896

ART. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 450.511.839

dei quali furono pagati nel 1978 » 268.305.591

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 182.206.248

ART. 45.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 41) L. 41.454.518

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43)	L.	579.896
Somme riscosse e non versate (colonna <i>p</i> del riepilogo dell'entrata)	»	434.124
Residui attivi al 31 dicembre 1978	L.	<u>42.468.538</u>

ART. 46.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 42)	L.	529.117.152
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 44)	»	182.206.248
Residui passivi al 31 dicembre 1978	L.	<u>711.323.400</u>

ART. 47.

La situazione finanziaria del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1978, risulta come segue:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1978	L.	1.991.220
Entrate dell'esercizio 1978	»	1.089.419.263

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978	L.	610.583.666
al 31 dicembre 1978	»	450.511.839
	»	<u>160.071.827</u>
Totale dell'attivo	L.	<u>1.251.482.310</u>

Passivo:

Spese dell'esercizio 1978	L.	1.251.454.250
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1977:		
Accertati:		
al 1° gennaio 1978	L.	1.059.538
al 31 dicembre 1978	»	1.031.478
	»	<u>28.060</u>
Totale del passivo	L.	<u>1.251.482.310</u>

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ART. 48.

Le entrate correnti ed in conto capitale dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in

L. 725.378.833

delle quali:

furono versate	L.	528.170.333
rimasero da versare	»	14.662.720
	»	<u>542.833.053</u>
rimasero da riscuotere	L.	<u>182.545.780</u>

ART. 49.

Le spese correnti ed in conto capitale dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite in

L. 788.682.570

delle quali furono pagate	»	521.877.869
e rimasero da pagare	L.	<u>266.804.701</u>

ART. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in	L.	106.469.969
dei quali nell'esercizio 1978 furono versati	»	101.359.056
rimasero da versare	»	415.018
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978	L.	4.695.895
<hr/> <hr/>		

ART. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in	L.	179.026.611
dei quali furono pagati nel 1978	»	124.675.601
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978	L.	54.351.010
<hr/> <hr/>		

ART. 52.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:		
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 48)	L.	182.545.780
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50)	»	4.695.895
Somme riscosse e non versate (colonna p del riepilogo dell'entrata)	»	15.077.738
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1978	L.	202.319.413
<hr/> <hr/>		

ART. 53.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 49)	L.	266.804.701
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 51)	»	54.351.010
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1978	L.	321.155.711
<hr/> <hr/>		

ART. 54.

La situazione finanziaria dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economici, alla fine dell'esercizio 1978, risulta come segue:

Attivo:

Saldo attivo al 1° gennaio 1978	L.	29.824.375
Entrate dell'esercizio 1978	»	725.378.833

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978	L.	98.993.231
al 31 dicembre 1978	»	106.469.969
<hr/>		
	»	7.476.738

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1977:

Accertati:

al 1° gennaio 1978	L.	212.608.220
al 31 dicembre 1978	»	179.026.611
<hr/>		
	»	33.581.609

Totale dell'attivo	L.	796.261.555
<hr/> <hr/>		

Passivo:

Spese dell'esercizio 1978	L.	788.682.570
<hr/>		
Totale del passivo	L.	788.682.570
Saldo attivo al 31 dicembre 1978	»	7.578.985
<hr/>		
Totale a pareggio dell'attivo	L.	796.261.555
<hr/> <hr/>		

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ART. 55.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in

	L.	1.747.166.204.658
delle quali furono riscosse e versate	»	856.781.576.172
<hr/>		
e rimasero da riscuotere	L.	890.384.628.486
<hr/> <hr/>		

ART. 56.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in

	L.	1.747.166.204.658
delle quali furono pagate	»	623.078.254.974
<hr/>		
e rimasero da pagare	L.	1.124.087.949.684
<hr/> <hr/>		

ART. 57.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

	L.	1.003.480.006.941
dei quali nell'esercizio 1978:		
furono versati	»	30.794.480.703
<hr/>		
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978	L.	972.685.526.238
<hr/> <hr/>		

ART. 58.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

	L.	879.470.901.631
dei quali furono pagati nel 1978	»	376.163.793.422
<hr/>		
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978	L.	503.307.108.209
<hr/> <hr/>		

ART. 59.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 55)	L.	890.384.628.486
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 57)	»	972.685.526.238
<hr/>		
Residui attivi al 31 dicembre 1978	L.	1.863.070.154.724
<hr/> <hr/>		

ART. 60.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 56)	L.	1.124.087.949.684
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 58)	»	503.307.108.209
<hr/>		
Residui passivi al 31 dicembre 1978	L.	1.627.395.057.893
<hr/> <hr/>		

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ART. 61.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in

delle quali furono riscosse e versate	»	L. 2.665.054.552.005
		» 1.209.176.867.525
e rimasero da riscuotere	L.	1.455.877.684.480

ART. 62.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in

delle quali furono pagate	»	L. 2.665.054.552.005
		» 1.587.373.154.114
e rimasero da pagare	L.	1.077.681.397.891

ART. 63.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

dei quali nell'esercizio 1978 furono riscossi e versati	»	L. 1.892.396.858.854
		» 1.346.996.375.635
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978	L.	545.400.483.219

ART. 64.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

dei quali nell'esercizio 1978 furono pagati	»	L. 1.680.582.491.715
		» 910.231.041.560
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978	L.	770.351.450.155

ART. 65.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 61)	L.	1.455.877.684.480
---	----	-------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 63)	»	545.400.483.219
---	---	-----------------

Residui attivi al 31 dicembre 1978	L.	2.001.278.167.699
--	----	-------------------

ART. 66.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 62)	L.	1.077.681.397.891
---	----	-------------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 64)	»	770.351.450.155
---	---	-----------------

Residui passivi al 31 dicembre 1978	L.	1.848.032.848.046
---	----	-------------------

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ART. 67.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensioni di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in

	L.	1.034.031.672.605
--	----	-------------------

delle quali:

furono versate	»	850.663.774.874
--------------------------	---	-----------------

rimasero da versare	»	81.532.670
-------------------------------	---	------------

e rimasero da riscuotere	L.	183.286.365.061
------------------------------------	----	-----------------

ART. 68.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite in L. 1.034.031.672.605
delle quali furono pagate » 582.364.443.222

e rimasero da pagare L. 451.667.229.383

ART. 69.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 241.254.410.019

dei quali nell'esercizio 1978:

furono versati L. 206.293.458.003
rimasero da versare » 1.600.000.000
» 207.893.458.003

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978 L. 33.360.952.016

ART. 70.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in L. 661.581.786.468
dei quali nell'esercizio 1978 furono pagati » 365.534.503.870

e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978 L. 296.047.282.598

ART. 71.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 67) L. 183.286.365.061

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 69) L. 33.360.952.016

Somme riscosse e non versate (colonna *p* del riepilogo dell'entrata) » 1.681.532.670

Residui attivi al 31 dicembre 1978 L. 218.328.849.747

ART. 72.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 68) L. 451.667.229.383

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 70) » 296.047.282.598

Residui passivi al 31 dicembre 1978 L. 747.714.511.981

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

ART. 73.

Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1978 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti, in L. 10.794.908.340.082

delle quali furono riscosse e versate » 8.766.557.823.443

e rimasero da riscuotere L. 2.028.350.516.639

ART. 74.

Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, impegnate nell'esercizio finanziario 1978, risultano stabilite in

	L.	10.794.908.340.082
delle quali furono pagate	»	8.434.541.946.400
e rimasero da pagare	L.	2.360.366.393.682

ART. 75.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di competenza dell'esercizio 1978, risulta così stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	5.137.412.109.916
Entrate delle gestioni speciali ed autonome	»	5.657.496.230.166
	L.	10.794.908.340.082

Spese (escluse le gestioni speciali ed autonome)	L.	5.137.412.109.916
Spese delle gestioni speciali ed autonome	»	5.657.496.230.166
	L.	10.794.908.340.082

ART. 76.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

	L.	2.162.253.955.724
dei quali nell'esercizio 1978 furono riscossi e versati	»	1.135.684.642.397
e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 1978	L.	1.026.569.313.327

ART. 77.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1977 risultano stabiliti in

	L.	2.451.891.168.114
dei quali nell'esercizio 1978 furono pagati	»	1.617.716.726.133
e rimasero da pagare al 31 dicembre 1978	L.	834.174.441.981

ART. 78.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 73)	L.	2.028.350.516.639
---	----	-------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 76)	»	1.026.569.313.327
---	---	-------------------

Residui attivi al 31 dicembre 1978	L.	3.054.919.829.966
--	----	-------------------

ART. 79.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1978 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1978 (articolo 74)	L.	2.360.366.393.682
---	----	-------------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 77)	»	834.174.441.981
---	---	-----------------

Residui passivi al 31 dicembre 1978	L.	3.194.540.835.663
---	----	-------------------

PARTE SECONDA

**Note informative per il Parlamento in ordine alle osservazioni mosse dalla
Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1978**

PREMESSA

Con l'esercizio finanziario 1974, per aderire ai voti da più parti formulati e per dare un ulteriore contributo a quel processo di sempre più ampia divulgazione dei fatti che caratterizzano la finanza statale, è stato instaurato un nuovo canale di informazione, attraverso il quale Parlamento, studiosi ed opinione pubblica sono messi in grado di conoscere le motivazioni del Tesoro sulle osservazioni formulate dall'Organo di controllo sulle risultanze del rendiconto generale dello Stato.

Nel presente volume, pertanto, dopo aver brevemente sintetizzato le osservazioni della Corte, vengono fornite dettagliate informazioni sulle cause che quelle osservazioni hanno determinato, in modo da consentire un più compiuto apprezzamento dei fatti gestionali relativi all'esercizio finanziario 1978.

Si precisa che le informazioni non verranno limitate alla sola « Decisione »: nella sua « Relazione » la Corte dei conti amplia il campo di indagine per riferire al Parlamento non già sul solo rendiconto dello Stato, ma anche sulla disciplina normativa della gestione, con particolare riguardo agli aspetti finanziari e patrimoniali della gestione medesima.

Pertanto, l'esposizione che segue viene fatta con separato riferimento alle osservazioni contenute nella « Decisione » ed a quelle della « Relazione », limitatamente per quest'ultima — dati i ristretti margini di tempo a disposizione — a quelle attività alle quali, direttamente o indirettamente, risulta interessata l'azione del Tesoro.

A) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI IN SEDE DI «DECISIONE»

1 — Eccedenze di spesa.

Non viene dichiarata la regolarità della gestione dei capitoli di spesa sui quali si sono verificate eccedenze per complessive lire 778.418.190.819.

Trattasi dei seguenti capitoli:

	Conto della competenza	Conto dei residui
MINISTERO DEL TESORO		
Cap. n. 4351 — Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa e relativi oneri previdenziali e assistenziali	L. 158.427.549.639	L. 98.889.136.381
Cap. n. 4514 — Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti, assegnato dall'Ordine di Vittorio Veneto	—	» 11.397.232.502
Cap. n. 4534 — Somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana	» 383.171.080.612	—
Cap. n. 4535 — Somme occorrenti per la regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda	» 1.676.938.875	—
Cap. n. 4678 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato	» 66.607.103.355	—
MINISTERO DELLE FINANZE		
Cap. n. 2811 — Vincite al lotto	—	» 729.470.269
Cap. n. 5591 — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'Erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'Amministrazione, relativamente ai procedimenti di natura extratributaria	» 17.334.030	—
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Cap. n. 1502 — Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari ed altri assegni al detto personale	—	» 931.379.573

	Conto della competenza	Conto dei residui
Cap. n. 1589 — Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere	L. 2.568.410.031	L. 3.333.292.811

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. n. 1401 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente	» 29.500.000.000	—
Cap. n. 3273 — Posti gratuiti per convittori e semiconvittori negli Istituti di educazione nelle regioni a statuto speciale	» 1.100.000.000	—
Cap. n. 4000 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non di ruolo	» 20.000.000.000	—

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Cap. n. 3531 — Spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	» 65.382.831	» 3.879.910
---	--------------	-------------

* * *

i) L'eccedenza verificatasi sul cap. n. 4351 della tabella 2 - Tesoro (lire 158.427.549.639 in conto competenza e lire 98.889.136.381 in conto residui), relativamente alle pensioni ordinarie pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, trova la sua origine — come già sottolineato lo scorso anno — nel particolare meccanismo di pagamento decentrato e nella mancanza di uniformità dei criteri di imputazione alla competenza o ai residui delle somme dovute a titolo di arretrati.

Le modifiche normative proposte dall'Amministrazione al fine di eliminare il secondo inconveniente, mediante la determinazione di un criterio univoco di imputazione sulla base della definizione certa del momento in cui insorge l'obbligo del pagamento, sono state approvate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 giugno 1977 e si sono concretate nell'Atto Senato n. 768 avente per titolo « Modificazioni al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 ». Il disegno di legge è stato approvato dalla prima Commissione permanente del Senato in data 28 giugno 1978 ed è stato trasmesso alla Camera in data 4 luglio 1978 (Atto Camera n. 2296).

Assegnato alla prima Commissione permanente in sede legislativa il 17 luglio 1978, ha avuto parere favorevole dalla quinta Commissione il 21 novembre 1978 ed è decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere. È intenzione del Governo ripresentarlo nella nuova legislatura.

L'entità, sempre elevata, delle eccedenze verificatesi nel 1978 appare comunque riferibile in gran parte all'avvenuta accelerazione delle procedure per l'aggiornamento delle partite vigenti in base alla nuova legislazione, che, fra l'altro, prevede la perequazione automatica delle pensioni sulla scorta delle variazioni dell'indice del costo della vita, nonché miglioramenti ai pensionati delle forze di polizia.

ii) L'eccedenza di cui al cap. n. 4514 della medesima tabella 2 - Tesoro (lire 11.397.232.502 in conto residui) è da attribuire al progressivo smaltimento del contenzioso esistente che ha dato luogo ad un cospicuo volume di competenze arretrate, delle quali non è stato agevole una puntuale preventiva valutazione anche in relazione al particolare meccanismo di pagamento decentrato.

iii) L'eccedenza di cui al cap. n. 4534 della medesima tabella 2 - Tesoro (lire 383.171.080.612 in conto competenza) relativa alle regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, e quella di cui al cap. n. 4535, concernente le analoghe regolazioni con la Regione sarda (lire 1.676.938.875 in conto competenza), hanno carattere meramente formale, in quanto trattasi di partite rettificative delle entrate al cui volume — definibile solo ad esercizio chiuso — esse rigidamente si ragguagliano.

Infatti, come ebbe già a precisarsi in ordine alle eccedenze emerse in sede di rendiconti precedenti, in base alle disposizioni che regolano i rapporti tra lo Stato e le Regioni siciliana e sarda, i cespiti tributari sono riscossi direttamente dalle Regioni stesse. Tuttavia, poiché la titolarità dei tributi spetta sempre allo Stato e i relativi gettiti debbono essere attribuiti agli appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale, lo Stato provvede all'accertamento dei cespiti che le Regioni riscuotono acquisendoli alle proprie casse. A fine esercizio, determinato l'ammontare delle somme di spettanza delle Regioni e dalle medesime riscosse direttamente, si regolarizza la situazione attraverso speciali mandati emessi su appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e commutati in quietanze di entrata a favore dei capitoli riguardanti i vari titoli.

iv) Alla reale giacenza sui conti correnti intrattenuti dalla Cassa depositi e prestiti con la tesoreria statale si ricollega l'eccedenza verificatasi sul cap. 4678 della tabella 2-Tesoro (lire 66.607.103.355 in conto competenza). Si precisa che trattasi, in particolare, dei conti correnti accesi per la gestione del risparmio postale, sui quali, per effetto sia dell'accresciuto livello del tasso di interesse, sia dell'afflusso di depositi non precedentemente prevedibili, la corresponsione degli interessi ha travalicato il limite dello stanziamento previsto.

v) L'eccedenza verificatasi sul cap. n. 2811 della tabella 3-Finanze (lire 729.470.269 in conto residui) è dovuta al particolare meccanismo di pagamento delle vincite al lotto, le quali, fino ad un certo limite, sono pagate direttamente dagli uffici decentrati con i fondi delle giocate.

Trattasi quindi di un capitolo « sui generis », sul quale vengono emessi ordini di pagamento e di rimborso per vincite da parte di ciascuna delle 10 Intendenze di finanza, sedi estrazionali, senza che ciascuna e tutte sappiano della disponibilità in essere in qualsiasi momento; per la natura stessa di tali ordini, gran parte di essi è estinta entro il gennaio successivo.

La competente Ragioneria centrale può conoscere l'entità di tali pagamenti per due vie che, quasi mai, corrono parallele: attraverso le comunicazioni mensili della Corte dei conti (mod. 208) e con i modelli 58 delle competenti Ragionerie provinciali, ambedue soggette a notevoli ritardi.

Il fatto che l'eccedenza abbia interessato, nel 1978, il conto dei residui dovrebbe attestare che la revisione dei conti arretrati sta procedendo in modo più rapido.

Per completezza d'informazione, si precisa ancora che gli organi periferici delle Amministrazioni interessate si trovano, specie per talune sedi del Centro-Nord, tra l'altro, in notevole difficoltà per far fronte alle previste incombenze con la voluta tempestività per gravi carenze di personale. Ciò senza dire che, anche ove dette incombenze fossero effettuate con maggiore sollecitudine, si porrebbe il problema del riscontro dei dati segnalati con i dati contenuti nelle comunicazioni della Corte, non essendovi, allo stato delle cose, altra possibilità di utile riscontro.

Per ovviare a detti inconvenienti, quindi, la via maestra è quella di rivedere l'intera normativa amministrativo-contabile della gestione del lotto, oggi complicata, defaticante, spesso addirittura contorta, com'è agevole constatare dalla semplice lettura delle disposizioni che la compongono ed anche dalla gran massa di modelli grandi e piccoli, che vengono tuttora compilati.

L'Amministrazione non ha trascurato, però, di assumere tutte quelle iniziative che consentissero, nel breve periodo, di far fronte almeno in parte alle cennate difficoltà, richiamando i vari uffici interessati ad una maggiore cura e attenzione per gli adempimenti amministrativi e contabili del settore e quindi ad un più sollecito invio dei modelli relativi.

Al riguardo, si sottolinea l'emanazione della circolare n. 55 del 6 novembre 1971 da parte della Direzione generale per le entrate speciali, ai fini dello snellimento dell'intera procedura, dando maggior peso al mod. 49, che è la sintesi settimanale delle maggiori operazioni del lotto.

vi) Le eccedenze di cui al cap. n. 5591 (lire 17.334.030 in conto competenza della tabella 3-Finanze) e al cap. n. 1589 della tabella 5-Grazia e giustizia (lire 2.568.410.031 in conto competenza e lire 3.333.292.811 in conto resti) sono dovute al particolare meccanismo che regola l'erogazione delle spese di giustizia e di quelle analoghe per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori.

Le spese di giustizia, com'è noto, sono costituite da indennità a testimoni, periti, interpreti e traduttori, da spese per generi di cancelleria, per pubblicazioni di sentenze, per inchieste amministrative e per infortuni di lavoro nonché per spese di varia natura attinenti a procedimenti penali e civili effettuati in tutti i gradi della giurisdizione ordinaria.

Dette spese sono ordinate dalle autorità giudiziarie ed estinte normalmente dai procuratori del registro che le pagano utilizzando i fondi della riscossione. Solo quando non esistono in sede agenti della riscossione, autorizzati ad « anticipare » le spese ordinate dall'autorità giudiziaria, le stesse sono pagate dagli uffici postali.

Dei pagamenti fatti, gli agenti prendono nota sui propri registri in base ai quali compilano una nota descrittiva in doppio esemplare, distintamente per capitolo e per residui e competenza. Le due note vengono inviate alla competente Intendenza di finanza assieme agli ordini pagati ed alla relativa documentazione. L'esame della regolarità dei pagamenti è svolto dalle Ragionerie provinciali dello Stato, le quali emettono « l'ordine di rimborso » mediante la trascrizione a tergo di una di dette note che viene firmata dall'Intendente di finanza. Questa è restituita ai contabili ed agenti pagatori i quali ne ottengono successivamente il rimborso, sotto forma di quietanze rilasciate a loro favore dalle tesorerie provinciali, cosicché gli ordini da loro pagati e riconosciuti regolari SONO CONSIDERATI COME VERSAMENTO DI DENARO.

Le Tesorerie provinciali dello Stato, successivamente, per regolarizzare le esposizioni relative a tali spese, sulla scorta degli « ordini di rimborso » predetti, indicano sui mod. 57 T, divisi per residui e competenza, le somme pagate da imputare al relativo capitolo della spesa.

Si precisa, inoltre, che gli ordini di rimborso con la relativa documentazione vengono poi inviati dalle Ragionerie provinciali alla Corte dei conti per il riscontro definitivo.

Per quanto sopra esposto è da considerare che, se questa « forma speciale di pagamento » risulta snella e veloce per effettuare le spese di giustizia che debbono essere soddisfatte, data la loro natura, con immediatezza, non altrettanto semplice è la contabilizzazione ed il flusso di notizie che può far conoscere durante l'anno finanziario l'ammontare complessivo della spesa medesima.

Infatti, durante l'esercizio, sia pure con notevole ritardo, pervengono alla Ragioneria centrale copie dei predetti mod. 57 T compilati dalle Tesorerie provinciali nonché copie degli elenchi di trasmissione con i quali le Ragionerie provinciali inviano alla Corte dei conti la documentazione relativa alle spese di giustizia ammesse a rimborso. Al riguardo, è da considerare che per i primi non vi è possibilità di riscontro contabile in quanto, come precisato, le esposizioni di tesoreria non si riferiscono a titoli di spesa emessi dalla Amministrazione centrale e quindi non sono contabilizzati dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, per i secondi non appare produttivo e regolare impiantare una contabilità sulla scorta di copie di elenchi di trasmissione di documenti inviati direttamente alla Corte dei conti.

Cosicché, l'ammontare dei pagamenti della specie viene acquisito con i dati complessivi che la Corte dei conti comunica alla Ragioneria centrale, ad esercizio largamente concluso e quindi risulta materialmente impossibile provvedere tempestivamente all'adeguamento dello stanziamento di bilancio.

vii) L'eccedenza di cui al cap. 1502 della tabella 5-Grazia e giustizia (lire 931.379.573 in conto residui) riguarda l'indennità integrativa agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari.

Come è noto, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti con i proventi derivanti dai diritti che sono autorizzati ad esigere sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio; nell'ipotesi in cui l'importo di tali proventi non raggiunga l'ammontare dello stipendio iniziale attribuito alla qualifica di segretario della carriera di concetto, è corrisposta a carico dello Stato una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

In maniera analoga è regolata la retribuzione dell'aiutante ufficiale giudiziario e del coadiutore giudiziario per i quali il limite minimo è rappresentato dallo stipendio fissato per la qualifica di coadiutore.

Dette spese sono ordinate dal capo dell'ufficio giudiziario (Pretore, Presidente del Tribunale, Presidente della Corte d'Appello) cui è addetto il personale in parola e sono esitate dagli uffici del registro che le pagano utilizzando i fondi della riscossione.

L'iter dei pagamenti è analogo a quanto già rappresentato per le spese di giustizia: invio delle note all'Intendenza di finanza, esame della regolarità dei pagamenti da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato, rilascio delle quietanze ad agenti pagatori da parte delle tesorerie provinciali, predisposizione dei modelli 57 T con l'indicazione delle somme pagate da imputare al capitolo 1502 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

E' da precisare che (a parte le difficoltà di contabilizzazione, trattandosi di titoli di spesa non emessi dall'Amministrazione centrale) le previsioni del capitolo in esame possono subire notevoli variazioni in relazione alla situazione di fatto del personale ed ai mutevoli fattori che influenzano l'attività svolta dagli ufficiali giudiziari, incidendo quindi sull'ammontare dei pagamenti che peraltro viene acquisito con i dati complessivi che a fine esercizio vengono comunicati dalla Corte dei conti.

In particolare è da notare che le comunicazioni relative all'ammontare dei pagamenti per i sopraindicati capitoli 1589 e 1502 sono pervenute alla competente Ragioneria centrale, per la gestione finanziaria 1978, soltanto in data 13 aprile 1979.

viii) Le eccedenze di spesa verificatesi sui capitoli nn. 1401 (lire 29.500.000.000) e 4000 (lire 20.000.000.000), tutte in conto competenza, della tabella 7-Pubblica istruzione — riguardanti gli stipendi del personale docente della scuola materna e del personale non docente delle università — vanno attentamente considerate in quanto sono, in linea generale, da ricondursi a disposizioni che comportano maggiori spese non prevedibili al momento della compilazione del bilancio, e che assumono maggiore o minore incidenza in relazione all'ordine di scuola interessato.

Trattasi, in particolare, di aumenti di spesa connessi essenzialmente:

1) *al fenomeno degli sdoppiamenti delle classi*, particolarmente sensibile nella scuola dell'obbligo in rapporto alla sempre crescente popolazione scolastica, al numero di alunni previsto per ciascuna classe e alla eventuale presenza di handicappati.

Detto fenomeno, per quanto controllato, ha assunto proporzioni rilevanti, considerato anche l'elevato numero di scuole funzionanti e il fatto che il calcolo della spesa presunta, effettuato con notevole anticipo rispetto alla sua concretizzazione, è risultato inferiore a quello effettivamente sostenuto;

2) *alla tutela delle lavoratrici madri*, la cui normativa trova piena applicazione nella scuola materna, atteso che il personale da essa dipendente è al 100% femminile, e parimenti, in proporzione, anche nell'istruzione elementare e nell'istruzione media di primo grado, dove il suddetto personale è rispettivamente dell'80 e del 65%;

3) *al ricorso alle supplenze*, determinato, oltre che dai motivi di cui al punto 2), anche dal sensibile fenomeno di assenteismo, a fronte del quale i mezzi giuridici attualmente esistenti (visite fiscali) si sono dimostrati, per lo meno sul piano pratico, scarsamente efficaci.

Inoltre, per i singoli tipi di scuola, hanno inciso fattori particolari che si elencano qui di seguito, distintamente per capitolo.

— *Cap. 1401 - Scuola materna.*

L'entrata in vigore dei decreti delegati ha comportato la riduzione dell'orario di cattedra a 36 ore settimanali, mentre la legge istitutiva della scuola materna, n. 444/68, prevede un orario di insegnamento settimanale di 42 ore; pertanto 6 ore settimanali vengono attribuite mediante incarico con maggior spesa relativa. Tale maggiore spesa risulta notevolmente incrementata dall'incidenza dell'indennità integrativa speciale, che, com'è noto non è proporzionale al numero di ore di insegnamento effettuato.

— *Cap. n. 4000 - Università.*

Il capitolo in parola riguarda spese obbligatorie assolute massimamente con ruoli di spesa fissa, la cui cognizione viene resa nota alla Ragioneria centrale ad esercizio scaduto, impedendo in tal modo da parte dell'Amministrazione Centrale di proporre l'adozione di tempestivi provvedimenti di variazione di bilancio.

Peraltro, il decentramento della trattazione delle pratiche di riconoscimento dei servizi e delle conseguenti ricostruzioni di carriera, operate dal 27 novembre 1977 nei confronti del personale non docente dipendente dalle Università, ha comportato una maggiore definizione delle pratiche di che trattasi, per effetto della quale gli Uffici provinciali del tesoro hanno erogato complessivamente importi superiori a quanto venne determinato in sede di previsione.

Si aggiunga inoltre che per la quasi totalità dei nominati, in attesa della formalizzazione dei relativi provvedimenti, le competenze spettanti furono anticipate dalle Università con i fondi delle contabilità speciali e rimborsate alle stesse, in unica soluzione in conto competenza, dalle Direzioni provinciali del tesoro all'atto del perfezionamento dei decreti di che trattasi; appare evidente come di fatto si sia verificata una eccedenza di spesa in conto dell'esercizio 1978 che invece, senza tale procedura, avrebbe gravato anche sugli esercizi precedenti.

ix) L'eccedenza di cui al cap. 3273 della medesima tabella 7-Pubblica istruzione (lire 1.100.000.000 in conto competenza) riguarda l'erogazione agli Istituti di educazione per la concessioni di posti gratuiti e convittori e semiconvittori, ai sensi del D.P.R. n. 1119 del 1972.

Essa trae origine dal differimento al 1° gennaio 1979 dall'applicazione dell'art. 42 del D.P.R. n. 616 del 1977, che trasferisce ai comuni delle regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza scolastica.

Il differimento in parola si è reso necessario in considerazione del fatto che il trasferimento ai comuni delle funzioni di assistenza scolastica sembra in concreto limitato da alcune condizioni. In primo luogo come già affermato in precedenza, è da ritenersi che legittimamente poteva l'Amministrazione PRIMA DEL 31 DICEMBRE 1977 assumere impegni per l'anno 1978, ogniquale volta la natura unitaria dell'attività non consentiva la divisione temporale del periodo di svolgimento della funzione; inoltre, è da ritenere che, ad evitare soluzioni di continuità nell'esercizio della funzione, possa l'Amministrazione statale CONTINUARE A SVOLGERE L'ATTIVITÀ FINO A QUANDO CON ATTO FORMALE I COMUNI NON ABBIANO ASSUNTO LE FUNZIONI LORO ATTRIBUITE; il tutto, trattandosi di materia di competenza regionale e da disciplinarsi dalla legge regionale ai sensi del primo comma dell'art. 45, previa emanazione della suddetta legge regionale.

Finché la regione NON ABBA QUINDI DISCIPLINATO CON LEGGE le modalità dell'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica da parte dei comuni, ed i comuni non abbiano con atto formale assunto l'esercizio delle suddette funzioni, deve ritenersi tuttora sussistere la competenza degli organi statali.

Anche in tal caso, stante la natura unitaria della attività, si è ritenuto che l'Amministrazione possa impegnare e programmare per LA DURATA DELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 1977-78. Per quanto in particolare riguarda poi la assegnazione di posti gratuiti nei convitti e negli educandati, l'utile collocazione nella graduatoria del relativo concorso determina un diritto soggettivo del vincitore a fruire della forma di assistenza per tutto il periodo per cui era stato bandito il concorso, diritto da farsi valere nei confronti dello Stato finché perduri la situazione di competenza statale e nei confronti dei comuni una volta che abbia avuto luogo il trasferimento ai comuni medesimi delle relative funzioni.

Pertanto, le riduzioni dello stanziamento iniziale del capitolo in parola, effettuata con legge di variazione n. 482 del 1978 a seguito del passaggio di funzione alle regioni, ha determinato il manifestarsi della citata eccedenza.

x) Di importo contenuto appare l'eccedenza sul capitolo n. 3531 della tabella 15 — Lavoro e previdenza sociale (lire 65.382.831 in conto competenza e lire 3.879.910 in conto resti).

Essa implica il riferimento a meccanismi di pagamento analoghi a quelli accennati per le spese di giustizia, essendo i relativi oneri pagati dai procuratori del registro con i fondi della riscossione (artt. 454 e segg. del Regolamento di contabilità). Al riguardo, si segnala che la situazione definitiva dei pagamenti sul capitolo interessato è stata comunicata dalla Corte dei conti soltanto in data 16 maggio 1979, rendendo così impossibile la variazione di bilancio.

2 — Accertamento dei residui.

Non è stata dichiarata la regolarità per i residui esposti nei seguenti capitoli, non essendo ancora esaurito, con il visto della Corte, il procedimento di controllo, ovvero, in taluni casi, perché non ancora pervenuti alla Corte i relativi decreti di accertamento:

MINISTERO DEL TESORO

- Cap. n. 6171 — Pensioni e assegni di guerra, assegni di medaglia al valor militare ed altre indennità di guerra.
- Cap. n. 6403 — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle forze armate medesime.
- Cap. n. 6445 — Fondo indiviso per la concessione di indennizi e di contributi per danni di guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- Cap. n. 1578 — Contributo per spese d'ufficio e di rappresentanza ai titolari degli uffici consolari di 2^a categoria.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Cap. n. 1092 — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari.
- Cap. n. 1401 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente.
- Cap. n. 1431 — Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole materne statali, comprese le spese per arredi, attrezzature e sussidi didattici, ivi comprese le pubblicazioni e le dotazioni librerie. Spese per iniziative di decondizionamento precoce, per l'assistenza igienico-sanitaria ai bambini delle scuole materne statali speciali, per la propaganda igienica e per i corsi e gare di igiene. Spese per la realizzazione e la trasmissione di programmi di radiotelevisione scolastica attuati dalla RAI-TV di intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
- Cap. n. 1461 — Assegni, premi, sussidi, contributi per il mantenimento e la diffusione delle scuole materne non statali compresi quelli per la propaganda igienica.
- Cap. n. 1506 — Indennità e rimborso delle spese di trasporto ai componenti delle commissioni per gli esami nelle scuole elementari.
- Cap. n. 1507 — Indennità agli insegnanti elementari dell'Alto Adige cui è affidato l'insegnamento della lingua materna in diverse località della zona predetta.
- Cap. n. 1571 — Spese per il servizio socio-psicopedagogico, igienico-sanitario e didattico per le scuole elementari statali.
- Cap. n. 1621 — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
- Cap. n. 1704 — Retribuzioni ed altri assegni fissi agli insegnanti delle scuole serali, festive ed estive e dei corsi integrativi.
- Cap. n. 1752 — Spese per l'acquisto, il rinnovo, il noleggio e la conservazione dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, nonché per l'acquisto di materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni. Tassa di concessione governativa sugli abbonamenti ordinari alle radio-diffusioni. Spese per la realizzazione e la trasmissione di programmi di radiotelevisione scolastica, attuati dalla RAI-TV di intesa con il Ministero della pubblica istruzione. Spese di trasporto. Spese per l'acquisto e la conservazione di libri, pubblicazioni, riviste, manuali, opuscoli, per centri di lettura e per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo e alla educazione permanente. Spese per l'acquisto, la riparazione ed il rinnovo di attrezzature destinate ai centri di lettura.

- Cap. n. 1791 — Interventi assistenziali a favore del personale insegnante e delle loro famiglie.
- Cap. n. 1794 — Contributo annuo all'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo.
- Cap. n. 2081 — Spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole medie statali, comprese le spese per l'acquisto ed il rinnovo dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie, nonché delle attrezzature tecnico-scientifiche. Spese per la realizzazione e la trasmissione di programmi di radiotelevisione scolastica attuati dalla RAI-TV di intesa con il Ministero della pubblica istruzione.
- Cap. n. 2082 — Spese per il servizio socio-psicopedagogico, igienico-sanitario e didattico per le scuole medie statali.
- Cap. n. 2131 — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
- Cap. n. 2132 — Sussidi e contributi a scuole medie non statali.
- Cap. n. 2201 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo.
- Cap. n. 2207 — Compensi per lavoro straordinario al personale direttivo.
- Cap. n. 2209 — Compensi, indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai coordinatori universitari dei corsi integrativi degli istituti magistrali.
- Cap. n. 2331 — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
- Cap. n. 2551 — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
- Cap. n. 2553 — Borse di perfezionamento all'interno e all'estero a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche negli istituti di scuole statali di istruzione tecnica.
- Cap. n. 2554 — Borse di studio annuali a favore di laureati che frequentino gli speciali corsi predisposti dal Ministero al fine di provvedere di personale insegnante specializzato le cattedre di materie tecniche presso le scuole e gli istituti statali d'istruzione tecnica.
- Cap. n. 2607 — Compensi per lavoro straordinario al personale direttivo delle accademie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, accademia nazionale di arte drammatica e accademia nazionale di danza.
- Cap. n. 2610 — Compensi, indennità di missione e rimborso spese di viaggio ai coordinatori universitari dei corsi integrativi dei licei artistici.
- Cap. n. 2751 — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
- Cap. n. 2753 — Contributi ad enti, istituti, comuni e associazioni per l'incremento ed insegnamento delle belle arti e della musica - Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza.
- Cap. n. 2755 — Premi di incoraggiamento a musicisti e cultori di discipline musicali - Sovvenzioni per concorsi e mostre di interesse musicale - Sovvenzioni per corsi non statali di insegnamento musicale e relativi all'arte lirica e drammatica.
- Cap. n. 3001 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo.
- Cap. n. 3102 — Sussidi e contributi ad enti ed associazioni che perseguono fini di educazione fisica e morale della gioventù.
- Cap. n. 3200 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non di ruolo.
- Cap. n. 3271 — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
- Cap. n. 3273 — Posti gratuiti per convittori e semiconvittori negli istituti di educazione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. n. 3274 — Assegnazioni ai convitti nazionali, educandati femminili statali ed istituti pubblici di educazione per sussidi e rimborso spese di corredo ed altro a favore di alunni ed alunne a posto gratuito e semigratuito di studio in godimento presso detti istituti. Sussidi a favore di istituti di educazione statali per il mantenimento di alunni a carico dei medesimi.
- Cap. n. 3400 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non docente di ruolo e non di ruolo.
- Cap. n. 3471 — Posti gratuiti e borse di studio per aspiranti alla frequenza dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista.
- Cap. n. 3601 — Indennità e rimborso spese di trasporto per la vigilanza agli istituti e scuole di istruzione media non statale ed agli istituti privati di educazione.
- Cap. n. 3631 — Spese per l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'istruzione media non statale.
- Cap. n. 3671 — Contributi per il funzionamento delle scuole magistrali dipendenti da enti morali.
- Cap. n. 4006 — Indennità ai componenti delle commissioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.
- Cap. n. 4052 — Spese per acquisto di pubblicazioni, riviste, materiale didattico e scientifico per le università e gli istituti di istruzione universitaria.
- Cap. n. 4101 — Contributi per il funzionamento delle università e degli istituti universitari e per l'acquisto, il rinnovo e il noleggio di attrezzature didattiche ivi comprese le dotazioni librerie degli istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento.
- Cap. n. 4106 — Assegno di studio universitario.
- Cap. n. 5202 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero.
- Cap. n. 5203 — Posti di assistente di lingue straniere istituiti nelle scuole italiane in esecuzione di accordi culturali.
- Cap. n. 5231 — Spese per la preparazione e l'organizzazione di attività e manifestazioni di contenuto pedagogico-educativo di carattere internazionale ovvero derivanti dalla adesione dell'Italia ad organismi internazionali o dall'attuazione di accordi culturali bilaterali e per le connesse esigenze di rappresentanza. Spese per libri e pubblicazioni da trasmettere agli istituti italiani di cultura all'estero e a studiosi ed enti culturali scolastici stranieri, nonché per l'acquisto di pubblicazioni specialistiche per la Direzione generale.
- Cap. n. 8552 — Contributi a favore delle università e delle altre istituzioni universitarie per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento di sedi universitarie, per l'arredamento e le attrezzature occorrenti in concomitanza con le opere edilizie, per l'acquisizione di aree e di edifici, per la revisione dei prezzi, nonché per il completamento dei programmi approvati ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.
- Cap. n. 8801 — Spese per la sperimentazione dell'edilizia scolastica anche prefabbricata.
- Cap. n. 8806 — Spese per il funzionamento degli uffici scolastici regionali o interregionali, ecc.

MINISTERO DEI TRASPORTI

- Cap. n. 2155 — Contributi e sovvenzioni a società di navigazione aerea per l'esercizio di servizi aerei interni ed a lungo raggio.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

- Cap. n. 3031 — Spese per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica di interesse nazionale od interregionale, di sistemazione idrogeologica, di conservazione del suolo e di protezione della natura.
- Cap. n. 4046 — Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. n. 7695 — Spese, comprese quelle per la compilazione di progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli ecc.
- Cap. n. 7703 — Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento.
- Cap. n. 8206 — Spese, comprese quelle per la compilazione di progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli ecc.
- Cap. n. 7706 — Spese per fronteggiare i maggiori oneri necessari per la chiusura delle gestioni delle opere ed attività di bonifica.
- Cap. n. 8220 — Spese per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale e interregionale, nonché di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica ecc.
- Cap. n. 8221 — Spese per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza, delle opere di bonifica ecc.
- Cap. n. 8254 — Fondo unico da destinare al finanziamento delle spese generali, dei contributi e delle opere in corso ecc.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

- Cap. n. 1004 — Compensi per lavoro straordinario al personale applicato ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro.
- Cap. n. 1103 — Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti stipulati dall'Amministrazione.
- Cap. n. 1533 — Compensi per speciali incarichi.
- Cap. n. 1534 — Spese per studi, ricerche, indagini, rilevazioni e pubblicazioni concernenti i settori di competenza del Ministero anche con riferimento ai connessi problemi ecologici.
- Cap. n. 2534 — Spese per il funzionamento del Comitato interministeriale — e del relativo ufficio di segreteria — incaricato dei finanziamenti agevolati al settore industriale.
- Cap. n. 3592 — Rimborsi ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate per istruttorie varie e collaudi, accertamenti, controlli ed analisi, chiesti in base alle vigenti disposizioni in materia di impianti petroliferi.
- Cap. n. 5042 — Spese per informazioni commerciali.
- Cap. n. 5803 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale.
- Cap. n. 6032 — Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero — di consigli, comitati e commissioni.
- Cap. n. 6039 — Rimborso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della metà delle spese dalle stesse sostenute per il funzionamento dei Comitati provinciali dei prezzi.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

- Cap. n. 104 — Compensi per lavoro straordinario al personale impiegatizio.
- Cap. n. 106 — Indennità giornaliera al personale in servizio presso i centri meccanografici.
- Cap. n. 110 — Premi al personale impiegatizio per l'incremento del rendimento industriale delle aziende dei monopoli di Stato.
- Cap. n. 111 — Premi al personale salariato permanente per l'incremento del rendimento industriale delle aziende dei monopoli di Stato.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. n. 127 — Spese per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione dei monopoli — di consigli, comitati e commissioni.
- Cap. n. 134 — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. Spese di pubblicità e propaganda e spese varie di rappresentanza.
- Cap. n. 139 — Spese per studi e ricerche interessanti l'Amministrazione dei monopoli.

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

- Cap. n. 101 — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale.
- Cap. n. 102 — Premi eccezionali al personale.
- Cap. n. 103 — Indennità, compensi, trasferte e competenze accessorie diverse al personale del genio ferroviario, dei commissariati compartimentali di pubblica sicurezza, del corpo di polizia ferroviaria ed al personale di altre Amministrazioni utilizzato dall'Azienda.
- Cap. n. 105 — Indennità e rendite al personale in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale e premi per assicurazioni infortuni.
- Cap. n. 106 — Onere, a carico dell'Azienda, per contributi ai fondi pensioni per il personale ferroviario.
- Cap. n. 107 — Onere, a carico dell'Azienda, per contributi all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.
- Cap. n. 109 — Oneri, a carico dell'Azienda, per l'assicurazione di particolari trattamenti di quiescenza e di previdenza.
- Cap. n. 110 — Retribuzioni agli incaricati di servizi diversi.
- Cap. n. 111 — Onere, a carico dell'Azienda, per contributo al fondo di previdenza degli assuntori.
- Cap. n. 113 — Compensi al personale per lavoro straordinario e a cottimo.
- Cap. n. 114 — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero.
- Cap. n. 115 — Premio industriale al personale.
- Cap. n. 116 — Indennità e competenze accessorie diverse al personale.
- Cap. n. 117 — Premio di produzione al personale.
- Cap. n. 201 — Combustibili solidi e liquidi, energia elettrica e lubrificanti per la trazione dei treni e per le navi-traghetto.
- Cap. n. 202 — Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse.
- Cap. n. 203 — Servizi sostitutivi, complementari ed accessori dei trasporti ferroviari.
- Cap. n. 204 — Concorsi e compensi ad altre aziende ferroviarie per le stazioni di uso comune e per servizi diversi.
- Cap. n. 205 — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo.
- Cap. n. 206 — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere.
- Cap. n. 207 — Avvisi, orari, documenti di trasporto e pubblicazioni diverse.
- Cap. n. 208 — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati.
- Cap. n. 209 — Imposte e tasse.
- Cap. n. 210 — Spese per i dormitori, le mense ed i refettori aziendali e per gli asili nido.
- Cap. n. 211 — Spese per i mezzi personali di protezione antinfortuni e per le prestazioni sanitarie.
- Cap. n. 212 — Partecipazione dell'Azienda nelle spese per il vestiario uniforme del personale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. n. 213 — Gettoni di presenza e compensi ai componenti di commissioni.
- Cap. n. 214 — Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale.
- Cap. n. 215 — Spese per la partecipazione dell'Azienda a mostre, fiere, esposizioni; a congressi e conferenze nazionali ed internazionali. Spese di propaganda per l'incremento dei servizi ferroviari.
- Cap. n. 216 — Spese per la stipulazione e registrazione degli atti.
- Cap. n. 217 — Concorso per le spese della Corte dei conti.
- Cap. n. 218 — Spese casuali.
- Cap. n. 219 — Manutenzione delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli altri impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi-traghetto e degli altri mezzi di esercizio.
- Cap. n. 220 — Imposta sul valore aggiunto non deducibile.
- Cap. n. 301 — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà, per ritardata resa di spedizioni, per ammanchi e per avarie, e perdite per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte.
- Cap. n. 302 — Compensi per l'acquisizione di traffici ai proprietari di carri speciali di nuova costruzione od ammodernati.
- Cap. n. 303 — Quote associative a organismi ferroviari e contributi ad enti vari.
- Cap. n. 304 — Contributi alla gestione delle case economiche per i ferrovieri per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e nella costruzione delle case.
- Cap. n. 305 — Contributo al dopolavoro ferroviario.
- Cap. n. 306 — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie.
- Cap. n. 307 — Versamento all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato dei canoni per le concessioni delle rivendite di tabacchi, libri e giornali nonché dei proventi della pubblicità esercitata per concessione dell'Azienda alle condizioni da essa stabilite negli impianti ferroviari e nei treni.
- Cap. n. 309 — Contributo in conto interessi sui mutui contratti dalle piccole e medie aziende per la costruzione e l'ampliamento degli impianti di raccordo tra la rete delle ferrovie dello Stato ed i propri stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati.
- Cap. n. 310 — Versamento all'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme a favore dei dipendenti ex-combattenti ed assimilati.
- Cap. n. 311 — Somma a carico dell'Azienda per concorso nelle spese di amministrazione dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato.
- Cap. n. 351 — Interessi compresi nelle annualità dovute al Tesoro per l'ammortamento di somme fornite per spese patrimoniali.
- Cap. n. 352 — Interessi compresi nelle annualità dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'ammortamento dei fondi mutuati per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 353 — Interessi compresi nelle annualità dovute alla Banca europea per gli investimenti di Bruxelles e ad altre banche per l'ammortamento dei fondi mutuati per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 355 — Interessi compresi nelle annualità dovute a terzi per il rimborso di spese patrimoniali da essi sostenute.
- Cap. n. 356 — Interessi compresi nelle annualità dovute per l'ammortamento dei fondi mutuati per l'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. n. 357 — Interessi compresi nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni destinate a copertura dei disavanzi di gestione.
- Cap. n. 358 — Commissioni e spese bancarie. Interessi passivi diversi.
- Cap. n. 360 — Interessi dovuti sui prestiti obbligazionari contratti per la copertura dei disavanzi di gestione.
- Cap. n. 361 — Interessi compresi nelle annualità dovute all'Eurofima per l'ammortamento dei fondi mutuati per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 365 — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dei prestiti obbligazionari emessi all'interno per finanziare il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 366 — Interessi sulle anticipazioni del Tesoro a copertura dei disavanzi di gestione.
- Cap. n. 368 — Interessi sui prestiti da contrarre, sia in forza di specifiche autorizzazioni di legge, sia ai sensi dell'articolo 47 della legge 27 luglio 1967, n. 668.
- Cap. n. 401 — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori e per inadempimento di patti contrattuali.
- Cap. n. 402 — Imposta sul valore aggiunto a carico dell'Azienda, sui prodotti viaggiatori.
- Cap. n. 420 — Assegnazione per il rinnovamento delle linee e relative pertinenze, dei fabbricati, degli altri impianti fissi, del materiale rotabile, delle navi-traghetto e degli altri mezzi di esercizio.
- Cap. n. 421 — Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento dei beni patrimoniali, al netto dell'assegnazione per i rinnovamenti.
- Cap. n. 452 — Spese giudiziali e contenziose.
- Cap. n. 453 — Cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino, danni per ammanchi di materiale e perdite di somme e valori.
- Cap. n. 455 — Spese diverse.
- Cap. n. 457 — Spese connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda.
- Cap. n. 501 — Spese per rinnovamenti e per migliorie finanziate con le assegnazioni a carico delle spese correnti e della gestione delle officine e con i ricavi, rimborsi e concorsi.
- Cap. n. 503 — Spese per la costruzione o l'acquisto di case per i ferrovieri in conto patrimoniale.
- Cap. n. 504 — Spese di riparazione e di costruzione in dipendenza dei danni e delle distruzioni causati dalla guerra.
- Cap. n. 505 — Spese per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste.
- Cap. n. 506 — Spese patrimoniali finanziate con ricavo del prestito contratto con le Ferrovie federali svizzere.
- Cap. n. 507 — Spese patrimoniali e di ripristino finanziate con i ricavi dei mutui contratti con il consorzio di credito per le opere pubbliche.
- Cap. n. 508 — Spese per l'esecuzione del piano quinquennale di ammodernamento e di potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 509 — Spese per l'esecuzione del piano decennale di opere e costruzioni per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 513 — Spese per la costruzione di un nuovo collegamento ferroviario Roma-Firenze con caratteristiche di linea direttissima.
- Cap. n. 515 — Spese per l'esecuzione del programma straordinario di interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 521 — Quote di partecipazioni al capitale di enti e società.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cap. n. 551 — Assegnazione al « fondo di riserva per le spese impreviste ».
- Cap. n. 601 — Annualità in conto capitale dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle anticipazioni concesse a copertura del disavanzo di gestione.
- Cap. n. 602 — Annualità in conto capitale dovute al Tesoro per l'ammortamento di somme fornite per spese patrimoniali.
- Cap. n. 603 — Annualità in conto capitale dovute al Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'ammortamento dei fondi mutuati per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 604 — Annualità in conto capitale dovute alla Banca europea per gli investimenti di Bruxelles e ad altre banche per l'ammortamento dei fondi mutuati per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 605 — Annualità in conto capitale dovute a terzi per il rimborso di spese patrimoniali da essi sostenute.
- Cap. n. 606 — Annualità in conto capitale dovute per l'ammortamento dei fondi mutuati per l'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri.
- Cap. n. 607 — Annualità in conto capitale dovute per l'ammortamento dei prestiti obbligazionari emessi all'interno per la copertura dei disavanzi di gestione.
- Cap. n. 608 — Annualità in conto capitale dovute all'Eurofima per l'ammortamento dei fondi mutuati per il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 609 — Annualità in conto capitale dovute per l'ammortamento dei prestiti obbligazionari emessi all'estero per finanziare il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 610 — Annualità in conto capitale dovute alle Ferrovie federali svizzere per l'ammortamento dei fondi mutuati per il finanziamento di spese patrimoniali.
- Cap. n. 611 — Annualità in conto capitale dovute per l'ammortamento dei prestiti obbligazionari emessi all'interno per finanziare il rinnovamento, il riclassamento, l'ammodernamento ed il potenziamento della rete ferroviaria.
- Cap. n. 613 — Annualità in conto capitale per l'ammortamento dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere per finanziare piani poliennali di investimento in forza di specifiche autorizzazioni di legge.

* * *

Il numero dei capitoli per i cui residui non è stata dichiarata la regolarità da parte della Corte dei conti, che non ne aveva ultimato il controllo, risulta quest'anno molto elevato.

Le considerazioni che seguono consentono, comunque, di evidenziare che gran parte dei rilievi prospettati è legata all'epoca della decisione della Corte dei conti.

i) Ministero del tesoro.

L'Organo di controllo ha proceduto alla registrazione dei predetti decreti di accertamento, della quale si riportano gli estremi:

Cap. n. 6171 registro 13 foglio 396 del 21-6-1979;

Cap. n. 6403 registro 13 foglio 313 del 16-6-1979;

Cap. n. 6445 registro 13 foglio 314 del 16-6-1979.

ii) *Ministero degli esteri.*

Il decreto di accertamento dei residui del capitolo n. 1578 è stato registrato dall'Organo di controllo in data 25 luglio 1979, registro 470, foglio 66.

iii) *Ministero della pubblica istruzione.*

Le osservazioni formulate dall'Organo di controllo attengono in gran parte ad aspetti formali dei citati decreti di accertamento dei residui ed hanno riguardato la firma del funzionario competente in considerazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 748/82, ovvero richieste di integrazione della relativa documentazione o di chiarimenti su di essa.

A detti rilievi, l'Amministrazione interessata ha già provveduto a fornire opportuni riscontri, per cui si confida in una sollecita ammissione a registrazione dei corrispondenti decreti di accertamento da parte della Corte.

iv) *Ministero dei trasporti.*

L'organo di controllo, con rilievo n. 337 del 20 giugno 1979, esponeva all'Amministrazione le proprie perplessità in ordine al decreto di accertamento dei residui esistenti sul capitolo n. 2155, poiché trattavasi di atto emanato sulla base di un decreto di impegno del 30 dicembre 1978, che esplicitamente affermava « l'attuale impossibilità di determinare l'ammontare dei singoli contributi, e, pertanto, quella di determinare la spesa nei suoi connotati essenziali ».

Osserva la Corte che, mancando i provvedimenti di concessione di contributi e l'individuazione dei beneficiari, l'atto di impegno sottostante doveva ritenersi viziato di illegittimità, a nulla rilevando le circostanze dell'impossibilità di conoscere entro i termini di impegnabilità della somma la situazione dei bilanci delle compagnie di aeronavigazione per il 1978, non esistendo alcun collegamento temporale tra insorgenza della necessità della spesa statale ed eventuale situazione dei bilanci delle compagnie interessate.

L'Amministrazione ha provveduto successivamente a regolarizzare la documentazione a corredo del decreto di impegno, determinando il *quantum* e i destinatari dei singoli contributi ed intende replicare alle osservazioni della Corte chiedendo l'ammissione a registrazione del decreto di accertamento dei residui, anche sulla base di analoghe procedure seguite per gli anni decorsi senza suscitare le perplessità dell'Organo di controllo.

v) *Ministero dell'agricoltura e delle foreste.*

Si confida in una sollecita registrazione dei decreti di accertamento relativi ai capitoli nn. 3031, 4046, 7695 e 7703, sui cui rilievi l'Amministrazione ha già risposto all'Organo di controllo.

Per gli altri capitoli, aggiunti per la sola gestione dei residui, non è stato fatto alcun decreto di accertamento a norma delle vigenti disposizioni.

vi) *Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

I decreti di accertamento dei residui risultanti sui capitoli nn. 1584, 5803 e 6032 sono stati registrati dalla Corte dei conti in data 11 luglio 1979, al registro 7 e i fogli nn. 4, 3 e 5, rispettivamente.

Dal suo canto, il decreto relativo al capitolo n. 1004 è stato registrato dall'Organo di controllo in data 16 agosto 1979, registro n. 8, foglio n. 11.

Quanto agli altri decreti non ancora ammessi a registrazione dall'Organo di controllo, si precisa che le osservazioni concernono generalmente insufficiente documentazione degli stessi, alla cui integrazione sta provvedendo l'Amministrazione interessata.

vii) *Amministrazione dei monopoli di Stato.*

La discrasia temporale tra registrazione da parte della Corte e parificazione del consuntivo rientra nella normalità delle procedure seguite per tale azienda autonoma, i cui atti, essendo soggetti al solo controllo successivo ai sensi dell'art. 6 della legge istitutiva, sono immediatamente esecutivi.

Non esiste, infatti, a tutt'oggi alcun rilievo formale sui decreti di accertamento di che trattasi, che presumibilmente saranno regolarmente ammessi a registrazione.

viii) *Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.*

I decreti di accertamento dei residui di cui ai capitoli 108, 112, 354, 364, 367, 511, 516, 517, 519 e 520 sono stati registrati in data 19 giugno 1979 al registro 2, fogli dal n. 57 al n. 66.

Le osservazioni svolte dalla Corte sugli altri decreti non ancora ammessi a registrazione attengono all'esigenza di integrarne la documentazione (capp. nn. 102, 110, 117 e 309) ovvero la dimostrazione dei residui provenienti da avanzi precedenti (capp. nn. 219, 501, dal 503 al 509, 513, 515, 521 e 551). Sarà cura dell'azienda formulare adeguato riscontro a quanto richiesto dall'Organo di controllo.

Infine, per gli altri capitoli si osserva che essi, non esponendo residui passivi alla fine del 1978, non hanno dato ovviamente luogo ad alcun decreto di accertamento, per cui non si comprende l'osservazione della Corte.

3 — **Assegnazioni alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio di funzioni delegate.**

Non viene dichiarata la regolarità dei capitoli di spesa di vari Dicasteri per gli importi assegnati alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio di funzioni delegate (art. 17, 1° comma, lett. b, legge n. 281 del 1970), non essendosi potuto effettuare il controllo spettante alla Corte.

Trattasi dei seguenti capitoli per gli importi a fianco segnati:

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Cap. n. 1577 — Compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee non commerciabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool	L.	991.506.240
Cap. n. 3578 — Somma da versare alle regioni per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali degli allevatori per le attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame	»	3.196.381.000
Cap. n. 7260 — Somma occorrente per la concessione del premio per l'estirpazione di talune varietà di meli e di peri, in attuazione dei regolamenti delle comunità europee n. 794/76 e n. 1090/76	»	5.183.048.400
Cap. n. 7503 — Concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario autorizzati dagli organi regionali ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario	»	20.100.000.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. n. 7916 — Spese per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'acquisto ed il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli Istituti secondari di istruzione artistica, le attrezzature per le palestre e gli arredi sia didattici che amministrativi, nonché spese per l'edilizia degli Istituti statali di educazione, dei conservatori di musica e delle Accademie di belle arti statali. Spese per l'acquisizione delle aree, l'urbanizzazione, la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo	L.	46.373.217.920
Cap. n. 8230 — Contributi trentennali in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto, nonché contributi ai proprietari stessi nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti	»	65.000.000
Cap. n. 9017 — Spese per la compilazione dei piani di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 e per compensi ai liberi professionisti incaricati della compilazione dei medesimi	»	12.245.000
Cap. n. 9018 — Spese per la formazione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, nonché dei piani regolatori generali comunali nelle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962	»	126.775.000
Cap. n. 9019 — Interventi a totale carico dello Stato nei comuni della provincia di Perugia, colpiti dai movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975, per provvedere al ripristino delle opere di conto dello Stato, alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera d'interesse di Enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonché per il pagamento delle indennità di espropriazione	»	3.435.000.000
Cap. n. 9024 — Spese per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle province, dei comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneggiate dal terremoto dell'agosto 1962, nonché spese per l'espropriazione, la demolizione dei fabbricati, lo sgombero dei materiali e le opere di urbanizzazione occorrenti per l'attuazione dei piani particolareggiati di risanamento	»	292.162.895
Cap. n. 9044 — Lavori a cura dello Stato per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962	»	112.245.810
Cap. n. 9162 — Contributi per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, compresi nei comuni della provincia di Perugia, colpiti dai movimenti sismici verificatisi nel 1971, nel novembre e dicembre 1972, nel dicembre 1974 e nel gennaio 1975	»	3.365.000.000
Cap. n. 9401 — Completamento di opere di pubblica utilità e per l'impianto di nuovi cantieri scuola	»	315.561.170

MINISTERO DELLA SANITA'

Cap. n. 1533 — Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione della Sanità - delle commissioni provinciali per la disciplina e lo sviluppo dei servizi della trasfusione del sangue umano	»	18.000.000
---	---	------------

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. n. 2533 — Spese per il funzionamento delle commissioni sanitarie istituite per le provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili e spese per esami e ricerche cliniche diagnostiche	L.	545.750.000
Cap. n. 2572 — Sussidi ed integrazione dei sussidi a titolo di soccorso giornaliero agli infermi hanseniani ed ai loro familiari	»	467.393.000
Cap. n. 2603 — Fondo da assegnare alle regioni per il finanziamento delle attività relative alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché per la prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza	»	3.600.000.000
Cap. n. 4033 — Spese per la impostazione e l'attuazione di piani organici di risanamento del patrimonio zootecnico	»	67.160.000
Cap. n. 4034 — Spese per l'attivazione di piani nazionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e per il funzionamento delle relative commissioni	»	1.279.596.000
Cap. n. 4037 — Spese per l'acquisto di presidi immunizzanti e per gli altri interventi di profilassi disposti dal Ministero o dai veterinari provinciali	»	113.910
Cap. n. 4038 — Spese per la propaganda veterinaria agli allevatori e per l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero e del personale veterinario dipendente dai comuni, nonché per la specializzazione in Italia od all'estero di funzionari della carriera direttiva dei veterinari	»	41.000.000
Cap. n. 4039 — Spesa per l'impiego di prodotti immunizzanti, nei casi in cui sia disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di polizia veterinaria	»	5.292.513.000
Cap. n. 4040 — Compensi forfettari ai veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni previste nei piani di profilassi e ai veterinari coadiutori	»	3.245.919.000
Cap. n. 4081 — Indennità per l'abbattimento degli animali	»	1.744.121.000
Cap. n. 4082 — Indennità per l'abbattimento degli animali infetti da tubercolosi e da brucellosi	»	2.434.963.000
Cap. n. 4084 — Sussidi e concorsi a tutela della sanità pubblica, per la vigilanza sanitaria sulle carni e sugli altri prodotti alimentari di origine animale	»	1.000.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

Cap. n. 1652 — Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, filovie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee non di competenza delle Regioni. Sovvenzioni per l'esercizio di servizi di navigazione interna non di competenza delle Regioni a statuto ordinario	»	86.140.373.098
---	---	----------------

* * *

Nella precedente edizione delle « Note informative » veniva posto in evidenza che il problema del controllo degli atti amministrativi posti in essere dalle Regioni a statuto ordinario nell'esercizio di funzioni loro delegate dallo Stato, a norma dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, aveva avuto una soluzione transitoria, da parte dell'Amministrazione, in linea col parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della I Sezione del 20 ottobre 1972.

Secondo tale impostazione, il controllo sui cennati atti amministrativi, da intendersi quindi quale controllo preventivo, spetterebbe alle Commissioni di controllo di cui agli artt. 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, almeno fino ad una definitiva opportuna soluzione del problema con apposita normativa.

Restava in sospeso la questione del controllo successivo, cioè nella fase di rendicontazione delle spese effettuate dagli organi regionali in esecuzione degli atti amministrativi, posti in essere nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dallo Stato.

Per questo secondo aspetto dell'unico problema, che investe delicate questioni di equilibrio tra i diversi organi di controllo e di sostanziale correttezza nell'esplicazione di azioni che impegnano una parte sempre più rilevante della spesa statale, è stata di recente ipotizzata una soluzione che distingue tra rendicontazione delle Regioni nei confronti dello Stato e sub-rendicontazione dei capi degli uffici periferici regionali nei riguardi dei rispettivi organi centrali regionali.

In ordine alla prima rendicontazione, viene espresso l'avviso che essa si concretizzi nel conto consuntivo della Regione, le cui risultanze diventano immodificabili con la legge regionale di approvazione del conto medesimo e possono, in tal modo, essere recepite dagli organi centrali statali nella formazione del rendiconto generale dello Stato, restando in tal modo soddisfatta l'esigenza di un raccordo tra contabilità regionale e statale.

Per quanto riguarda la rendicontazione dei funzionari delegati regionali, si manifesta il parere che debba tenersi presente lo stretto collegamento tra aperture di credito a favore del funzionario, singoli atti di gestione del fondo accreditato e rendicontazione delle operazioni effettuate dal medesimo destinatario dell'accreditamento.

Il problema se il controllo successivo su tali conti amministrativi vada esercitato dalle delegazioni regionali della Corte dei conti verrebbe risolto in senso negativo, poiché tali organi restano estranei sia al controllo sulle aperture di credito, effettuati dalle Regioni a favore dei capi degli uffici periferici, sia sui singoli atti di gestione, eventualmente controllati dalla Commissione statale ex art. 41 della legge n. 62 del 1953. Infatti, sorgerebbero perplessità, anche sotto il profilo pratico, ove il procedimento prevedesse un controllo diverso sulla rendicontazione degli ordinatori secondari di spesa.

Appare più lineare, invece, il procedimento di controllo che prevede che tali conti amministrativi vengano approvati con atto degli organi centrali regionali — in genere, deliberazione della Giunta regionale — e inviati, a corredo dell'atto, alla Commissione statale di controllo, che, in precedenza, avrà esaminato il relativo accreditamento all'organo periferico ed, eventualmente, i successivi atti di gestione.

Trattasi, comunque, soltanto di una ipotesi di soluzione che merita ulteriori approfondimenti. Essa appare indubbiamente articolata e organica nelle sue linee generali, ma non sfugge che occorre assicurare allo Stato, oltre al coordinamento in sede di rendicontazione, anche quel potere di vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni che ad esso compete, in quanto titolare delle funzioni stesse.

Onde soddisfare quest'ultima esigenza, sarebbe opportuno che, nella relazione al rendiconto delle Regioni, sia esposta in modo separato e dettagliato l'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate, con specifico riferimento ai vari settori di intervento.

Comunque, appare fuor di dubbio che il problema debba essere ulteriormente approfondito in considerazione sia della delicatezza della materia sia del sempre più consistente importo delle spese di cui trattasi.

4 — Conto consuntivo dell'entrata dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Non è stata dichiarata la regolarità dei capitoli nn. 102 e 103 del conto consuntivo dell'entrata dei Monopoli, poiché i dati esposti nel documento contabile non concordano con i prospetti riassuntivi prodotti dall'Amministrazione.

Inoltre, non viene dichiarata la regolarità del capitolo n. 601 dello stesso consuntivo, relativo alla anticipazione della Cassa depositi e prestiti per la copertura del disavanzo di gestione, in quanto, oltre alla mancata iscrizione di apposita previsione di competenza, manca il titolo giuridico idoneo a far sorgere un effettivo credito dall'Amministrazione configurabile come residuo attivo.

* * *

Le discordanze riscontrate sugli importi contabilizzati dei capitoli nn. 102 e 103 dell'entrata si riferiscono, rispettivamente, ad una somma versata in più dal Deposito generi di monopolio di Napoli (L. 2.513.700) e ad un importo non considerato tra i versamenti del Deposito di Roma perché da rimborsare (L. 2.443.910) come risulta da lettera n. 10/8681/2432/7701 del 28 maggio 1979 indirizzata dall'Azienda alla Corte dei conti. Tali partite saranno regolarizzate nel corso della gestione 1979.

Il disavanzo di gestione dell'Amministrazione di che trattasi è originato essenzialmente da una imprevista flessione, rispetto alle previsioni iniziali, degli introiti per la fabbricazione e la distribuzione dei tabacchi, flessione la cui esatta determinazione è stato possibile conoscere solo ad esercizio ampiamente concluso.

Infatti, il disavanzo finanziario non può essere determinato se non in sede di chiusura delle contabilità aziendali le cui operazioni si protraggono, come è noto, per alcuni mesi oltre la data di chiusura della gestione stessa e ciò a causa delle complesse procedure tecniche seguite dai numerosi uffici periferici dell'Azienda incaricati della riscossione e del versamento dei proventi della vendita dei tabacchi e dei sali i quali costituiscono, peraltro, la principale fonte di entrata, per cui, in mancanza dei dati definitivi degli stessi, risulta da escludere la possibilità di determinare il risultato di gestione.

Quanto alla lamentata mancanza di titolo giuridico idoneo a far sorgere un effettivo credito dell'Amministrazione configurabile come residuo attivo, si osserva che a tale impostazione si è giunti dopo attenta valutazione delle varie soluzioni ipotizzabili e dopo le necessarie preventive intese con la Cassa depositi e prestiti.

Sta di fatto comunque, che una diversa considerazione contabile della partita concernente il disavanzo finanziario avrebbe comportato una sua sistemazione in sede di legge di bilancio per il 1980, mediante apposita norma autorizzativa dell'anticipazione da parte della medesima Cassa depositi e prestiti.

In tal caso, il disavanzo contabile dell'esercizio 1978 sarebbe stato bilanciato da un corrispondente avanzo contabile dell'esercizio 1980.

5 — Conto consuntivo dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Viene esclusa la dichiarazione di regolarità per il conto consuntivo dell'entrata dall'Azienda ferroviaria, in quanto non sono stati trasmessi alla Corte gli atti necessari per il prescritto accertamento di concordanza.

* * *

Non si comprende, in effetti, il rilievo dell'Organo di controllo, atteso che l'azienda ha seguito nel corso della gestione le stesse procedure degli anni decorsi, nè risultano precisati gli « atti » cui la Corte si riferisce.

In proposito, sono stati richiesti opportuni chiarimenti all'Organo di controllo.

**B) NOTE SULLE OSSERVAZIONI MOSSE DALLA CORTE DEI CONTI IN SEDE
DI « RELAZIONE AL PARLAMENTO »**

CAPITOLO PRIMO

BILANCIO E ORDINAMENTO CONTABILE

1 — Legge finanziaria e legge di bilancio.

Nell'esaminare gli aspetti fondamentali della riforma della contabilità di Stato attuata con la legge n. 468 del 1978, si sottolinea la mancanza di una chiara linea di demarcazione tra la legge finanziaria — avente carattere sostanziale e volta a modificare il quadro normativo nei punti non consentiti alla legge di bilancio dai limiti costituzionali — e la stessa legge di bilancio — di carattere formale nel rispetto del terzo comma dell'art. 81 della Costituzione.

Al riguardo, nel paventare il pericolo di una abrogazione surrettizia di questa norma costituzionale, si fa riferimento alla necessità che la legge finanziaria, alla stregua delle leggi « sostanziali », indichi i mezzi di copertura delle nuove o maggiori spese che dovesse stabilire, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 81 della Costituzione.

Tale impostazione, condivisa peraltro dal Ministro del tesoro in sede di « Note informative » per il 1977, non sembra abbia avuto applicazione nella legge finanziaria per il 1979 n. 843 del 1978, non potendosi in concreto individuare il rispetto dell'obbligo di copertura nella contestuale decisione sul disavanzo ivi contenuta, essendo quest'ultima caratteristica delle leggi di approvazione dei bilanci con conseguente eccessiva assimilazione tra le due leggi.

Le perplessità esposte sono confermate dal permanere nella legge di bilancio per il 1979 di norme aventi sostanziale natura di nuove o maggiori autorizzazioni di spesa (artt. dal 103 al 110); di una norma sulla quantificazione di spese da iscrivere in base a disposizioni anteriori, che avrebbe dovuto essere inserita nella legge finanziaria (art. 203), nonché di norme di autorizzazione a contrarre prestiti nonostante l'esistenza dell'art. 50 della legge finanziaria (artt. 49, 50 e 202).

Infine, non appaiono chiari i criteri che presidono nella legislazione sostanziale al rinvio della quantificazione delle spese, talora affidata alla legge di bilancio (ad es. la legge n. 833 del 1978), tale altra alla legge finanziaria (ad es. la legge n. 845 del 1978).

*
* *

L'osservazione della Corte in ordine all'esigenza di definire l'esatto confine tra legge finanziaria e legge di bilancio è pertinente. Si tratta in sostanza di individuare il profilo interpretativo della disposizione contenuta nell'articolo 11 della legge n. 468 che tenga conto del ruolo che il legislatore ha inteso conferire al nuovo strumento ai fini di una efficace programmazione di bilancio.

Ciò al fine di evitare che attraverso la legge finanziaria si possa pervenire ad un sostanziale aggiramento del vincolo costituzionale di cui all'art. 81, 3° comma, della Costituzione, che assegna alla legge di bilancio carattere formale.

Va peraltro riconosciuta alla legge finanziaria, nel rispetto dei principi costituzionali, la proprietà fondamentale per la quale il legislatore l'ha preordinata: vale a dire garantire il recupero di uno spazio di manovra finanziaria per un bilancio statale divenuto sempre più rigido e quindi inutilizzabile ai fini di una efficace manovra di politica economica.

D'altro canto, pur concordando con quanto prospettato dalla Corte in ordine alla necessità di un sostanziale rispetto dell'obbligo di copertura per le nuove o maggiori spese eventualmente stabilite con la legge finanziaria, non si può non rilevare che la fissazione del livello massimo del ricorso al mercato operato con la legge finanziaria implica il rispetto del vincolo costituzionale per tutte le nuove o maggiori spese ivi contemplate.

Infatti, il dimensionamento della legislazione finanziaria operata in tale sede appare strettamente collegato con la determinazione del « quantum » dell'indebitamento coerente con l'impostazione che si è voluto conferire alla legislazione di spesa, includendo in essa i nuovi o maggiori oneri (ovvero le minori entrate) che dovessero stabilirsi.

Non vi è dubbio, al riguardo, che l'approntamento di congrui mezzi di copertura, anche sotto forma di ricorso all'indebitamento, configuri integrale e corretta applicazione del precetto costituzionale. Anzi, la mancanza di particolari collegamenti tra singoli oneri e relative coperture — lungi dall'adombrare una qualsivoglia elusione del vincolo costituzionale — va segnalata come naturale conseguenza di quell'opera di dimensionamento e di revisione della legislazione finanziaria funzionale alle finalità attribuite dal legislatore alla legge finanziaria.

D'altronde, non va dimenticato che la riforma ha inteso, tra l'altro, giungere ad una opportuna soluzione — nel sostanziale rispetto dei principi costituzionali — del problema della eliminazione, in sede di norma sostanziale, del rigido collegamento tra singola spesa e relativo indebitamento, avuto riguardo al principio dell'universalità del bilancio e allo scopo di far ricadere l'intera manovra nell'ambito delle decisioni globali annualmente assunte, in linea con quanto più volte auspicato dalla stessa Corte dei conti.

Quanto alla eccessiva commistione tra legge finanziaria e legge di bilancio rilevata in sede di prima applicazione della nuova disciplina, le osservazioni della Corte richiedono alcune considerazioni.

Infatti, le norme di cui agli articoli dal 101 al 108 della legge di bilancio per il 1979 (corrispondenti agli articoli dal 103 al 110 del disegno di legge citati dall'Organo di controllo) si riferiscono tutte a leggi organiche che attribuiscono in via permanente al Ministero dei lavori pubblici l'obbligo di provvedere a particolari interventi senza quantificare l'onere, che pertanto viene analiticamente precisato con la legge di bilancio.

Nè, d'altro canto, la stessa Corte sembra avere perplessità in proposito quando afferma che « l'esigenza di una particolare norma di legge sostanziale autorizzativa della spesa non si pone per le spese che concernono l'esplicazione di compiti istituzionali delle varie Amministrazioni statali, poiché tali spese trovano già il loro fondamento nelle leggi di carattere generale che regolano e delimitano i compiti e le attribuzioni di ciascuna delle Amministrazioni stesse e perciò non richiedono altra disciplina al di fuori di quella insita nelle limitazioni indotte dal Parlamento » (Sez. controllo n. 82 del 18 ottobre 1956).

Ancora, la stessa Corte considera che « il suddetto principio è stato enunciato... al limitato fine di consentire il reperimento della fonte giuridica di una spesa non solo in una specifica legge *ad hoc*, ma anche, ove questa manchi e dove ciò sia possibile, indirettamente nell'attribuzione di compiti istituzionali la cui realizzazione implicitamente comporta la necessità di spendere ».

In altre parole, le spese di che trattasi non si configurano come « nuove spese » ai sensi del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, ma rientrano tra gli oneri istituzionali che, col supporto delle relative leggi di carattere organico e di natura sostanziale, vanno dimensionati con lo strumento della legge di bilancio. Nè sembra che la legge n. 468 abbia innovato in proposito, atteso che alla legge finanziaria non può essere conferita anche la semplice funzione di annuale quantificazione degli oneri istituzionali.

Dal suo canto, l'articolo 196 della legge di bilancio 1979 (corrispondente all'art. 203 del d.d.l.) — per il quale la Corte ritiene più idoneo l'inserimento nella legge finanziaria — va analizzato sotto un duplice aspetto, in parallelo con il tipo di spesa cui esso inserisce: limiti e spese ripartite.

La corrispondente disposizione che si rinviene nella legge di bilancio degli anni precedenti atteneva, in effetti, sia a spese ripartite che a limiti di impegno.

L'avvento della legge di riforma — ed in particolare dell'art. 35 che ha caducato ogni precedente ripartizione annuale rinviando per la quantificazione alla legge finanziaria — ha limitato l'efficacia della norma alle sole autorizzazioni di spesa concernente limiti di impegno, la cui natura, come è noto, è profondamente diversa da quella delle spese ripartite.

Alla luce del 1° comma dell'art. 18 della legge di riforma, infatti, il rinvio alla legge finanziaria della quantificazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale è limitato alle *spese a carattere pluriennale*, già definite nella precedente normativa « spese ripartite » (art. 49, 2° comma, R.D. n. 2440/23).

La correlazione esistente tra natura della spesa e suo carattere pluriennale, correlazione rilevabile da altre norme della riforma (4° e 5° comma dell'art. 15, 3° comma dell'art. 18 e 8° comma dell'art. 20), induce ad escludere dalle spese « a carattere pluriennale » i limiti di impegno, nella duplice accezione di « spese in annualità » e di « spese a pagamento differito » (art. 20, 9° comma).

Mentre questi ultimi si sostanziano in un onere immediato che vincola il bilancio per l'importo impegnato lungo tutta la sua durata, senza possibilità di diversa modulazione — quasi a configurarsi come una estinzione di passività — le spese a carattere pluriennale si caratterizzano per i seguenti aspetti:

— la legge relativa quantifica l'onere del primo anno e quello complessivo, rinviando alla legge finanziaria la determinazione delle quote per gli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale (art. 18, 1° comma) ovvero quantifica le quote annuali ove si tratti di interventi o servizi per i quali la continuità e la regolarità dell'esecuzione assumono interesse preminente (art. 18, 2° comma);

— la possibilità di stipulare contratti o assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata (art. 18, 3° comma);

— limite delle autorizzazioni annuali per i pagamenti (art. 18, 3° comma).

Quanto alle autorizzazioni a contrarre prestiti inserite nella legge di bilancio 1979 negli articoli 50, 51 e 195 (corrispondenti agli artt. 49, 50 e 202 del d.d.l.), si pone in effetti un problema di duplicazione con la norma inserita nella legge finanziaria all'art. 50, per cui l'Amministrazione provvederà ad eliminare il fenomeno in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 1980.

Infine, si concorda con l'affermata esigenza di determinare chiaramente i criteri che provvedono al rinvio, in sede di legislazione sostanziale, della quantificazione degli oneri alla legge finanziaria o a quella di bilancio. La soluzione di tale problema non sembra, però, poter prescindere da direttive interpretative da assumere in sede parlamentare.

2 — Legge finanziaria e quadro normativo sostanziale

Occorre evitare che la legge finanziaria venga a configurarsi come una « legge omnibus », non potendo essa spaziare in un ambito illimitato di manovra normativa, atteso il suo inquadramento nella decisione di bilancio e l'esigenza di non sostituirla ad interventi organici da realizzare mediatamente nelle appropriate sedi legislative entro un quadro programmatico generale.

Le carenze di quest'ultimo e il grado di efficienza operativa degli apparati hanno determinato il ritardo nella presentazione del programma triennale 79/81 (15.1.79) — mentre il bilancio pluriennale relativo allo stesso periodo era stato presentato nel settembre precedente nella sola versione a legislazione invariata e privo della disaggregazione funzionale — nonché la mancata presentazione della versione del pluriennale aderente agli indirizzi di politica economica entro marzo.

* * *

L'esigenza che la legge finanziaria si configuri negli esatti confini tracciati dal legislatore della riforma comporta l'individuazione dei limiti del suo intervento nel rispetto delle finalità che con essa si sono volute perseguire.

Come è stato esattamente osservato, la portata e il significato di tale legge sostanziale devono assumere aspetti di diversità rispetto alle altre leggi sostanziali di cui costante-

mente si occupa il Parlamento, per cui « occorre che essa abbia un significato preciso, determinante, rispetto al problema degli effetti macroeconomici di un dato assetto di entrate, uscite e disavanzo, proposto dal Governo come espressione della sua politica economica di breve e medio periodo ».

Ne consegue che il margine di manovra consentito alla legge finanziaria dovrebbe essere esercitato sui flussi di spesa e di entrata che scaturiscono per il bilancio dall'assetto istituzionale esistente, modificando soprattutto l'aspetto quantitativo dell'intervento statale o degli altri enti del settore pubblico, e giungendo ad incidere sull'aspetto qualitativo soltanto come mezzo indiretto per ottenere le modificazioni del « quantum » coerenti con il complessivo disegno di politica economica che si vuole attuare.

Va pertanto evitato l'inserimento nella legge finanziaria di norme che delineino interventi organici o che innovino su assetti istituzionali consolidati, per i quali sembra indispensabile un approfondito esame nelle opportune sedi legislative attraverso leggi di contenuto particolare.

Non sembra potersi tuttavia negare alla legge finanziaria, in tale contesto, una sua specifica funzione sostitutiva o integrativa in caso di insufficienza o addirittura di assenza di particolari normative sostanziali che determinino vuoti legislativi su aspetti essenziali per la definizione del quadro macroeconomico in cui la complessiva azione finanziaria deve necessariamente inserirsi.

È soprattutto sotto quest'ultimo profilo che va riguardata la legge finanziaria che ha accompagnato il bilancio di previsione per il 1979 e che — come è noto — ha agito in via principale da un lato avviando nuovi investimenti per far fronte al difficile momento congiunturale attraversato dall'economia italiana, dall'altro introducendo discipline a carattere sostitutivo (ad esempio, finanza locale) o integrativo (ad esempio, pensioni) coerenti con l'impostazione finanziaria complessiva, in attesa di una definitiva sistemazione degli istituti normativi sui quali interveniva.

In ordine poi alle considerazioni svolte per le carenze rilevate nella formazione del bilancio pluriennale, va preliminarmente osservato che il lasso di tempo intercorso tra pubblicazione della riforma e data di presentazione del bilancio è stato estremamente limitato, tanto che solo con estremo sacrificio in assenza del supporto informativo si è potuto procedere alla redazione del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Peraltro, il bilancio programmatico non poteva essere predisposto in assenza di un adeguato quadro di riferimento, la cui presentazione sotto forma di programma triennale 1979/81, avvenuta ai primi di gennaio, è rimasta fine a se stessa, non avendo le Assemblee legislative avuto modo di esaminarlo per le note vicende politiche che hanno portato allo scioglimento anticipato delle Camere.

Tale situazione ha, ovviamente, originato anche la mancata presentazione della versione del pluriennale aderente agli indirizzi di politica economica, prevista dalla legge entro il mese di marzo.

Infine, si fa notare che la disaggregazione nell'ambito della classificazione funzionale del bilancio pluriennale è stata espressamente rinviata al prossimo bilancio dal 3° comma dell'articolo 37 della legge n. 468, che ha limitato per il 1979 tale analisi al codice di primo livello.

3 — Bilancio pluriennale.

La distinzione tra bilancio pluriennale e legislazione invariata e programmatico — prevista dal quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 468 del 1978 — non si ritrova nella legge sulla contabilità regionale (art. 1, 3° comma, legge n. 335/1976), il cui bilancio pluriennale riveste soltanto carattere programmatico.

Ne consegue che, agli effetti della unicità del quadro di riferimento, mentre il Governo presenta al Parlamento, per opportuna ricchezza di informazioni, le due versioni del proprio bilancio pluriennale, il Parlamento ne dovrebbe approvare soltanto la versione programmatica.

* * *

La materia della duplicità del bilancio pluriennale, nelle due versioni previste dalla legge, appare in effetti da sottoporre ad approfondito riesame in sede parlamentare al fine di risolvere le incertezze concettuali e applicative che ne sono scaturite.

Non risultano, in primo luogo, ben delineati i caratteri distintivi tra il bilancio pluriennale a legislazione invariata o inerziale e quello elaborato in coerenza con i vincoli del quadro economico generale e con gli indirizzi della politica economica nazionale (art. 4, 5° comma, della legge n. 468 del 1978) atteso che di questi ultimi si è preliminarmente tenuto conto in sede di legge finanziaria, anche per quanto concerne le spese a carattere pluriennale gravanti sugli esercizi successivi al primo (art. 18, 1° comma).

Ne consegue che, in sostanza, le differenze tra le due versioni si riducono agli eventuali accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, che, sulla base del programma governativo, si intendono iscrivere per gli anni successivi al primo nel bilancio programmatico nonchè alle misure che si intendono adottare per le entrate.

In secondo luogo, sulla base dell'8° comma dell'art. 4 della riforma, andrebbe meglio specificato a quale dei due tipi di bilancio occorre ancorare il riscontro di copertura di more o maggiori spese del conto capitale, mentre per le restanti spese la norma fa chiaro riferimento alla versione « inerziale ».

Anche per tale considerazione, il suggerimento della Corte in merito all'approvazione da parte del Parlamento della sola sezione programmatica appare di difficile accoglimento.

Verrebbe infatti in tale modo ad essere privo di effettivi vincoli giuridici proprio il riscontro di copertura, con conseguente svuotamento dei principi costituzionali che hanno finalmente trovato nella riforma adeguata applicazione.

Allo stato attuale delle cose, sembra maggiormente aderente allo spirito e alla lettera della riforma un'approvazione parlamentare del solo bilancio pluriennale a legislazione vigente, destinato fra l'altro a costituire idonea sede di copertura delle nuove o maggiori spese di parte corrente e del rimborso di prestiti; la versione programmatica dovrebbe, invece, essere portata alla conoscenza del Parlamento non solo come essenziale punto di riferimento per le elaborazioni dei bilanci pluriennali previsti dalla legge sulla contabilità regionale, ma anche come prova concreta della volontà di realizzazione del programma economico nazionale.

4 — Oneri da indebitamento e fondi globali.

Riconosciuto che la riforma ha tenuto conto dell'esigenza prospettata dalla Corte sul vincolo delle decisioni di indebitamento relativamente agli oneri per rimborso di prestiti, che non devono peggiorare il previsto saldo di parte corrente (art. 4, 8° comma), si rileva che la legge finanziaria per il 1979 sembra essersi discostata da tale criterio — pur condiviso dal Ministro del tesoro in sede di « Note informative » — allorché stabilisce che agli oneri relativi all'indebitamento si provvede con maggiorazioni dell'ammontare delle emissioni (art. 50).

Inoltre, si osserva, ai fini del riscontro di copertura, che la proiezione degli oneri derivanti dai fondi globali è stata operata, in sede di bilancio pluriennale, limitatamente alle spese ripartite, escludendo quelle continuative, come risulta sia nella nota preliminare al bilancio (AC n. 2432, pag. 15), sia nella relazione previsionale e programmatica (pag. 295).

Ancora, la proiezione di tali oneri andrebbe effettuata per aggregati economici e funzionali, quanto meno per gli anni successivi al primo. La cosa appare tecnicamente possibile, per cui non si comprende il motivo della limitazione ai soli titoli di bilancio della ripartizione dei fondi globali stabilita dalla riforma (art. 10, 3° comma).

Infine, non pare abbia senso — alla luce del nuovo sistema di indebitamento — la previsione di un fondo globale per rimborso di prestiti.

* * *

Sulla idoneità delle entrate da indebitamento a fungere da mezzo di copertura per qualsiasi tipo di spesa, in sede di decisione di bilancio, non sembra possano sussistere dubbi, in linea col principio dell'universalità del bilancio e nel sostanziale rispetto di principi costituzionali.

Alla richiamata norma della legge finanziaria per il 1979 va, peraltro, riconosciuto carattere del tutto contingente, tant'è che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 1980 e della relativa legge finanziaria, la norma in questione non viene affatto riproposta.

Quanto alla rilevata carenza nella proiezione dei fondi globali operata nel bilancio pluriennale 79/81, si precisa che, in effetti, è stata sostanzialmente effettuata in tale sede anche la proiezione delle spese continuative, contrariamente a quanto potrebbe arguirsi dalla lettura dei documenti citati dalla Corte dei conti.

L'auspicata disaggregazione economica e funzionale degli oneri previsti nei fondi globali — ripartiti per soli titoli a norma della legge di riforma — appare, dal suo canto, alquanto problematica in sede di decisioni di bilancio.

Non occorre infatti dimenticare che, al momento in cui vengono preordinati gli accantonamenti sui fondi speciali, spesso appaiono largamente carenti le informazioni sulle possibili disaggregazioni dei provvedimenti che — definiti nella loro impostazione globale — solo a distanza di tempo potranno concretamente articolarsi quantitativamente nei singoli settori di intervento e nelle categorie economiche.

Si ponga mente, ad esempio, agli accantonamenti per l'istituzione di nuove università, da ripartire economicamente, sulla base del provvedimento legislativo definito, tra spese di personale, acquisto di beni e servizi e trasferimenti, ovvero a quello previsto per la difesa del suolo, presumibilmente da disaggregare successivamente tra opere dirette, trasferimenti in conto capitale, ecc.

Va tenuto anche conto che i provvedimenti di che trattasi, in sede di esame parlamentare, vengono a volte modificati, rispetto al progetto governativo, nella portata o nella destinazione, magari per creare spazio ad altri provvedimenti presentati nel frattempo e per i quali, ovviamente, nessun accantonamento era stato predisposto per la relativa copertura.

In queste condizioni, non è apparsa opportuna al legislatore della riforma una disaggregazione dei fondi speciali che andasse al di là del titolo di bilancio, sulla base di incerti e mutevoli elementi di conoscenza, onde evitare il rischio di sottrarre attendibilità alle classificazioni di bilancio, tutte basate su dati della massima concretezza.

Non può, tuttavia, non rilevarsi che, a fini prettamente di studio, la « Nota introduttiva al bilancio di previsione » procede già ad una siffatta ripartizione, così come — per fornire maggiore completezza ai dati relativi ai flussi di cassa — la disaggregazione in argomento viene effettuata in sede di relazione trimestrale del Ministro del tesoro al Parlamento sulla stima di cassa.

Nei riguardi del fondo globale per rimborso di prestiti, la cui previsione è ritenuta dalla Corte priva di significato alla luce del nuovo sistema di indebitamento, si osserva che,

in caso di coincidenza tra limite massimo del ricorso al mercato fissato con la legge finanziaria e il dato corrispondente scaturente dal bilancio di previsione — la considerazione appare pertinente.

Al riguardo, peraltro, non può ignorarsi che la stessa legge di riforma ha previsto (art. 10 terzo comma) la considerazione di un fondo speciale per rimborso di prestiti: la questione, pertanto, necessita di ulteriori approfondimenti, potendosi al limite formulare l'ipotesi di un ricorso al mercato che non coincida con il volume delle accensioni di prestiti considerate dal bilancio, in presenza di una particolare struttura dei fondi speciali di parte corrente e del conto capitale.

5 — Copertura di nuove o maggiori spese.

Premesso che la riforma delinea un sistema di copertura sostanzialmente conforme al dettato costituzionale delle spese pluriennali e continuative che copre l'arco di tempo del bilancio pluriennale — sia mediante l'utilizzo degli accantonamenti sui fondi globali, sia col vincolo di non peggioramento del saldo netto da finanziare per le spese in conto capitale e del saldo di parte corrente per le altre spese — si osserva che essa nulla statuisce per le spese di durata superiore al periodo considerato.

In proposito, si richiamano i criteri enunciati nella sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale, suggerendo l'ancoraggio della spesa all'andamento di determinate grandezze macroeconomiche o del gettito di tributi fondamentali.

Il rinvio della quantificazione degli oneri alle decisioni di bilancio (legge finanziaria o legge di bilancio), dovrebbe essere subordinato all'effettiva discrezionalità da parte del legislatore nel momento decisionale, senza rigidi collegamenti a circostanze obiettive tali da imporre comunque l'iscrizione degli oneri.

* * *

Il problema sollevato dalla Corte relativamente alla copertura delle spese continuative o pluriennali per il periodo che travalica il limite temporale del bilancio pluriennale va, in sostanza, inquadrato nella complessiva sistemica introdotta dalla legge di riforma, che prevede, mediante lo strumento della legge finanziaria, la possibilità di modulare gli oneri e le risorse in maniera diversa da ciò che risulterebbe in base alla proiezione della legislazione vigente per tutto il periodo coperto dal bilancio pluriennale.

Ciò consente un dimensionamento dei flussi finanziari coerente con le impostazioni di politica economica che si vogliono adottare e con i vincoli di compatibilità risultanti, in linea con la *ratio* della norma costituzionale, che è quella di impedire che una spesa venga autorizzata senza la contestuale considerazione dei mezzi per farvi fronte.

Il fatto poi che tale opera di dimensionamento — col sistema dello scorrimento temporale — venga sottoposta a revisione, per gli anni successivi al primo, nei bilanci pluriennali seguenti, costituisce valida garanzia della permanenza nel tempo dei fondamentali criteri di correttezza costituzionale che presiedono all'individuazione dei mezzi di copertura.

Alla luce di quanto precede, le perplessità in ordine alla copertura delle spese di durata superiore al periodo considerato nel bilancio pluriennale non sembrano, in effetti, sussistere, almeno per quanto concerne le spese « a carattere pluriennale » per le quali il 1° comma dell'art. 18 della legge di riforma prevede il rinvio alla legge finanziaria della quantificazione delle quote annuali successive alla prima, per il periodo considerato nel bilancio pluriennale.

Per le spese « a carattere pluriennale » le cui quote annuali sono direttamente quantificabili dalla legge autorizzativa — a norma del 2° comma del medesimo art. 18 — potrebbero sorgere, invece, delicati problemi in ordine al sostanziale rispetto della norma

costituzionale per il periodo eccedente il bilancio pluriennale, limitatamente però all'ipotesi di oneri ad andamento crescente, atteso che quelli costanti o decrescenti appaiono automaticamente coperti nel presupposto che le risorse disponibili sono destinate ad aumentare o, quanto meno, a rimanere costanti.

Al riguardo, però, si sottolinea la circostanza che risulta sempre possibile agire sul « quantum » autorizzato, per mezzo della legge finanziaria, riconducendo pertanto anche tali oneri nell'ambito di quella opera di dimensionamento globale cui si faceva cenno.

Appaiono, in tale contesto, pienamente rispettati i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella richiamata sentenza n. 1/66, anche in assenza di un problematico « ancoraggio » a grandezze macroeconomiche o al gettito di tributi, la cui considerazione può avvenire in maniera corretta e puntuale solo al momento della predisposizione del bilancio.

Si condividono, infine, le osservazioni dell'Organo di controllo nei riguardi dell'effettiva discrezionalità da preservare al legislatore in sede di legge finanziaria, evitando « rigidi collegamenti » a parametri obiettivi nella legislazione sostanziale di spesa.

L'ancoraggio della quantificazione della spesa all'andamento di variabili a sviluppo autonomo — quali ad esempio gli indici macroeconomici rilevati dall'ISTAT — sottrae infatti spazio alla manovra finanziaria ritenuta necessaria in sede di decisioni di bilancio.

6 — Assegnazione di bilancio e assunzione di impegni.

Le facoltà attribuite all'Amministrazione di disporre maggiori spese a carattere obbligatorio (art. 12) e di impegnare oltre gli stanziamenti di bilancio (art. 18, 3° comma) inficiano il principio della predeterminazione dei saldi che è alla base della riforma e la cui manovra in senso peggiorativo appare sottratta anche allo stesso legislatore di spesa al di fuori delle decisioni di bilancio.

* * *

L'art. 12 della legge di riforma considera due distinte facoltà di variazione degli stanziamenti di bilancio.

La facoltà di cui all'art. 12, primo comma, ripete sostanzialmente il disposto di cui all'art. 41, primo comma, della precedente legge di contabilità, con le opportune integrazioni derivanti dall'intervenuta evoluzione legislativa, e contempla casi di assoluta indilazionabilità delle relative assegnazioni tassativamente regolate da leggi sostanziali e relative a spese a carattere obbligatorio, portate preventivamente a conoscenza del Parlamento mediante l'apposito elenco dei relativi capitoli allegato allo stato di previsione del dicastero del tesoro.

Il Governo, peraltro, già da alcuni anni ha evitato il ricorso a tale facoltà, preferendo l'adeguamento degli stanziamenti in sede di provvedimenti legislativi di variazione al bilancio già nel sistema della precedente normativa. A maggior ragione, si cercherà di limitare l'uso di tale facoltà ai casi assolutamente indispensabili nella vigenza del sistema posto in atto con la recente riforma, che ha segnato il principio della predeterminazione dei saldi, del quale indubbiamente il potere-dovere di che trattasi si configura come un'eccezione.

Diverso è il caso delle assegnazioni previste dal secondo comma del medesimo art. 12, le quali, essendo effettuate in corrispondenza di accertamenti di entrata, non incidono sui saldi di bilancio.

Quanto alla facoltà concessa all'Amministrazione di impegnare oltre gli stanziamenti di bilancio, nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di spesa che prevedono opere o interventi a carattere pluriennale, si osserva che essa non incide tanto sul principio della predeterminazione dei saldi di bilancio, quanto sulla possibilità che, in sede di legge finanziaria, possano modularsi in assoluta libertà gli stanziamenti relativi.

La determinazione dei saldi di bilancio, infatti, segue e non precede l'azione di dimensionamento globale delle entrate e delle uscite operata dalla legge finanziaria, nè si vede come l'assunzione di impegni oltre gli stanziamenti possa incidere sui saldi fissati nei bilanci annuale e pluriennale, atteso che gli impegni eccedenti devono necessariamente essere imputati agli esercizi futuri.

Piuttosto, in sede di predisposizione della legge finanziaria, occorre tener conto degli impegni già assunti dalla Amministrazione sulle dotazioni di spese a carattere pluriennale e nei limiti delle assegnazioni stabilite — per il periodo considerato — col bilancio pluriennale in corso.

Un eventuale intervento riduttivo messo in atto con la nuova legge finanziaria non potrà comunque stabilire, per ciascuna quota, una dotazione annuale inferiore all'importo degli impegni assunti per quell'esercizio.

Essenziale, a tal fine, appare la conoscenza da parte del Parlamento dello stato degli impegni comunque assunti sulle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale, previsto dalla riforma come allegato alla relazione previsionale e programmatica (art. 15, 4° e 5° comma).

In proposito, avuto riguardo al vincolo stabilito per i pagamenti annuali dall'art. 18 della legge di riforma, appare necessario pervenire all'inserimento di opportune clausole di salvaguardia nei contratti stipulati dall'Amministrazione, al fine di evitare contestazioni conseguenti all'eventuale impossibilità di dar luogo a pagamenti di spese pur regolarmente impegnate.

7 — Residui di stanziamento.

L'istituto dei residui di stanziamento — che ha da lungo tempo suscitato le perplessità dell'Organo di controllo — risulta confermato sia dalla riforma della contabilità, sia dall'art. 56 della legge finanziaria 1979 per alcune spese correnti.

L'auspicata contrazione del volume di tali residui appare problematica, alla luce della mancata elevazione a rango legislativo — nel testo approvato dall'art. 2 della legge 468/78 — del principio di cui all'art. 142 del regolamento di contabilità generale sulla commisurazione delle dotazioni di bilancio alle effettive possibilità di impegno.

Si richiama ancora una volta il suggerimento di sostituire l'istituto dei residui di stanziamento con quello del riporto, anche mediante una agevole integrazione del primo e del terzo comma dell'art. 2 della legge 468, nel senso di prescrivere la distinta indicazione dei residui propri e di stanziamento nel bilancio di previsione e di estendere a questi ultimi l'approvazione parlamentare.

In proposito, non si ritiene giustificata la mancata rappresentazione dei residui presunti a fine 1978 nel bilancio di previsione di competenza per il 1979 (art. 2, 1° comma), avendo l'art. 37 rinviato al 1980 la sola attuazione della disciplina del bilancio di cassa.

* * *

Nel richiamare le considerazioni svolte nelle precedenti « Note informative » sulla legittimità dell'istituto dei residui di stanziamento, confermato dall'ultimo comma dell'art. 20 della legge di riforma — il quale, a proposito dei termini di impegnabilità delle spese, fa espresso riferimento al secondo comma dell'art. 36 del regio decreto n. 2440 del 1923 riformato dall'art. 4 della legge n. 407/77 e ulteriormente modificato dall'ottavo comma dell'art. 33 della medesima legge di riforma — si osserva che il mancato recepimento, nel testo approvato, della elevazione a rango legislativo del principio della commisurazione degli stanziamenti alle effettive possibilità di impegno nulla toglie all'attesa di un progressivo ridimensionamento del fenomeno.

A parte, infatti, la circostanza che l'art. 142 del regolamento di contabilità risulta tuttora vigente, appare decisiva al riguardo la considerazione che tutta la complessa sistemazione della legge di riforma tende a ridurre sempre più la divaricazione tra dotazioni di competenza ed effettive possibilità operative dell'Amministrazione, espresse con immediatezza dall'individuazione dei concreti flussi finanziari nel bilancio di cassa, in un disegno ispirato da spiccati contenuti di programmazione.

Quanto alla riproposizione dell'istituto del riporto in luogo di quello di che trattasi, si sottolinea che il legislatore della riforma ha avuto modo di soffermarsi, nel corso della ampia discussione parlamentare, su suggerimenti e contributi di cultori e studiosi di contabilità di Stato — oltre che, naturalmente, sulle relazioni dell'Organo di controllo — che auspicavano l'introduzione del riporto e la conseguente soppressione dell'istituto dei residui di stanziamento (ad esempio, vedasi lo studio dell'Agenzia di ricerche e legislazione - AREL, citato nella relazione svolta dall'On.le Spaventa alla VI Commissione permanente della Camera in sede consultiva il 18 luglio 1978).

Nella sua sovranità, il Parlamento non ha ritenuto opportuno aggiungere una siffatta innovazione alle moltissime, e di grande rilievo, introdotte con la riforma.

Infine, si fa presente che i residui presunti a fine 1978 sono stati adeguatamente rappresentati in sede di bilancio di cassa sperimentale per il 1979, a norma dell'art. 37 della legge n. 468. Una loro inclusione nel bilancio di sola competenza presentato in settembre, oltre che ingiustificata sotto il profilo logico data la sua stretta connessione con la quantificazione degli effettivi flussi finanziari, non è apparsa in linea con il secondo comma dell'articolo citato che, rinviando al 31 dicembre 1978 il termine per la presentazione del bilancio di cassa sperimentale per il 1979, aveva indubbiamente inteso riferirsi anche alla contestuale esposizione dei resti presunti per la determinazione della massa spendibile o acquisibile.

8 — Carenze dei flussi informativi.

Nella prospettiva di una integrale attuazione della riforma a partire dal bilancio 1980, si sottolineano le difficoltà derivanti dalle rilevanti carenze dei flussi informativi dell'intero settore pubblico e degli enti locali in particolare.

Non occorre dimenticare, peraltro, che alcune carenze sono evidenti nella stessa organizzazione amministrativa centrale, quali quelle che danno origine alle eccedenze di spesa, pressoché interamente riferibili alle procedure di spese decentrate — talune delle quali assegnano alla Corte dei conti compiti informativi nei confronti dell'Amministrazione —, nonché quelle relative alla mancata realizzazione dell'Archivio generale delle spese fisse presso il sistema informativo della Direzione generale del tesoro.

Si osserva, infine, l'insufficienza della soluzione adottata nella legge finanziaria (art. 55) nei riguardi dei titoli collettivi parzialmente inestinti, trasportati integralmente all'esercizio successivo, in luogo dell'altra, prospettata in sede parlamentare, di disporre la commutazione dei predetti titoli in vaglia cambiari per le quote rimaste insolute al termine dell'esercizio.

* * *

Il problema della carenza dei flussi informativi, in vista dei nuovi e più gravosi adempimenti derivanti dalla piena attuazione della riforma della contabilità a partire dal 1980, è costantemente all'attenzione dell'Amministrazione che sta approntando, con l'indispensabile apporto degli altri enti del settore pubblico allargato, opportune procedure di rilevazione e di trasmissione dei dati di base al fine di dare concreta applicazione alla nuova disciplina.

Occorre tener conto, peraltro, della inadeguatezza ai nuovi compiti delle strutture amministrative che devono gestire la riforma, strutture sulle quali non si è finora ritenuto di agire in sede legislativa onde ovviare alle inevitabili difficoltà che ne sarebbero derivate e che sono state finora in qualche modo superate con il sacrificio di pochi elementi.

Il potenziamento e la ristrutturazione dei servizi più direttamente interessati dalla nuova disciplina contabile — in primo luogo della Ragioneria generale dello Stato — si rivela in tale situazione indispensabile e urgente per corrispondere alle attese del legislatore e del Paese, come è stato riconosciuto anche in sede parlamentare attraverso l'approvazione di vari ordini del giorno accolti dal Governo nel corso della discussione sulla legge di riforma, nonché in occasione della presentazione del bilancio di previsione per il 1979 (vedi relazione Andreatta allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro).

In tale prospettiva, sono state poste allo studio, tra l'altro, nuove procedure che, con l'ausilio dello strumento informativo offerto dal Sistema della Ragioneria generale dello Stato, possono avviare a soluzione il problema della tempestiva e corretta conoscenza dei pagamenti effettuati mediante ruoli di spesa fissa, anche ai fini dell'integrale controllo delle erogazioni di cassa.

In attesa di una definitiva sistemazione delle relative procedure, ottenibile soltanto mediante una completa integrazione funzionale del Sistema informativo della Ragioneria generale con quello della Direzione generale del tesoro, — integrazione che peraltro richiede tempi non brevi —, sono state prese in considerazione ipotesi di soluzione realizzabili nel breve periodo, incentrate su elaborazioni che utilizzino i dati relativi ai pagamenti comunicati dalla Banca d'Italia e validati dalla Corte dei conti.

Sulla base di tali informazioni, sarà possibile anche un sostanziale ridimensionamento del fenomeno delle eccedenze di spesa, originate in gran parte — come è noto — da particolari procedure di spesa che non consentono, attualmente, la tempestiva conoscenza dei reali pagamenti.

Quanto all'accorgimento adottato in sede di legge finanziaria nei riguardi dei titoli collettivi parzialmente inestinti, si sottolinea che l'integrale trasporto all'esercizio successivo è stato preferito alla commutazione in vaglia cambiari per le quote insolute soprattutto al fine di evitare ai servizi di tesoreria provinciale gestiti dalla Banca d'Italia l'enorme aggravio di lavoro che ne sarebbe derivato, aggravio cui l'Istituto di emissione non avrebbe potuto far fronte.

CAPITOLO SECONDO

LEGISLAZIONE DI SPESA E MEZZI DI COPERTURA

1 — Modalità di copertura.

Si citano casi di mancata indicazione dei mezzi di copertura: la legge n. 985 del 1977 per complessivi 56 miliardi; la legge 1003 del 1977 per 12 miliardi; la legge n. 457 del 1978; la legge n. 73 del 1977, per complessivi 300 miliardi, di cui solo 5 coperti nel 1976 e nel 1977.

Con riferimento alle coperture approntate mediante utilizzo dei fondi globali, si ribadiscono le osservazioni precedentemente espresse sulla inidoneità di tali accantonamenti a fungere da mezzo di copertura per gli anni successivi al primo, soprattutto in caso di oneri crescenti; con l'introduzione del bilancio pluriennale, il problema potrà essere avviato a soluzione limitatamente al periodo considerato nel bilancio medesimo e a condizione di una adeguata proiezione dei fondi globali stessi.

* * *

L'osservazione sulla presunta mancata indicazione dei mezzi di copertura degli oneri, per alcune leggi di contenuto particolare, va in effetti ridimensionata.

La copertura, per il 1978, dell'onere previsto dalla legge n. 985/77 — recante modifica della legge n. 755/73 sulla gestione unitaria del sistema aeroportuale della capitale ed integrazione della legge n. 825/73 sugli interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile — si rinviene, infatti, nel fondo globale di conto capitale per lo stesso anno finanziario su apposito accantonamento, utilizzato nel corso della gestione con decreto ministeriale n. 127732, registrato dall'Organo di controllo il 10 maggio 1978, al registro 11, foglio 274.

Per il 1979, invece, la spesa è stata considerata in bilancio direttamente in sede di previsioni iniziali; l'inserimento della stessa nella tabella A della legge finanziaria elimina ogni perplessità sulla relativa copertura, nel quadro di un complessivo dimensionamento delle risorse e degli impieghi.

Analogo discorso può farsi per gli oneri derivanti dalla legge n. 457/78, recante norme per l'edilizia residenziale. Premesso che tutti gli altri oneri trovano adeguata copertura nelle norme della stessa legge, anche per gli anni successivi (artt. da 36 a 40), l'osservazione presumibilmente concerne la copertura dell'apporto dello Stato al finanziamento dell'edilizia sovvenzionata previsto dall'art. 35.

Al riguardo, si osserva che la decorrenza dell'onere di che trattasi è ivi prevista dal 1979 e la quantificazione delle quote annuali giunge fino al 1981, demandando alla legge di bilancio la determinazione del « quantum » per gli anni successivi.

La successiva approvazione della legge n. 468/78 di riforma della contabilità ha dato luogo alla modificazione delle previste quote di incidenza dell'onere per il triennio 1979/81, come risulta dalla citata tabella A della legge finanziaria, sempre in occasione del censito dimensionamento globale, mentre il riscontro di copertura è stato assicurato con lo strumento del bilancio pluriennale.

Analoghe sono le considerazioni da svolgere per gli oneri derivanti dalla legge n. 73/77 di ratifica del trattato di Osimo con la Jugoslavia.

L'art. 8 di tale legge, infatti, assicurata la copertura per gli anni 1976 e 1977, espressamente demandava alla legge di bilancio la quantificazione definitiva delle quote a carico degli anni dal 1978 al 1981.

Dopo la determinazione dell'onere e la conseguente copertura per l'esercizio 1978 operate con il relativo bilancio di previsione, anche tale spesa ha costituito oggetto di modulazione in sede di bilancio triennale 1979/81, risultando dal più volte citato allegato A alla legge finanziaria 1979.

Per quanto concerne la spesa stabilita a carico della gestione finanziaria dell'AIMA con legge n. 1003/77, recante adesione al protocollo per l'ulteriore proroga delle convenzioni sul commercio del grano e per l'aiuto alimentare, si considera che, nel caso in esame, non si può parlare di mancata indicazione di copertura, in quanto l'art. 8 della legge n. 144/71 dispone, tra l'altro, che per provvedere alle esigenze di cassa della gestione finanziaria dell'AIMA, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere alla Banca d'Italia anticipazioni nel limite delle somme occorrenti in relazione ai programmi previsionali semestrali ed eventuali aggiornamenti.

A fronte di tali anticipazioni, il Ministro del tesoro rilascia alla Banca d'Italia certificati speciali di credito per un corrispondente importo, il quale viene versato all'AIMA a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Si tratta, quindi, di una particolare tecnica di copertura finanziaria adottata per conferire un'adeguata flessibilità all'attività gestionale dell'AIMA, tecnica comunque destinata a cessare col 1980.

Si concorda, infine, con la Corte sulla idoneità dei fondi globali a fungere da mezzo di copertura per il periodo considerato nel bilancio pluriennale, ovviamente a condizione di una loro adeguata proiezione.

Per gli anni successivi al pluriennale, si fa rinvio a quanto osservato nel punto 5 del capitolo I.

CAPITOLO TERZO

LA GESTIONE

1 — Impiego dei conti di tesoreria.

Sottolineati gli effetti distorsivi derivanti dalle duplicazioni di imputazione relative ai movimenti del bilancio verso i conti di tesoreria e viceversa, a volte incidenti sullo stesso esercizio considerato e sui relativi risultati differenziali, si rileva che tali movimenti risultano ininfluenti agli effetti del fabbisogno di tesoreria, mentre adombrano un artificio contabile per occultare il fenomeno dei residui passivi.

Ciò assume rilevanza soprattutto a seguito dell'assunzione del saldo di parte corrente e di quello relativo alle operazioni finali come parametri di riscontro della copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese, per effetto della legge di riforma.

Si propongono, poi, ritocchi normativi tendenti a frazionare il comparto delle spese in conto capitale in due distinti titoli, dedicati l'uno alle vere e proprie spese di investimento, l'altro alle transazioni finanziarie; ciò al fine di una più immediata percezione del saldo previsto nella riforma come « indebitamento o accreditamento netto » nonché di una distinta e corretta imputazione dei giri contabili derivanti dall'utilizzo di conti di tesoreria, i quali, interessando le sole operazioni finanziarie, non influirebbero sui saldi significativi agli effetti della copertura.

* * *

Alla luce delle innovazioni introdotte con la legge di riforma della contabilità, si conviene sull'esigenza di evitare l'uso dei conti correnti di tesoreria come conti transitori di accantonamento di determinate disponibilità.

A parte, infatti, le conseguenze che tali movimenti potrebbero produrre sul livello dei saldi di bilancio assunti a parametri di riscontro della copertura delle nuove o maggiori spese, si considera che l'avvenuta eliminazione, in sede di riforma, del vincolo di connessione tra spesa e relativo indebitamento toglie validità a gran parte delle motivazioni di opportunità che avevano indotto il legislatore a disporre l'accantonamento sui conti di tesoreria in attesa del concreto utilizzo delle somme reperite sul mercato dei capitali.

In tale prospettiva, si ritiene opportuno eliminare anche i casi di accantonamenti su conti correnti di tesoreria di particolari disponibilità acquisite per vie diverse dal ricorso all'indebitamento, come verificatosi per i proventi del condono fiscale. Ciò anche al fine di pervenire ad un dato unico di cassa nella gestione del bilancio e in quella di tesoreria, esigenza ormai indifferibile nel quadro del sistema di bilancio introdotto con la riforma della contabilità.

Quanto al suggerimento di dividere il comparto delle spese in conto capitale in due distinti titoli di bilancio, si osserva che il saldo denominato « indebitamento o accreditamento netto » è già al momento di facile individuazione, sulla scorta dell'esclusione dal saldo netto da finanziare delle categorie di entrata (XV) e di spesa (XIII, XIV e XV) relative alle partite finanziarie.

Tale saldo viene evidenziato, come è noto, sia in sede di quadro generale riassuntivo, sia nelle situazioni mensili di bilancio pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2 — Oneri latenti.

Nel ribadire l'esigenza di una integrale rappresentazione in bilancio di tutti gli oneri che vengono a gravare sull'esercizio, si sottolinea che particolari disfunzioni — confermate nelle Note informative precedenti — sono all'origine degli oneri non evidenziati relativi agli interessi a favore della Banca d'Italia sullo scoperto del conto corrente di tesoreria provinciale nonché alle ordinazioni del Provveditorato generale nei confronti dell'Istituto poligrafico. La successiva sanatoria per questi ultimi — concretatasi in sede di variazione di bilancio per il 1978 — contrasta col sistema della competenza.

Si segnalano, con l'occasione, i debiti contratti dal Ministero di grazia e giustizia per il mantenimento dei detenuti e per i servizi elettronici della Corte di cassazione, nonché quello di 10 miliardi rilevato nell'ambito del Ministero delle finanze per tributi a carico dell'Amministrazione della difesa.

A quest'ultimo proposito, si ricorda la sanatoria intervenuta precedentemente in sede di consuntivo 1976, operazione che ha peggiorato il saldo complessivo della situazione patrimoniale e finanziaria dello Stato, a compensazione dei fittizi risultati dei precedenti esercizi derivanti dalla mancata contabilizzazione dell'onere.

Si richiama, infine, l'esigenza di una idonea rappresentazione contabile degli impegni assunti oltre gli stanziamenti di bilancio in base al terzo comma dell'art. 18 della legge n. 468.

* *

Si fa riferimento a quanto osservato nella precedente edizione delle Note informative per confermare l'origine degli oneri per interessi a favore della Banca d'Italia sullo scoperto del conto corrente di tesoreria provinciale e di quelli del Provveditorato nei confronti dell'Istituto poligrafico.

Più che di oneri latenti, trattasi di oneri in corso di formazione da iscrivere in bilancio appena si abbia certezza della loro quantificazione, anche mediante appositi provvedimenti di variazione; questi ultimi non possono essere considerati, in proposito, provvedimenti di « sanatoria », ma legittime prese in carico di oneri nel momento della loro definizione.

Quanto ai debiti contratti dal Ministero di grazia e giustizia per il mantenimento dei detenuti e per i servizi elettronici della Corte di cassazione, si presume che i casi segnalati siano quelli che hanno dato luogo all'iscrizione di appositi capitoli in occasione del terzo provvedimento legislativo di variazione 1978.

Trattasi di spese che erano sfuggite ad ogni valutazione preventiva negli esercizi considerati, nonostante il congruo adeguamento dei relativi stanziamenti effettuato in sede di determinazione di bilancio.

Nei riguardi del debito rilevato a carico del Ministero della difesa per il mancato pagamento all'Amministrazione finanziaria di oneri fiscali e doganali relativi a carburanti utilizzati dalle Forze armate, si considera che, secondo informazioni assunte presso il citato Ministero, nel corso dei primi mesi del 1979 sono stati emessi, *in conto residui*, titoli di pagamento per un importo complessivo di lire 20 miliardi, i quali è da ritenere siano andati a copertura anche del debito suindicato. Tali titoli hanno fatto carico agli stanziamenti degli appositi capitoli n. 2107 e n. 4622 (residui) del bilancio Difesa.

Occorre ancora notare che per il pagamento dei diritti doganali viene normalmente accordata una dilazione di 30 giorni, dilazione che il Ministro delle finanze — con proprio decreto — può elevare a 180 giorni.

Pertanto, anche in relazione a tale circostanza, si verificano slittamenti temporali degli effettivi pagamenti dei diritti rispetto alla data di effettuazione delle operazioni doganali cui gli stessi si riferiscono.

Infine, si osserva che idonea rappresentazione contabile degli impegni di spesa pluriennale assunti oltre gli stanziamenti di bilancio, ai termini del terzo comma dell'art. 18 della legge n. 468, è prevista, come già accennato, dall'ultimo comma dell'articolo 15 della medesima legge di riforma.

3 — Mancata trasmissione di documenti contabili.

Si lamenta la mancata trasmissione alla Corte dei conti della nota preliminare al consuntivo e delle Note informative per il Parlamento che il Ministro del tesoro dedica alle osservazioni formulate dall'Organo di controllo.

* *

La nota preliminare al consuntivo viene elaborata dall'Amministrazione dopo l'avvenuta parifica del documento da parte dell'Organo di controllo, e non potrebbe essere altrimenti atteso che l'analisi ivi contenuta viene necessariamente svolta in tempi estremamente ristretti sulla scorta dei dati definitivi della gestione.

Risulta pertanto impossibile l'invio della citata nota preliminare generale alla Corte unitamente al consuntivo, il quale, peraltro, è corredato dalle singole note preliminari elaborate per ogni tabella.

A maggior ragione, l'Amministrazione non può preventivamente comunicare all'Organo di controllo le « Note informative per il Parlamento », che vengono approntate sulla base delle osservazioni mosse dalla medesima Corte in sede di decisione di parifica e di relazione sulla gestione considerata.

Non va sottaciuta, d'altro canto, la considerazione che entrambi i documenti sono destinati in via prioritaria al Parlamento, e motivi di comprensibile riguardo esigono che sia assolutamente rispettata tale priorità.

Infine, si ritiene oltre modo opportuna la prassi instaurata che prevede la comunicazione — parallela ma non coincidente — alle Camere da un lato della decisione e della relazione della Corte e dall'altro della nota preliminare e delle note informative elaborate dall'Amministrazione, ai fini di una più approfondita conoscenza da parte del Parlamento del complessivo fenomeno finanziario pubblico in fase di rendicontazione.

4 — Risultanze delle entrate.

Rilevato che l'incremento del gettito fiscale è stato inferiore alla media del quadriennio 1975-1978 — nonostante l'eccezionale e contingente gettito dell'ILOR — si osserva che gli scostamenti tra previsioni e risultati possano ricondursi ad ancora imperfette e/o intempestive rilevazioni degli andamenti macroeconomici che determinano la formazione della base imponibile, nonché all'insufficiente attività dei servizi finanziari volta al reperimento di tale base (evasione).

Le incertezze previsionali hanno in particolare riguardato l'IRPEF, il cui gettito è risultato di 11.616 miliardi, superiore cioè alla previsione definitiva, ridotta con la seconda e terza legge di variazione al bilancio a 11.300 miliardi dagli iniziali 11.530 miliardi.

Per converso, le previsioni definitive delle imposte indirette appaiono invece generalmente sovrastimate, nonostante le variazioni riduttive apportate, con particolare riferimento all'IVA.

* *

Circa le osservazioni sugli scostamenti tra previsioni e risultati che la Corte attribuisce ad ancora imperfette e/o intempestive rilevazioni degli andamenti macroeconomici che determinano la formazione della base imponibile, si rileva che, oltre alle difficoltà proprie di ogni previsione basata su semplici proiezioni di variabili macroeconomiche non sempre dettagliatamente e concordemente formulate, spesso le risultanze di bilancio possono essere influenzate da contingenti modifiche dei tempi di contabilizzazione del gettito di alcuni tributi: è quanto in significativa misura si è realizzato nell'ultimo mese del 1978, che ha visto una consistente e anticipata, rispetto agli anni passati, contabilizzazione di entrate specie per quanto riguarda le ritenute IRPEF sui pubblici dipendenti.

Quanto alle riduzioni apportate alla previsione dell'IVA, va ricordato che l'afflusso al bilancio è condizionato tra l'altro dall'entità dei rimborsi dei crediti degli operatori, rim-

borsi finanziati con i fondi che nel corso dell'esercizio vengono fatti affluire alla apposita contabilità speciale, senza alcuna imputazione sui bilanci.

La gestione di tali fondi viene tenuta direttamente dagli Uffici IVA: a fine esercizio, determinata l'entità delle somme rimaste inutilizzate, si provvede a farle affluire al bilancio per cui possono verificarsi, in sede consuntiva, scostamenti talvolta anche notevoli rispetto alla previsione rettificata.

5 — Rimborsi I.V.A.

Con riferimento al principio dell'integrità, si sottolinea l'anomalia dell'iscrizione in bilancio dell'I.V.A. al netto dei rimborsi, poiché il sistema di pagamento di questi ultimi con i fondi della riscossione non preclude la contabilizzazione in bilancio dei relativi pagamenti.

L'utilità e la correttezza di una diversa impostazione è dimostrata dai dati esposti nella Relazione sulla stima di cassa per il 1979, che tiene conto dei predetti rimborsi.

* * *

In relazione al rilievo sulla iscrizione in bilancio del gettito dell'I.V.A. al netto dei rimborsi, si richiamano le argomentazioni svolte nelle note informative per il Parlamento allegate al rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1976 circa la particolare natura del tributo che rende fisiologico, a differenza di altri tributi, il rimborso degli importi preventivamente versati in relazione al particolare meccanismo di pagamento dell'imposta. Non si tratta, in definitiva, di un vero e proprio rimborso, bensì di un ridimensionamento dell'imposta dovuta dall'operatore.

Esiste, invero, l'inconveniente dello scavalco dell'esercizio, tra pagamento dell'imposta e rimborso, ma tale scavalco viene ormai ad essere pressoché annullato dal nuovo sistema di rimborsi infrannuali.

Tali rimborsi, infatti, sono divenuti semestrali nel corrente 1979 e avverranno a cadenza trimestrale a partire dal 1980, sulla base delle modifiche e integrazioni introdotte alla disciplina dell'imposta con i recenti decreti presidenziali.

6 — Gestione del patrimonio.

La disposizione innovativa introdotta dal 5° comma dell'articolo 22 della legge n. 468/78 appare ispirata da finalità che sono destinate ad avere riflessi anche sul conto patrimoniale, superando le attuali limitazioni derivanti da una visione del patrimonio statale in termini tradizionali.

Si torna a sottolineare il ritardo nella trasmissione del conto patrimoniale e si rileva il mancato invio della relativa nota preliminare.

* * *

Il quinto comma dell'art. 22 della legge di riforma prescrive una illustrazione del significato amministrativo ed economico delle risultanze di consuntivo che ponga in particolare evidenza costi e risultati di gestione.

La norma, pertanto, appare indirizzata in via principale alle risultanze finanziarie del bilancio, ma non può negarsi che alla sua luce anche il conto del patrimonio — quale essenziale elemento di giudizio della situazione economica dell'azienda Stato — viene ad assumere un rilievo più aderente al complessivo disegno del legislatore.

Si assicura in proposito che l'Amministrazione sta dando nuovo impulso agli studi attualmente in corso per una generale ristrutturazione del conto patrimoniale che tenga conto delle più ampie esigenze di chiarezza e di significatività indotte dalla riforma.

Quanto all'osservazione circa il ritardo nella trasmissione del conto (il 21 giugno in luogo del 31 maggio), si fa presente che le risultanze di tesoreria sono pervenute all'Amministrazione il 20 giugno. Il problema è annoso e di difficile soluzione, come è stato già rappresentato nelle precedenti Note informative.

Circa il mancato invio della Nota preliminare al conto patrimoniale, si osserva che non risulta l'esistenza di norme che prevedano l'invio alla Corte del documento di che trattasi, il quale — destinato in prima istanza al Parlamento — può essere redatto peraltro solo a consuntivo patrimoniale definito.

7 — Gestioni fuori bilancio.

Si manifestano perplessità per il fatto che l'art. 33 — 5° e 6° comma — della legge 5 agosto 1978, n. 468 — sopprimendo l'ultimo periodo del quarto comma dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 — ha fatto venir meno, in pratica, la possibilità di fornire comunicazione al Parlamento circa le gestioni in parola.

L'unico dato che viene fornito al Parlamento è infatti quello previsto dall'art. 5 — 3° comma — della richiamata legge n. 468 e che consiste nell'allegare allo stato di previsione del Ministero del Tesoro l'elenco delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali.

* * *

Si ritiene che lo spirito della legge in parola è stato tra l'altro quello di snellire talune norme di contabilità generale dello Stato con le relative procedure (nel quadro generale rientrano anche le gestioni fuori bilancio) e lo scopo sembra sia stato raggiunto.

Sul fenomeno dell'estensione delle gestioni fuori bilancio, torna utile ricordare che di recente sono state istituite con apposita legge autorizzativa gestioni di notevole entità; tra esse si citano:

1) Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale (D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902) (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato);

2) Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (Legge 12 agosto 1977, n. 675) (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato);

3) Fondo di rotazione destinato a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo delle azioni realizzate da istituti o enti di diritto privato (Legge 21 dicembre 1978, n. 845 - Art. 25) (Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

4) Fondo di rotazione destinato ad accogliere il finanziamento integrativo dei progetti speciali (Legge 21 dicembre 1978 n. 845 - Art. 26) (Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Inoltre, si rammenta che nel corso del corrente anno è stata istituita presso il Ministero degli affari esteri una gestione fuori bilancio di notevoli dimensioni: Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (Legge 9 febbraio 1979, n. 38 - Art. 12).

In conclusione, nel ribadire quanto rappresentato in occasione della replica alle notazioni contenute nella precedente relazione, si ritiene che i precetti sanciti dagli artt. 81 e 100

della Costituzione sono sufficientemente garantiti sia dalla disposizione del secondo comma del richiamato art. 9 della legge n. 1041, il quale dispone che «... i rendiconti delle gestioni fuori bilancio sono soggetti al controllo della competente Ragioneria centrale e della Corte dei conti», sia da quelle stabilite successivamente con il D.P.R. 11 luglio 1977, n. 689, con il quale è stato approvato il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, segnatamente dagli articoli 4 e 6.

CAPITOLO QUARTO

CONSIDERAZIONI SULL'ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

a) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

1 — Considerazioni generali.

Si sottolinea l'esigenza del riordinamento della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri.

* * *

L'esigenza di un riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è stata, come la stessa Corte rileva, più volte avvertita dal Governo che anche recentemente aveva preannunciato la presentazione di un organico disegno di legge diretto allo scopo, anche per porre un freno al « degrado della pubblica Amministrazione ».

L'interruzione della legislatura non ha consentito la realizzazione degli obiettivi che il Governo si era proposto di raggiungere attraverso un piano di riforma generale della pubblica Amministrazione, nell'ambito della quale avrebbero dovuto trovare adeguata soluzione, oltre il riordino della Presidenza del Consiglio, altri importanti problemi quali la ridefinizione dei compiti dei Ministeri, la determinazione di nuovi modelli organizzativi, la revisione della disciplina delle procedure.

2 — Attuazione dei decreti delegati nn. 616, 617 e 618 del 1977.

Si lamenta la lentezza delle procedure di attuazione dei decreti delegati di trasferimento di funzioni e personale alle regioni, nonché il ritardo nell'emanazione dei provvedimenti di riordinamento dei Ministeri interessati dal predetto trasferimento di funzioni.

* * *

Le lentezze nel processo di attuazione degli articoli 113 e seguenti del D.P.R. n. 616/1977 sono riferibili, in linea generale, alla complessità dei problemi che si sono dovuti affrontare, ivi compresi quelli di ordine procedurale, connessi alla nomina e al funzionamento della Commissione tecnica incaricata delle funzioni istruttorie e di proposta nei confronti del Presidente del Consiglio in ordine agli enti nazionali e interregionali operanti in tutto o in parte nelle materie di competenza regionale.

Comunque, dopo l'emanazione dei decreti legge 24 giugno 1978 n. 301 e 18 agosto 1978, n. 481, si è pervenuti alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 che ha consentito di completare il processo attuativo della disciplina recata dal D.P.R. n. 616 del 1977.

Quanto al processo di riordinamento dei servizi delle Amministrazioni centrali regolato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977, si significa che la mancata emanazione dei provvedimenti di riordinamento dei servizi da parte di alcune Amministrazioni interessate dal trasferimento di funzioni alle regioni (Ministero interno, industria e commercio, lavoro) è dovuta anche a varie difficoltà che le Amministrazioni interessate incontrano nella ristrutturazione dei servizi interni e nel ridurre i posti di funzione di livello dirigenziale in relazione ai servizi soppressi.

3 — Ordinamento degli uffici.

Si rilevano generali carenze nell'attuazione della disciplina sulla dirigenza, in particolare per quanto attiene ai compiti del personale dirigente.

Per il restante personale, si sottolinea il permanere di sostanziali fratture tra soluzioni raggiunte sul piano retributivo e soluzioni adottate sul piano organizzativo.

* *

Le carenze lamentate per ciò che attiene la disciplina della dirigenza — con particolare riferimento all'emanazione dei programmi di massima, all'indicazione di scale di priorità per l'azione da svolgere, all'esercizio di annullamento, revoca o riforma degli atti emanati dai dirigenti, all'esercizio del potere di delega e al funzionamento degli uffici studi, organizzazione e metodi — non sembrano, in verità, sussistere, trattandosi o di poteri e facoltà non esercitati perché non se ne è presentata l'occasione (azione di annullamento, revoca o riforma di atti dei dirigenti) oppure di determinazioni (è il caso dei programmi e scale di priorità) delle quali non necessariamente deve venire a conoscenza la Corte dei conti.

Quanto al restante personale statale, non pare abbia ragion d'essere la critica circa la frattura tra trattamento retributivo e soluzioni organizzative.

Va difatti evidenziato, a parte i riflessi dell'anticipata fine della legislatura, che le soluzioni retributive, anche se più snelle rispetto a quelle organizzative, hanno comportato soltanto un parziale recupero del diminuito potere d'acquisto delle retribuzioni del settore statale che, peraltro, come rilevato anche dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi, già occupavano un posto molto basso nella scala delle retribuzioni di tutti i settori.

In ogni caso, con la legge-quadro per il pubblico impiego (Atto Camera n. 2709 della decorsa legislatura) il Governo aveva impostato un quadro di generale riforma per dare esaurienti risposte a talune questioni interessanti i profili organizzativi (istituzione dell'ufficio della funzione pubblica per la gestione amministrativa degli affari di competenza e di studio, ricerca e impulso; istituzione del servizio centrale di economia del lavoro), ovvero ai più generali problemi della politica del personale per l'intero settore pubblico, ovvero, infine, a talune questioni concernenti la determinazione di ben individuati principi normativi di omogeneità.

L'interruzione della legislatura ha determinato il fermo di tale disegno riformatore che si ritiene momentaneo in quanto la problematica in questione dovrà al più presto essere portata all'esame del Parlamento.

b) PERSONALE

1 — Trattamento economico.

Si ribadisce l'esigenza di una maggiore omogeneizzazione del trattamento economico del personale statale e nell'ambito del pubblico impiego.

In particolare, per il personale delle aziende autonome, si lamenta una eccessiva differenziazione delle competenze accessorie e la scarsa funzionalità degli emolumenti, nel senso che non risultano collegati con le mansioni svolte e sono pertanto poco incentivanti a livello individuale.

* *

Per quanto concerne l'omogeneizzazione dei trattamenti economici nell'ambito del personale statale e nel più vasto contesto del pubblico impiego, un passo notevole in direzione della perequazione retributiva tra le varie categorie di dipendenti dello Stato è stato compiuto con l'emanazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, con il quale è stata data attuazione alla parte economica degli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali sul nuovo ordinamento del personale dei Ministeri, della Scuola, dell'Università e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, strutturato in otto livelli funzionali-retributivi con progressione economica per classi di stipendio e aumenti biennali del 2,50 per cento.

Il predetto nuovo ordinamento è inteso a valorizzare meglio le prestazioni lavorative dei dipendenti mediante l'individuazione di precise aree di professionalità.

Aggiungasi che l'esigenza perequativa, riferita sia all'ordinamento del personale che alla retribuzione, è stata tenuta presente in sede di contrattazione dei dipendenti di enti pubblici (ospedalieri, regionali, dipendenti da enti locali).

Circa il personale delle aziende autonome, va osservato che proprio con gli ultimi provvedimenti legislativi è stato compiuto un notevole sforzo nel senso della omogeneizzazione delle competenze del personale delle aziende autonome. I premi di produzione recentemente attribuiti al personale delle F.S. e delle aziende dipendenti dal Ministero P.T., con leggi 1° agosto 1978, n. 448 e 9 febbraio 1979, n. 49, infatti, hanno, in pratica, finalità e struttura identiche. Le stesse misure medie individuali, che ad un esame non approfondito appaiono differenti per le diverse aziende, rispondono a criteri di perequazione se si tiene conto di tutta una serie di misure adottate dalle aziende postelegrafoniche per il contenimento di altre voci retributive.

Con la citata legge 49/79, inoltre, è stato anche istituito il premio di esercizio a favore del personale delle Poste, con chiaro intento perequativo perché analogo ad altri istituti da tempo esistenti nelle altre aziende. L'istituzione del premio, inoltre, ha consentito di operare la contestuale soppressione di numerose altre indennità accessorie.

Quanto alla scarsa funzionalità degli emolumenti, va rilevato che le singole Amministrazioni dispongono dei necessari poteri per poter attribuire i compensi recentemente istituiti, in misure differenziate, in modo da poter adeguare l'entità degli stessi all'impegno produttivo riscontrato per i diversi settori aziendali.

Una più spiccata individualizzazione dei compensi in parola, a parte le difficoltà connesse alla complessità organizzativa delle Amministrazioni ed alla numerosità delle funzioni, mentre richiederebbe un costo amministrativo certamente notevole per l'effettuazione delle necessarie rilevazioni statistiche e contabili, difficilmente potrebbe avere maggiore efficacia incentivante. Troverebbe, comunque, notevole resistenza nelle Organizzazioni sindacali, sempre timorose di un esasperato ricorso agli incentivi individuali.

Infine, gli indici di produttività adottati appaiono, forse, eccessivamente semplificati, ma sono in via di sperimentazione e successivamente potranno, se del caso, essere sostituiti da indici più complessi.

2 — Onnicomprensività.

Si constata l'abbandono pressoché definitivo del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti.

* *

Sull'abbandono, pressoché definitivo, registratosi negli ultimi anni del principio dell'onnicomprensività dello stipendio a seguito dell'istituzione di emolumenti accessori e di interpretazione data a norme a contenuto economico, riguardante soprattutto il personale dirigente, giova sottolineare che la corresponsione al suddetto personale di compensi per attività diverse da quelle inerenti la qualifica rivestita (incarico di revisore dei conti, di membro di commissione d'esame, ecc.) si è resa possibile a seguito dell'esatta interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 50 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, data dagli organi giurisdizionali e dalla stessa Corte dei conti - Sezioni del controllo.

Nè sembra, d'altra parte, che il principio dell'onnicomprensività dello stipendio possa valere per le prestazioni che esorbitano da quelle costituenti la normale attività, le quali,

costituendo attività aggiuntive che comportano maggiore impegno lavorativo e talvolta elevate responsabilità, non possono non essere remunerate anche in ossequio al principio contenuto nell'art. 36 della Costituzione, per il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Tale principio verrebbe certamente disatteso qualora, ad esempio, si remunerassero con lo stesso stipendio, senza compenso aggiuntivo, due dirigenti appartenenti alla stessa qualifica, dei quali solo uno svolga l'incarico di revisore dei conti presso un ente e abbia quindi un carico di lavoro e responsabilità superiore all'altro collega.

Sull'estensione ai dirigenti delle aziende autonome di quasi tutti gli emolumenti di cui si compone il trattamento economico accessorio del personale aziendale, compreso il lavoro straordinario, va rilevato che l'esclusione dai predetti emolumenti del personale dirigente avrebbe determinato, tra l'altro, un notevole appiattimento del rapporto retributivo tra i dirigenti ed il restante personale che, in taluni casi, avrebbe percepito un trattamento complessivo superiore a quello dei dirigenti stessi.

Quanto alla diversità di trattamento determinatasi, in materia di compenso per il lavoro straordinario, tra i dirigenti generali in servizio nelle aziende autonome, che percepiscono detto emolumento, e i dirigenti generali delle altre Amministrazioni statali che non lo percepiscono, si condivide l'osservazione della Corte dei conti sull'irrazionalità di detta situazione che andrebbe eliminata mediante lo strumento legislativo, anche per evitare che questi ultimi dirigenti possano percepire un trattamento economico inferiore a quello complessivamente fruito dal personale delle altre qualifiche dirigenziali appartenente alla stessa Amministrazione, che per le prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo percepisce il compenso per il lavoro straordinario.

3 — Compensi per lavoro straordinario.

Il nuovo contesto normativo sul lavoro straordinario ha contribuito, unitamente a quello sul trattamento accessorio dei dirigenti, a rendere privo di significato il congegno di agganciamento automatico disposto dalla legge delega n. 775 del 1970 tra la retribuzione fondamentale di essi e quella del personale di magistratura, nonché a favorirne la soppressione con la legge n. 97 del 1979. Sarebbe da ritenere altrettanto superato, con la reintrodotta compensabilità delle prestazioni straordinarie ai dirigenti, il disposto di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 734/1973 che stabilisce, nell'importo complessivo dello stipendio e della indennità di funzione del primo dirigente, il limite massimo della retribuzione complessiva del restante personale statale.

Inoltre, attraverso le scelte dirette operate dal legislatore, sono stati introdotti « benefici » intercategoriale di diversa entità come quelli derivanti dalla legge n. 385 del 1978, che ha elevato la misura del compenso per lavoro straordinario dei dirigenti con effetto retroattivo dal 1° luglio 1977, senza però disporre alcuna limitazione, parimenti retroattiva, delle ore compensabili, come invece era già avvenuto nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 1977 per le restanti categorie di personale attraverso l'applicazione del D.P.R. n. 422/1977.

Ancora, le nuove norme in materia di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di fissare limiti orari diversi da quelli generali per uffici o servizi particolari, rimettono, in pratica, all'esecutivo ogni scelta al riguardo, seppure con la previsione di particolari garanzie procedurali.

D'altra parte, l'utilizzo — ai fini dell'applicazione della legge n. 385 del 1978 e del D.P.R. n. 422 del 1977 — dei 7.000 milioni dell'apposito fondo destinato dalla vecchia normativa all'elevazione fino al 50% dei limiti di orario e di spesa del lavoro straordinario, il conseguente aumento di 2.500 milioni per l'anno 1977 del citato fondo disposto dall'art. 4 della citata legge n. 385, nonché l'istituzione a decorrere dal 1978 di un nuovo fondo di maggiore consistenza per fronteggiare le eccezionali indilazionabili esigenze di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 422/1977, unitamente alla circostanza che la spesa impegnata per lavoro straordinario nell'anno 1978 è risultata del 69,81% superiore a quella del 1977, costituiscono vicende sintomatiche di quella che potrebbe definirsi « una strisciante forfettizzazione » dei compensi in questione.

Infine, si osserva che alcune deroghe alla nuova disciplina del lavoro straordinario seguitano ad interessare — in contrasto con il principio informatore della riforma introdotta nel settore — intere categorie di personale (dogane, vigili del fuoco, non docente della scuola e delle università, aziende autonome); la frontiera segnata dalle eccezionali e indilazionabili esigenze di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 422/1977, risulta valicata nel caso dell'art. 74 del D.L. n. 163 del 1979, anche se limitatamente ad un biennio, con la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di un « monte ore aggiuntivo ».

* * *

Circa la compensabilità delle prestazioni straordinarie ai dirigenti, dev'essere rilevato che l'indicazione inserita nella legge di delega n. 775/1970 (sulla onnicomprensività dello stipendio) non deve intendersi assolutamente diretta all'emanazione di una specifica norma preclusiva dei compensi per lavoro straordinario per tale categoria di personale, proprio in considerazione della rilevanza che ha sempre rivestito, per la generalità delle Amministrazioni dello Stato, l'istituto del lavoro straordinario ai fini del tempestivo assolvimento delle molteplici e sempre crescenti incombenze fronteggiate specialmente nell'ultimo decennio.

In tale situazione le Amministrazioni pubbliche si sono trovate nella necessità di richiedere ai dirigenti maggiori prestazioni di lavoro straordinario, oltre i limiti di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 748 del 1972, per assicurare almeno la correttezza dei servizi d'istituto.

Le anzidette prestazioni, peraltro, sono state remunerate, sino all'entrata in vigore della nuova normativa recata dalla legge n. 385/1978, con tariffe orarie assolutamente inadeguate agli onerosi prolungamenti dell'orario di lavoro, se si considera l'elevato divario allora esistente con quelle di ogni altro settore pubblico o privato, la mancanza di congegni automatici atti ad assicurare il tempestivo allineamento delle tariffe medesime al crescente costo della vita (indennità integrativa speciale) ed, infine, la ingiustificabile esclusione, nel calcolo della misura unitaria dei compensi, di alcuni elementi complementari dello stipendio (indennità di funzione e 13^a mensilità).

L'esigenza da parte della pubblica Amministrazione di svolgere i propri compiti istituzionali, la carenza dei suoi organici, l'ampliamento delle sfere di attività, sono fattori che hanno indotto e inducono obiettivamente l'Amministrazione medesima al proficuo e sovente ricorso all'istituto dello straordinario. La permanenza di tali fattori nel tempo può essere considerato — sotto alcuni aspetti — quale sintomo patologico dell'organizzazione amministrativa. Tuttavia, la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario al personale chiamato effettivamente ad eseguirle, non può, in ogni caso, considerarsi alla stregua di un mero « beneficio » in favore di detto personale, in quanto le prestazioni medesime sono in realtà strettamente collegate ad una maggiore consistenza in termini di servizi prodotti nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione.

D'altronde, l'orario normale di lavoro del personale dirigente risulta appositamente determinato dalle vigenti disposizioni, a differenza di altre categorie di personale e, pertanto, ogni eccedenza a tale orario non potrebbe essere considerata altrimenti.

Non sembra, quindi, potersi condividere l'asserto secondo il quale il nuovo contesto normativo sul lavoro straordinario (basato sulla effettività delle prestazioni rese) avrebbe contribuito, unitamente a quello sul trattamento accessorio dei dirigenti, a rendere privo di significato il congegno di agganciamento automatico della retribuzione dei dirigenti medesimi con quelle del personale di magistratura, nonché a favorirne addirittura la soppressione avvenuta con la legge n. 97 del 1979.

In proposito, vale la pena rilevare che il principio della compensabilità delle prestazioni straordinarie dei dirigenti — a differenza, invece, di quanto è sempre avvenuto per i magistrati — non è stato mai disconosciuto dalla normativa in materia ed, inoltre, che l'inci-

denza del trattamento accessorio in termini di spesa, fruito dai dirigenti e impiegati dei Ministeri, nell'anno 1978, risulta inferiore di circa il 18 per cento a quella del personale di magistratura.

Circa gli effetti del ritardo nell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1978, n. 385, concretatisi — a posteriori — in benefici a favore dei dirigenti i quali avrebbero avuto rivalutate, con effetto retroattivo, le misure orarie dei compensi per lavoro straordinario, a far data dal 1° luglio 1977, senza alcuna limitazione delle ore compensabili e contrariamente a quanto avvenuto, invece, nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1977 per il restante personale, va rilevato che tale osservazione critica si basa principalmente sul presupposto dianzi contestato, secondo il quale l'aspetto essenziale delle prestazioni straordinarie dei dirigenti diviene non già il lavoro reso o la utilità o penosità delle prestazioni medesime, bensì unicamente la remunerazione, intesa nel termine esclusivo di beneficio economico.

Si tralascia di considerare, tra l'altro, che il maggior lavoro è richiesto nell'interesse dell'Amministrazione e non in quello del personale di cui trattasi.

Ne deriva, pertanto, che se la mancanza di una limitazione retroattiva delle ore straordinarie compensabili al personale dirigente nel periodo anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 385/1978 ha consentito, in effetti, a detto personale di percepire i compensi di cui trattasi, relativamente ai maggiori limiti orari previsti dalla normativa pregressa (30 ore mensili circa pro-capite), ha nel contempo richiesto da parte del personale in questione anche una maggiore assiduità e impegno di lavoro.

La questione inerente alla possibilità di fissare limiti orari diversi da quelli generali per uffici o servizi particolari — rimessa in pratica all'esecutivo — non sembra possa essere, in alcun modo, considerata una lacuna, bensì un pregio della nuova normativa.

Infatti, attraverso le rigorose garanzie procedurali recate dalla nuova disciplina del lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, vengono più adeguatamente individuate e considerate da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del tesoro — secondo una visione allo stesso tempo ampia e unitaria — tutte quelle situazioni di lavoro veramente eccezionali e contingenti prospettate dalle Amministrazioni dello Stato alle quali occorre provvedere con il prolungamento del normale orario d'obbligo del dipendente personale, compatibilmente con gli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio nonché con le disponibilità del noto fondo iscritto al capitolo 6682 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relative a ciascun anno finanziario.

La lievitazione dello stanziamento del predetto fondo (per l'anno finanziario 1979 pari a complessivi 90.000 milioni), nonché l'incremento della spesa per i compensi per lavoro straordinario, superiore nel 1978 del 69,81% rispetto all'anno precedente, sono fattori che non evidenziano affatto « sintomi di forfettizzazione strisciante » di tali compensi.

Al contrario, i fattori sopraindicati debbono ritenersi, più propriamente, in stretta correlazione con due specifiche circostanze che esulano, tuttavia da ogni sindacato di merito circa l'effettività delle prestazioni rese. L'una è direttamente connessa con l'aumento medio di circa il 40 per cento determinatosi nella spesa per i fini di cui trattasi a seguito dell'applicazione del nuovo criterio di computo della misura dei compensi per lavoro straordinario, introdotto dalla disciplina di cui al D.P.R. n. 422/1977 ed alla legge n. 385/1978; l'altra deriva, invece, da una sempre crescente domanda di servizi e di interventi da parte della collettività alla pubblica Amministrazione che determina, per i singoli Ministeri, una conseguente spinta a richiedere una maggiore attività, anche in termini di prestazioni straordinarie, ai propri dipendenti. Invero, la proficuità per l'Amministrazione delle prestazioni per lavoro straordinario, in termini di utilità e rendimento, non può considerarsi — in ogni caso — preconcettualmente inferiore all'esborso finanziario derivante all'Amministrazione medesima, nè la conseguente compensabilità delle prestazioni stesse — proprio perchè vin-

colata dalla norma (art. 1, terzo comma, del D.P.R. n. 422/1977) all'effettività dello svolgimento, nonché a rigorose procedure di controllo amministrativo — può identificarsi quale corrispettivo di prestazioni forfettizzate.

Infine, si conviene sulla necessità di uniformare la disciplina del lavoro straordinario nell'ambito della pubblica Amministrazione accentuando la tendenza, già in atto, alla limitazione di deroghe in favore di particolari categorie di personale comunque impegnate in peculiari settori o in servizi essenziali alla Amministrazione, non sottacendo tuttavia l'esigenza che tale tendenza debba procedere parallelamente alla generale riorganizzazione delle strutture amministrative pubbliche.

4 — Personale militare.

Si ravvisa l'esigenza di un intervento legislativo inteso a modificare le disposizioni che disciplinano la rinnovazione degli scrutini di promozione degli ufficiali in modo difforme da quello stabilito per i dipendenti civili dello Stato.

*
*
*

L'art. 49 della legge n. 1137 del 1955 disciplina gli effetti della cessazione delle cause impeditive della valutazione o della promozione degli ufficiali (imputazione in procedimenti penali non colposi, procedimenti disciplinari, aspettativa per qualsiasi causa, sospensione dell'impiego o dalle funzioni del grado).

Per l'avanzamento ad anzianità, l'ufficiale, se giudicato idoneo e se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.

Per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo, computando la promozione medesima nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale il militare è stato valutato o nuovamente valutato.

L'art. 54 della legge n. 1137/55 prevede la applicazione delle predette norme nei casi in cui si debba rinnovare un giudizio di avanzamento annullato, tra l'altro, in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale, stabilendo, nei casi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, una nuova valutazione in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.

Le predette disposizioni ben s'inquadrano con la generale disciplina dell'avanzamento del personale di cui trattasi, in quanto il verificarsi di una delle singole cause impeditive sopra cennate intacca la serie di requisiti prescritti per l'avanzamento al grado superiore, tant'è che non solo viene prevista la sospensione della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, ma anche la sospensione della promozione del militare già valutato, e iscritto in quadro, sospensione che determina l'annullamento della precedente valutazione (articoli 21 e 34 della legge n. 1137/55).

Quanto sopra proprio per il particolare sistema di avanzamento previsto per i militari in genere il quale impone la nuova valutazione per verificare la sussistenza dei requisiti che vengono valutati di volta in volta autonomamente delle singole commissioni di avanzamento.

Non si può disconoscere che detto particolare sistema può apparire elusivo del giudizio di un procedimento giurisdizionale di annullamento di un giudizio di avanzamento.

D'altra parte, è da evidenziare che è proprio la particolare natura degli ordinamenti militari ad imporre la validità delle norme in vigore, norme che, per determinati aspetti, non possono essere paragonate a quelle vigenti per altre categorie di personale.

Accettare una configurazione diversa da quella attuale per i casi della specie di quelli di che trattasi, imporrebbe la revisione dei criteri di valutazione previsti per tutte le altre cause impeditive di valutazione o promozione dalla disciplina di avanzamento non solo degli ufficiali, ma di tutte le altre categorie militari.

5 — Equo indennizzo.

Si rileva che la spesa per equo indennizzo risulta inferiore a quella del 1977 e si prospetta la opportunità di una revisione delle procedure di accertamento.

* * *

Si condivide la riaffermata esigenza di una revisione delle disposizioni sulla procedura di accertamento della dipendenza da causa di servizio nel senso di stabilire più opportuni criteri per la valutazione del nesso tra infermità o lesioni e servizio prestato.

A conferma di quanto già rappresentato in occasione delle note informative per l'esercizio finanziario 1977 è da auspicare un raccordo organico degli istituti di stato giuridico e dell'ordinamento pensionistico, sia di carattere normativo che procedurale, che sono collegati con il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio di infermità e lesioni, riconoscimento che potrebbe costituire l'elemento preliminare dal quale far poi conseguire tutti i provvedimenti di stato e pensionistici connessi con la medesima infermità o lesione.

Ciò per realizzare unitarietà di indirizzo e uniformità di criteri applicativi nella materia con conseguente maggiore economicità nell'azione amministrativa in tale settore.

6 — Indennità di missione.

Sottolineato che si è dovuto ricorrere ad integrazione degli stanziamenti nel corso del 1978, nonostante il blocco previsto per gli anni 1977 e 1978, si rileva una disomogeneità nei limiti di aumento delle indennità di missione, previsti nel 10% per talune categorie e nel 12% per altre.

* * *

Relativamente ai trattamenti di missione è da far presente che le norme di adeguamento (legge 26 luglio 1978, n. 417 per il personale burocratico e legge 11 gennaio 1979, n. 13 per il personale postelegrafonico), pur prevedendo il blocco degli stanziamenti per gli anni 1977 e 1978 nei limiti delle dotazioni di bilancio, hanno reso necessario un'integrazione degli stanziamenti stessi per la lungaggine dell'iter parlamentare rispetto alla decorrenza prevista, 1° dicembre 1977.

Circa la disomogeneità tra i limiti di aumento per la rideterminazione annuale delle indennità di trasferta fissati nel 10 per cento per talune categorie e nel 12 per cento per

altre, è da segnalare che di fatto tale disparità è stata eliminata, in quanto per l'anno 1979 l'aumento delle misure delle indennità di missione è stato contenuto per tutte le categorie entro il limite del 10 per cento.

Aggiungasi che quanto lamentato dall'Organo di controllo sarà definitivamente eliminato, posto che è in corso di elaborazione uno schema di norma interpretativa, che quanto prima verrà sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, inteso, tra l'altro, ad unificare nella misura del 12 per cento i limiti di aumento annuale.

c) ATTIVITA' CONTRATTUALE

1 — Considerazioni generali.

Al momento dell'anticipata fine della VII legislatura, non risultava ancora presentato il disegno di legge recante la revisione generale delle procedure contrattuali, preannunciato dal Governo circa tre anni or sono e sul cui schema il parere delle Sezioni riunite della Corte è stato reso sul finire del 1977 e quello della Adunanza generale del Consiglio di Stato nel luglio 1978.

In merito a tale schema, si rappresenta che l'esigenza di una omogeneizzazione legislativa nella materia contrattuale riguarda un'area più vasta di quella presa originariamente in considerazione dallo schema in parola, in linea sia con i destinatari delle direttive comunitarie, sia con la più generale esigenza di una unificazione dei principali istituti normativi dell'intero settore pubblico. Inoltre, il disegno di legge potrebbe essere meglio armonizzato non soltanto con le norme già emanate o ancora da emanarsi per l'adeguamento della legislazione italiana alle direttive comunitarie, ma anche con i nuovi orientamenti assunti in tema di revisione dei prezzi — seppure con riferimento ai soli appalti di opere pubbliche — dal disegno di legge n. 2710, decaduto per fine della legislatura.

Infine, in materia di controllo, si sottolinea la necessità di una riforma in termini generali e, pertanto, non soltanto riferita all'attività contrattuale, relativamente alla quale, peraltro, emerge, più che altrove, la disomogeneità del quadro normativo vigente, composto dalla stratificazione di norme settoriali e derogatorie non coordinate in un disegno unitario.

* * *

Per quanto concerne la mancata presentazione al Parlamento, nel corso della VII legislatura, del disegno di legge recante la revisione generale delle procedure contrattuali, si precisa che il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato del 13 luglio 1978 sul relativo schema fu comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo aveva richiesto, in data 18 novembre 1978, pervenendo alla medesima il successivo giorno 22. Copia di tale parere fu successivamente trasmesso dalla Presidenza del Consiglio al Ministero del tesoro.

Sulla base del predetto parere e di quello precedentemente espresso dalla Corte dei conti, dopo una serie di riunioni tenutesi presso la Presidenza del Consiglio, fu messo a punto il testo definitivo dello schema di provvedimento che, purtroppo, non fu possibile sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri, a causa della sopraggiunta crisi di Governo e del successivo anticipato scioglimento del Parlamento.

Relativamente, poi, alle ulteriori considerazioni in ordine a tale schema di provvedimento, si fa presente che, in sede di elaborazione definitiva del testo, sono stati, in massima parte, accolti i suggerimenti formulati sia dalla Corte stessa sia dal Consiglio di Stato e, in particolare, quello relativo alla estensione dei principali istituti normativi a tutti gli enti territoriali, mentre, per quanto concerne le regioni, sono stati posti i principi fondamentali entro cui esse potranno esercitare la loro potestà legislativa in materia.

Ai fini, poi, dell'estensione della normativa di cui trattasi all'intero settore pubblico, va tenuto conto che, relativamente agli enti pubblici istituzionali, i principali istituti normativi contenuti nello schema di disegno di legge sono stati già introdotti nel D.P.R. 24 gennaio 1978, n. 84, di cui, peraltro, è in corso l'aggiornamento.

Circa la suggerita armonizzazione della normativa alle direttive comunitarie, si fa presente che le norme contenute nello schema di disegno di legge risultano perfettamente in linea con le norme comunitarie, specialmente per quanto concerne la procedura di aggiudicazione delle gare nonché per il ricorso alla trattativa privata, di cui si riferirà più avanti.

Nella materia del controllo, infine, si sottolinea che le norme all'uopo previste nello schema recepiscono integralmente quelle contenute nel disegno di legge relativo alla riforma generale dei controlli (A.C. n. 1021), decaduto per l'anticipata fine della legislatura.

2 — Attività contrattuale del 1978.

Nel confermare le osservazioni formulate nelle precedenti relazioni, si sottolinea la crescente preferenza accordata dalle Amministrazioni al sistema della trattativa privata, che comporta non soltanto una imperfetta aderenza di tale graduazione con quella che dovrebbe teoricamente conseguire dalla normazione vigente, tuttora orientata sulla tassatività delle ipotesi in cui è consentito il ricorso alla trattativa, ma anche e soprattutto, una disarmonia con l'esigenza alla quale va improntandosi la legislazione del settore, quella cioè dell'adeguamento agli obblighi ed agli obiettivi comunitari, tra i quali preminente, nella materia considerata, è la « *par condicio* » tra gli operatori economici di tutti i Paesi aderenti.

Sono, inoltre, da considerare le incertezze interpretative derivanti dallo scarso coordinamento tra le norme recate dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza, incertezze che sono state in parte superate dalla legge 25 maggio 1978, n. 233, che ha disposto il raddoppio dei limiti di competenza dei dirigenti in materia contrattuale e dall'art. 26 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, che, per i soli appalti di opere pubbliche, ha elevato in ogni caso a 500 milioni il limite per la richiesta obbligatoria di parere al Consiglio di Stato, anche quando la approvazione sia di competenza dei dirigenti.

Si osserva, ancora, la sempre più accentuata tendenza legislativa a ridurre l'area di intervento del parere del Consiglio di Stato, sia attraverso l'aggiornamento dei limiti di valore, sia attraverso l'affidamento delle funzioni consultive ad organi diversi, nonché l'abnorme elevazione degli oneri revisionali, dovuta non soltanto alle lentezze procedurali nella fase precontrattuale ed in quella di esecuzione, ma anche alle distorsioni del sistema, che riguardano sia le procedure di rilevazione degli aumenti, sia la distribuzione nel tempo dei lavori, sia, soprattutto, il calcolo della incidenza dei costi della mano d'opera rispetto a quelli, di massima più stazionari, dei fattori organizzativi e degli stessi materiali.

A tale riguardo, pur prendendo atto che ad ovviare ai predetti inconvenienti era orientato il disegno di legge n. 2710, peraltro decaduto per fine legislatura, si sottolinea che, in ogni caso, tale disegno di legge riguardava soltanto gli appalti di opere pubbliche, mentre il problema si pone anche per le forniture e gli appalti di servizio, al fine di eliminare la discrezionalità in atto consentita alle Amministrazioni, che tende sempre più a tradursi nell'apposizione di clausole atipiche e, di massima, in tale misura orientate a cautelare il privato imprenditore, da limitare o addirittura escludere, di fatto, l'alea contrattuale.

Premesso che altro recente indirizzo legislativo è quello di escludere dalla revisione dei prezzi gli importi anticipati dall'Amministrazione (art. 14 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per i soli appalti di opere pubbliche, oltre che per particolari settori di attività negoziali) si manifesta l'opportunità di estendere tale normativa a tutti i negozi suscettibili di revisione.

Si lamenta, infine, il ritardo nell'affidamento ed espletamento dei collaudi, ritardo al cui verificarsi non sono forse estranei del tutto fattori retributivi, collegati alla percettibilità o meno di particolari compensi per incarichi di tale tipo.

Sarebbe opportuno, in proposito, adeguare all'art. 17 della legge n. 1 del 1978 (che ha elevato da 10 milioni a 150 milioni il limite entro il quale è sufficiente, per le opere pubbliche, la semplice certificazione di esatto adempimento), le previsioni parzialmente diverse recate dallo schema di disegno di legge sull'attività contrattuale.

* * *

Si considera che, con lo schema di disegno di legge recante la nuova disciplina delle procedure contrattuali, potranno essere eliminati tutti gli inconvenienti segnalati.

Infatti, con riferimento alle singole notazioni della Corte dei conti, il citato schema di provvedimento prevede:

1) l'estensione della possibilità di far ricorso alla trattativa privata con la fissazione, tuttavia, della tassativa elencazione delle ipotesi in cui si può procedere con tale sistema. Ai fini dell'armonizzazione con le norme comunitarie, va rilevato che le predette ipotesi corrispondono a quelle previste dalle direttive C.E.E., per le quali non si applicano le procedure previste dalle direttive stesse;

2) il coordinamento con le disposizioni contenute nel D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali, con la eliminazione pertanto di qualsiasi incertezza interpretativa, specialmente per quanto concerne la richiesta di parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratti;

3) fissazione di nuovi limiti di valore ai fini della richiesta obbligatoria di parere al Consiglio di Stato, anche al fine di non consentire alcuna successiva deroga a tale principio;

4) una nuova univoca disciplina della revisione dei prezzi contrattuali delle pubbliche forniture e degli appalti di servizio, allo scopo di eliminare la discrezionalità dell'Amministrazione di inserire clausole contrattuali atipiche.

A tale proposito vengono disciplinate sia le procedure di rilevazione degli aumenti dei prezzi sia il calcolo della incidenza dei vari costi sull'importo contrattuale. Inoltre, viene esteso il principio dell'esclusione dal calcolo revisionale degli importi anticipati dall'Amministrazione.

Inoltre, per i collaudi sono stabiliti precisi termini in ordine alla loro effettuazione e viene demandato alla legge la determinazione dei relativi compensi. In conformità con quanto previsto per gli appalti di opere pubbliche, viene consentito che, fino all'importo di lire 150 milioni, il certificato di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione.

Tipografia del Senato
settembre 1979